

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza



Tesi di Laurea

In Diritto internazionale

**Diritto sportivo e tutela dei minori nella prospettiva internazionalistica**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Francesco Pesce

Candidata: Ludovica Luciani

Anno accademico 2023/2024

## INDICE

### Sommario

<b>INTRODUZIONE</b> .....	4
<b>Capitolo I:</b> .....	6
<b><i>Le tutele dei minori e lo sport</i></b> .....	6
1. <i>I primi passi verso la tutela dei diritti dell'infanzia</i> .....	6
2. <i>La Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959: la svolta</i> .....	7
3. <i>La Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959: il Principio quarto e il Principio settimo</i> .....	8
4. <i>La Convenzione sui diritti del fanciullo 1989: i lavori preparatori</i> .....	10
5. <i>Articolo 31: diritto del bambino al riposo, al tempo libero, al gioco, alla ricreazione e ad avere parte alla vita culturale ed artistica</i> .....	12
6. <i>La nascita dell'Unesco: MINEPS I</i> .....	16
7. <i>MINEPS I, seconda raccomandazione: gli obiettivi da raggiungere per gli Stati Membri</i> . 17	
8. <i>Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport 1978</i> .....	22
9. <i>Modifica dell'art. 7 della Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport 1991</i> .....	26
9.1 <i>Studio multidisciplinare sulle origini e sulle forme della violenza nello sport: la prevenzione della violenza nelle attività sportive (1987)</i> .....	27
9.2 <i>La lotta contro il doping nello sport</i> .....	29
9.3 <i>I rischi per gli atleti derivanti dalle pressioni psicologiche</i> .....	32
9.4 <i>Effetti negativi dell'allenamento precoce e inappropriato dei giovani atleti</i> .....	34
10. <i>L'innalzamento dell'età minima</i> .....	36
11. <i>L'attività sportiva organizzata dagli adulti e i disordini alimentari</i> .....	39
12. <i>Gli abusi sessuali sui minori nello sport</i> .....	40
13. <i>La tutela dei minori che praticano sport secondo il diritto sportivo</i> .....	44
<b>Capitolo II:</b> .....	46
<b><i>Il Codice Mondiale Antidoping 2021</i></b> .....	46

1.	<i>L'introduzione dello status di "Persona Protetta" nel Codice Mondiale Antidoping del 2021.</i>	46
2.	<i>La nuova disciplina introdotta per le Persone Protette nel Codice del 2021.</i>	49
2.1	<i>Art. 2.3.1: Persona Protetta elude o rifiuta di sottoporsi al prelievo del campione biologico.</i>	49
2.3	<i>Assenza di obbligo per la Persona Protetta di dimostrare come la Sostanza proibita sia entrata nel proprio organismo.</i>	51
2.4	<i>Proposta presente nella prima bozza del Codice 2021: l'inversione dell'onere della prova per le Persone Protette.</i>	52
3.	<i>Art. 14.3.7: La divulgazione al pubblico obbligatoria non è necessaria se l'atleta che ha commesso una violazione delle norme antidoping è una Persona Protetta.</i>	53
4.	<i>Opinione del giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Jean-Paul Costa.</i>	54
5.	<i>Caso Kamila Valieva: positività al doping di una Persona Protetta ai Giochi Olimpici di Pechino 2022.</i>	55
6.	<i>La Sospensione Provvisoria: esiste un trattamento differenziato per le Persone Protette?</i>	56
7.	<i>Arbitrato CAS Divisione ad hoc: lodo sulla Sospensione Provvisoria di Kamila Valieva.</i>	58
8.	<i>Esiste davvero una lacuna nella disciplina della Sospensione Provvisoria delle Persone Protette?</i>	62
9.	<i>Caso Kamila Valieva: Lodo arbitrale del Tribunale Arbitrale dello Sport 2024.</i>	66
10.	<i>Conclusioni sul caso Valieva e sulla disciplina delle Persone Protette.</i>	70
11.	<i>Conclusioni finali.</i>	71
	<b>BIBLIOGRAFIA</b>	76
	<b>SITOGRAFIA</b>	81
	<b>RINGRAZIAMENTI</b>	82

## INTRODUZIONE

La tutela dei minori da parte delle organizzazioni internazionali è un ambito del diritto molto vasto ed eterogeneo, i minori infatti sono soggetti vulnerabili ed è per questo che le norme di diritto internazionale e non solo prevedono per costoro tutele particolari rispetto agli altri soggetti del diritto. Tra le attività a cui i bambini si dedicano sin da piccoli vi è sicuramente il gioco, ma esiste per i minori un diritto allo sport? se è sì, allora come sono tutelati i minori nello sport?

I primi strumenti normativi di diritto internazionale che hanno fatto riferimento a tale tema sono la Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959, che nel Principio quarto fa accenno agli “svaghi” mentre nel Principio settimo si fa accenno alle “attività ricreative”; ma anche la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 all’art. 31 afferma il diritto del bambino al riposo, al tempo libero, al gioco e alla ricreazione. In entrambi i casi si tratta di strumenti normativi di grande rilievo, ma il riconoscimento del diritto allo sport avviene solo indirettamente.

Un riconoscimento pieno del diritto allo sport è da individuare all’interno delle raccomandazioni presenti nel documento redatto al termine della Prima Conferenza internazionale dei ministri e degli alti funzionari per lo sport e l’educazione fisica nel 1976 denominato MINEPS I, ma soprattutto nella Carta Internazionale per l’Educazione Fisica, l’Attività Fisica e lo Sport del 1978. Grazie a tali atti normativi, infatti, il diritto allo sport viene considerato come un diritto fondamentale per tutti gli individui, ma in particolare per i minori l’attività fisica acquista un importante rilievo come mezzo di educazione.

Ad ogni modo, la tutela del diritto allo sport per i minori non si limita a questo, infatti per garantire il godimento di tale diritto risulta necessario abbattere gli ostacoli che danneggiano l’ambiente sportivo, per questo nel 1991 la Carta Internazionale per l’Educazione Fisica, l’Attività Fisica e lo Sport ha apportato delle modifiche all’art. 7 per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi, del doping, dell’eccessiva pressione psicologica e della specializzazione precoce dei minori in un solo sport. Allo stesso tempo sono intervenute anche altre organizzazioni internazionali per far fronte ai diversi pericoli che possono insidiare il mondo dello sport, a partire dai disturbi alimentari degli atleti sino ad arrivare a problemi più complessi come la violenza sessuale.

Tuttavia, nel momento in cui i minori vengono iscritti ad una associazione sportiva, costoro sono da considerare degli atleti a tutti gli effetti, di conseguenza, oltre che

beneficiare delle norme di diritto internazionale a loro tutela, sono soggetti anche alla normativa di diritto sportivo, la quale non sempre tiene a mente la minore età degli atleti. Da qui si procede nello specifico con una attenta analisi della riforma del Codice Mondiale Antidoping del 2021 che ha previsto, tra le altre cose, l'introduzione di sanzioni più lievi per atleti che fanno parte della categoria delle cosiddette "Persone Protette" che comprende, tra gli altri, gli atleti ancora minorenni<sup>1</sup>.

L'applicazione in concreto delle nuove norme antidoping previste per le Persone Protette è avvenuta per la prima volta in un caso di doping che ha coinvolto un'atleta di 15 anni durante le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L'esame del presente caso ha permesso di fare il punto della situazione sul funzionamento della normativa antidoping riservata ai minori ma ha evidenziato anche le criticità e le contraddizioni presenti in una disciplina ancora così giovane.

---

<sup>1</sup> Con il termine "minorenni" si intendono tutti gli atleti al di sotto dei 16 anni, ma anche atleti al di sotto dei 18 anni che non sono inclusi in alcun gruppo registrato ai fini dei controlli e non hanno mai gareggiato in alcun evento internazionale in una categoria open.

## **Capitolo I:**

### **Le tutele dei minori e lo sport**

Sommario: 1. *I primi passi verso la tutela dei diritti dell'infanzia* – 2. *La Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959: la svolta* – 3. *La Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959: il Principio quarto e il Principio settimo* – 4. *La Convenzione sui diritti del fanciullo 1989: i lavori preparatori* – 5. *Articolo 31: diritto del bambino al riposo, al tempo libero, al gioco, alla ricreazione e ad avere parte alla vita culturale ed artistica* – 6. *La nascita dell'Unesco: MINEPS I* – 7. *MINEPS I, seconda raccomandazione: gli obiettivi da raggiungere per gli Stati Membri* – 8. *Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport 1978* – 9. *Modifica dell'art. 7 della Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport 1991* – 9.1. *Studio multidisciplinare sulle origini e sulle forme della violenza nello sport: la prevenzione della violenza nelle attività sportive (1987)* – 9.2. *La lotta contro il doping nello sport* – 9.3. *I rischi per gli atleti derivanti dalle pressioni psicologiche* – 9.4. *Effetti negativi dell'allenamento precoce e inappropriato dei giovani atleti* – 10. *L'innalzamento dell'età minima* – 11. *L'attività sportiva organizzata dagli adulti e i disordini alimentari* – 12. *Gli abusi sessuali sui minori nello sport* – 13. *La tutela dei minori che praticano sport secondo il diritto sportivo*

#### *1. I primi passi verso la tutela dei diritti dell'infanzia.*

La tutela dei minori è stata ed è tuttora uno degli obiettivi perseguiti da diverse organizzazioni internazionali; tuttavia, se ci si focalizza sui diritti che queste ultime si impegnano ad attuare attraverso convenzioni e raccomandazioni, il diritto dei minori allo svolgimento dell'attività sportiva, sia a livello agonistico che amatoriale, per molto tempo non è stato riconosciuto. Infatti, le circostanze storiche presenti all'inizio del secolo scorso hanno reso prioritaria una tutela rafforzata dei diritti fondamentali dell'individuo non più solamente attraverso normative di carattere nazionale, bensì per mezzo anche di convenzioni internazionali elaborate da organizzazioni sovranazionali di nuova creazione.

Tra le tappe più significative per la tutela dei diritti dell'infanzia c'è stata la Conferenza sulla protezione dei lavoratori a Berlino che nel 1890 ha introdotto l'età

minima di 14 anni per i minatori<sup>2</sup>. In seguito, sono state realizzate due convenzioni internazionali del 1905 e 1910 per la repressione del traffico conosciuto con il nome di “tratta delle bianche” che sono state elaborate per assicurare sia alle donne maggiorenni che alle fanciulle minorenni una tutela efficace contro il traffico criminoso<sup>3</sup>. Inoltre, nel 1919 è stata realizzata la Convenzione n. 5 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) che ha definito nuovi standard internazionali per limitare il lavoro minorile, tale convenzione all’art. 2 ha fissato a 14 anni l’età minima per l’impiego dei minori nell’industria<sup>4</sup>.

Il primo strumento internazionale che ha disciplinato esclusivamente la materia dei diritti del fanciullo è stata la Dichiarazione dei diritti dell’infanzia, nota anche con il nome di Dichiarazione di Ginevra, che è stata adottata nel 1924 dalla Quinta Assemblea della Società delle Nazioni<sup>5</sup>. Tale Dichiarazione non ha imposto obblighi agli Stati ma si è rivolta solamente a “uomini e donne di tutte le nazioni” invitandoli ad adempiere al loro obbligo di tutela nei confronti dei minori, i quali non erano ancora considerati come titolari di diritti ma solamente come oggetto della protezione da parte della Dichiarazione.

## 2. *La Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959: la svolta.*

All’indomani della Seconda Guerra Mondiale si sono costituite le Nazioni Unite con l’obiettivo di prevenire futuri conflitti e proprio in questa sede gli Stati hanno iniziato a porre le basi per la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo attraverso la realizzazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948<sup>6</sup>. Gli stessi si sono adoperati in seguito anche per la tutela dei diritti dei bambini, infatti, alla luce di quanto accaduto nel corso del secondo conflitto mondiale, la Dichiarazione di Ginevra del 1924 non poteva più essere considerata uno strumento idoneo a tutelare i diritti dell’infanzia. Era necessaria una nuova dichiarazione in grado di introdurre maggiori tutele che tenessero conto delle variegate esigenze del bambino nel corso delle diverse fasi della crescita, ma soprattutto si doveva riconoscere al bambino lo status di soggetto del diritto.

---

<sup>2</sup> Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Legislative History of the Convention on the Rights of the Child*, volume 1, United Nations New York and Geneva, 2007, p. 3.

<sup>3</sup> Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Legislative History of the Convention on the Rights of the Child*, volume 1, United Nations New York and Geneva, 2007, p. 3.

<sup>4</sup> Organisation Internationale du Travail, *Coo5-Convention (n°5) sur l’age minimum (industrie)*, 1919.

<sup>5</sup> Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Legislative History of the Convention on the Rights of the Child*, volume 1, United Nations New York and Geneva, 2007, p. 3.

La Dichiarazione del 1924 ha ripreso il contenuto della prima Carta dei diritti del bambino scritta nel 1923 da Eglantyne Jebb, fondatrice di Save the Children nel 1919.

<sup>6</sup> UNITED NATIONS, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948.

Nelle normative citate in precedenza che si erano susseguite dal 1890 al 1924, le tutele che venivano riconosciute al fanciullo miravano semplicemente ad eliminare le condizioni di abuso a cui il minore rischiava di essere sottoposto o tutt'al più ad assicurare al bambino le condizioni minime per la sua sopravvivenza. Attraverso la Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959, invece, gli Stati Membri hanno provveduto ad introdurre per il bambino delle tutele che potessero disciplinare anche gli aspetti della sua vita quotidiana, come per esempio il diritto a crescere in modo sano e normale, il diritto ad avere un'educazione, il diritto a crescere con i propri genitori come anche il diritto al gioco e allo svago. Proprio in quest'ultimi due diritti si può intravedere l'origine del diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, per questo è necessario procedere con l'analisi della Dichiarazione del 1959 e la successiva Convenzione del 1989.

### *3. La Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959: il Principio quarto e il Principio settimo.*

I lavori preparatori sulla prima bozza della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 hanno avuto inizio nel 1950 da parte della Commissione Sociale<sup>7</sup>, nel 1951 quest'ultima ha sottoposto il progetto di dichiarazione alla Commissione dei diritti umani per un ulteriore esame. Tuttavia, tale progetto è stato esaminato dalla Commissione dei diritti umani per la prima volta nel 1957, la quale ha realizzato un nuovo progetto da sottoporre agli Stati Membri e alle organizzazioni non governative; quindi, solo nel 1959 il progetto della dichiarazione è giunto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la fase conclusiva di adozione avvenuta il 20 novembre 1959.

La Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959, che è tutt'ora in vigore, è composta da dieci principi, in essi non viene riconosciuto espressamente il diritto allo sport per i minori; tuttavia, la tutela di tale diritto ha la sua origine dal Principio quarto<sup>8</sup> e dal Principio settimo della Dichiarazione.

Il Principio quarto ha una struttura diversa rispetto agli altri principi, infatti racchiude al suo interno diverse proposizioni e ciascuna delle quali riconosce una specifica tutela al minore: la prima proposizione si apre con il diritto alla sicurezza del bambino, poi la

---

<sup>7</sup> Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Legislative History of the Convention on the Rights of the Child*, volume I, United Nations New York and Geneva, 2007, p. 56 ss.

<sup>8</sup> Principio quarto: "Il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre, le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche".



seconda proposizione con il diritto del fanciullo a poter crescere e svilupparsi in modo sano, la terza proposizione con il diritto alle cure mediche per il bambino e per sua madre, infine il principio si chiude con il diritto all'alimentazione, all'alloggio, a svaghi e, nuovamente, a cure mediche adeguate. Dunque il contenuto del Principio quarto è molto eterogeneo ma ciò che accomuna i diversi diritti tutelati al suo interno è che sono tutti essenziali per la vita del bambino, almeno fino all'ultima proposizione in cui, sorprendentemente, si affianca ai diritti all'alimentazione, all'alloggio e alle cure il diritto allo svago. Il riferimento agli "svaghi", che nel testo originario in inglese corrispondono al termine "*recreation*", non era mai stato inserito prima di allora in una dichiarazione di diritti fondamentali e il fatto che tale riferimento sia stato collocato insieme a principi così significativi per la vita del bambino deve far riflettere sull'importanza che esso inizi a ricoprire già nel 1959 per lo sviluppo del fanciullo. A conferma dell'importanza dello svago per la crescita del bambino si può citare un emendamento del Principio quarto proposto da parte dell'Unione Sovietica<sup>9</sup> secondo cui gli Stati, oltre a riconoscere cure mediche gratuite a favore del bambino e di sua madre, avrebbero dovuto costruire degli impianti sportivi per incentivare lo sviluppo fisico dei bambini. La Commissione dei diritti umani ha respinto con 9 voti favorevoli, 3 contrari e 6 astenuti l'emendamento dell'Unione Sovietica, in ogni caso il fatto che nel corso dei lavori preparatori sia stato inserito nel Principio quarto il riferimento agli impianti sportivi rende possibile accostare il diritto allo svago al diritto allo sport per i minori.

Il Principio settimo<sup>10</sup> della Dichiarazione del 1959 riconosce al minore il diritto a ricevere un'educazione gratuita e obbligatoria al fine di accrescere le sue conoscenze e sviluppare un pensiero critico. Nell'ultimo paragrafo del Principio settimo viene fatto accenno anche alla necessità del minore di prendere parte a giochi ed attività ricreative

---

<sup>9</sup> Modifica proposta dall'Unione Sovietica: "Il bambino ha diritto ad una alimentazione adeguata, ad un alloggio, ad attività ricreative e a servizi medici gratuiti. Lo Stato garantirà assistenza medica gratuita a tutti i bambini, alle donne incinte e che allattano, creando un'adeguata rete di ospedali, di cliniche, case di maternità e altre istituzioni mediche.

"Gli Stati promuoveranno inoltre lo sviluppo fisico equilibrato della generazione in crescita e, a tal fine, incoraggeranno la fornitura di vari impianti sportivi per i bambini".

<sup>10</sup> Principio settimo: "Il fanciullo ha diritto a una educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un'educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto".

orientate a fini educativi. Il fatto che tale affermazione sia stata inserita all'interno del principio dedicato al diritto all'educazione del minore risulta di grande rilievo, perché significa riconoscere al gioco e all'attività ricreativa un ruolo fondamentale per l'educazione del minore.

Dunque, da una parte c'è il Principio quarto, dedicato al diritto alla salute e alle cure mediche per i minori, che prende in considerazione lo svago; dall'altra vi è il Principio settimo che tutela il diritto all'educazione del minore e cita espressamente il gioco e le attività ricreative come strumento per l'educazione del minore. Questi due principi della Dichiarazione del 1959 lasciano intendere che lo svago, come anche il gioco, sono strettamente connessi al diritto alla salute e all'educazione del minore, perciò non devono essere intesi semplicemente come fini a se stessi ma anzi sono entrambi degli strumenti che contribuiscono ad aumentare le tutele del minore.

#### *4. La Convenzione sui diritti del fanciullo 1989: i lavori preparatori.*

All'inizio del 1978, in occasione dell'Anno Internazionale del bambino del 1979 e dei vent'anni dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, il Rappresentante permanente della Polonia presso l'Ufficio delle Nazioni Unite ha sottoposto un nuovo progetto di convenzione sui diritti del bambino; infatti la Polonia ha sempre avuto una profonda tradizione di impegno per il miglioramento della situazione dei bambini di tutti i paesi, tale tradizione trova le sue origini soprattutto dai due conflitti mondiali in cui i bambini polacchi hanno vissuto indicibili sofferenze. Il progetto di convenzione proposto dalla Polonia è stato poi discusso all'interno di un gruppo di lavoro che ha emendato più volte il testo originario. Dopo dieci anni di lavoro da parte della Commissione dei diritti umani, in particolare con la collaborazione delle Organizzazioni non governative che hanno presentato a loro volta osservazioni scritte, il testo definitivo della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è stato approvato il 20 novembre 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

L'art. 31 della Convenzione nella sua versione definitiva ha riconosciuto al minore la tutela dell'attività ricreativa, tuttavia, come già era successo nel corso dei lavori preparatori della Dichiarazione del 1959, anche per la Convenzione del 1989 è stato proposto un emendamento contenente un cenno allo sport come attività necessaria per la salute dei bambini. Prima di vedere il contenuto dell'emendamento è necessario prendere in considerazione l'iter compiuto dall'art. 31 il cui testo originario era racchiuso nell'art.

7 della bozza presentata dalla Polonia che prevedeva quanto segue: “Il bambino ha diritto a ricevere l'istruzione, che deve essere gratuita e obbligatoria, almeno nei gradi elementari. Gli sarà impartita un'educazione che promuova la sua cultura generale e gli permetta, in condizioni di pari opportunità, di sviluppare le sue capacità, il suo giudizio individuale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di diventare un membro utile della società.

L'interesse superiore del minore deve essere il principio guida di coloro che sono responsabili della sua educazione e del suo orientamento; quella responsabilità ricade in primo luogo sui suoi genitori.

Il bambino deve avere piena opportunità di gioco e di ricreazione, che dovrebbero essere finalizzati agli stessi scopi dell'educazione; la società e i poteri pubblici si adoperano per favorire il godimento di questo diritto”.

La bozza dell'articolo sopracitato ha ripreso esattamente il contenuto del Principio settimo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, infatti il primo paragrafo ha riconosciuto il diritto all'istruzione, il secondo il diritto primario dei genitori e il terzo paragrafo invece il diritto al gioco e alla ricreazione. Il diritto al gioco contenuto all'interno della bozza, inizialmente, aveva come scopo quello di sviluppare capacità di giudizio individuale, senso di responsabilità morale e sociale, inoltre avrebbe contribuito a rendere il minore un membro utile della società<sup>11</sup>. Solo successivamente il dibattito ha evidenziato la necessità di intendere il gioco in modo diverso; infatti, in un emendamento proposto da parte della Francia veniva espressa la preoccupazione riguardo il rischio di interpretare il paragrafo tre della bozza come restrittivo dei diritti del bambino. Nell'emendamento si precisava inoltre che, sebbene i giochi educativi dovessero essere incoraggiati, non avrebbero dovuto essere gli unici giochi da proporre al bambino perché, per il suo sviluppo, si riteneva necessario che si cimentasse anche in attività che non rientrassero in un sistema educativo<sup>12</sup>. In più, all'interno del testo della bozza, non si faceva alcun riferimento al ruolo della vita culturale e delle arti per i bambini.

Viste tali considerazioni, il 5 ottobre 1979 il Rappresentante della Polonia presso l'Ufficio delle Nazioni Unite ha presentato alla Commissione dei diritti umani una nuova bozza del progetto di convenzione sui diritti del bambino in cui il contenuto dell'art. 7

---

<sup>11</sup> Z. VAGHRI, J. ZERMATTEN, G. LANSDOWN, R. RUGGIERO, *Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child*, 2022, Springer nature, p. 282.

<sup>12</sup> Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Legislative History of the Convention on the Rights of the Child*, volume II, United Nations New York and Geneva, 2007, p. 684.

della bozza precedente è stato scorporato: i tre commi da cui era composto l'articolo sono stati suddivisi in tre diversi articoli del nuovo progetto di convenzione e il contenuto del terzo paragrafo, che riconosceva il diritto all'attività ricreativa, è stato inserito nell'art. 18<sup>13</sup> della nuova bozza. Durante la fase di discussione della seconda bozza della Polonia è stato presentato un emendamento al Gruppo di Lavoro nel 1984 da parte della Federazione internazionale delle donne in carriera legale e della Federazione internazionale abolizionista che proponeva di inserire "la possibilità di riservare un congruo periodo di tempo alle attività ricreative, di riservare un'area allo sport e, se necessario, di creare spazi verdi per la salute dei bambini piccoli". Anche in questa occasione l'emendamento è stato respinto.

Il testo dell'art. 18 della seconda bozza polacca è stato poi modificato ed inserito nella sua versione definitiva all'interno dell'art. 31 in cui tuttora si fa riferimento al riposo, al tempo libero, al gioco, alla ricreazione, alla vita culturale e alle arti: "Gli Stati Parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

Gli Stati Parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali"<sup>14</sup>.

*5. Articolo 31: diritto del bambino al riposo, al tempo libero, al gioco, alla ricreazione e ad avere parte alla vita culturale ed artistica.*

Nel Commento Generale No. 17 del 2013 il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ha formulato osservazioni riguardo l'attuazione dei diritti racchiusi nell'art. 31 e ha indicato agli Stati gli obiettivi da raggiungere per implementare tali diritti; inoltre, da questo documento è possibile trarre l'interpretazione che il Comitato ha inteso attribuire ai diritti tutelati dall'art. 31.

---

<sup>13</sup> Art. 18: "il bambino deve avere tutte le opportunità di svago e di divertimento adeguate alla sua età. I genitori e le altre persone responsabili della cura del bambino, le istituzioni educative e gli organi statali sono tenuti ad attuare questo diritto".

<sup>14</sup> UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *Convention on the rights of the child*, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49, p. 9.

Il diritto al riposo trae le sue origini dall'art. 24 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 in cui ci si riferiva alla necessità per i lavoratori dipendenti di recuperare le energie che avevano impiegato nel lavoro attraverso periodi di riposo. Con l'art. 31 il diritto al riposo e al tempo libero assume una nuova accezione; infatti, tale articolo non si riferisce più al riposo come tempo trascorso senza lavorare, perché i bambini hanno diritto ad avere non solo una tregua dal lavoro ma anche dall'istruzione e da qualsiasi altro tipo di sforzo, inoltre i bambini hanno bisogno di dormire adeguatamente in modo da garantire loro la tutela alla salute. Il Comitato nei suoi Commenti Generali ha espresso preoccupazione per il fatto che, in molti Stati, ai bambini non vengano riconosciuti periodi di riposo adeguati, spesso infatti i minori sono soggetti a pressioni per ottenere risultati scolastici; per questo il Comitato ha ribadito la necessità di riconoscere ai bambini sufficienti opportunità di riposo durante i giorni di scuola<sup>15</sup>.

Il diritto al tempo libero è strettamente legato al diritto al riposo, per tempo libero si intende il tempo trascorso lontano dall'istruzione, dal lavoro, dalle responsabilità domestiche, dallo svolgimento di altre funzioni di sostegno alla vita o l'impegno in attività dirette all'esterno dell'individuo. Nel tempo libero i bambini si possono dedicare anche ad attività ricreative o di gioco perché essi hanno bisogno di opportunità di svago da loro scelte e gestite invece che svolgere attività imposte dagli adulti<sup>16</sup>.

Il diritto al gioco invece è uno degli aspetti più innovativi della Convenzione; infatti, prima del 1989 non era mai stato riconosciuto il gioco come un diritto<sup>17</sup> e il Comitato lo definisce come “qualsiasi comportamento, attività o processo avviato, controllato e strutturato dai bambini stessi; avviene ogniqualvolta e ovunque si presentino le opportunità”<sup>18</sup>. Il gioco, sempre secondo il Comitato, non è per forza produttivo ma è assolutamente necessario per lo sviluppo della creatività e dell'immaginazione, tale diritto potrebbe essere collocato tra due estremi: il riconoscimento del gioco come un diritto in sé e il riconoscimento del gioco come “un mezzo importante per raggiungere

---

<sup>15</sup> Committee on the Rights of the Child [CRC]. (2013) *General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31)* p. 5 e pp. 19 ss. Vedi anche Z. VAGHRI, J. ZERMATTEN, G. LANSDOWN, R. RUGGIERO, *Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child*, 2022, p. 285.

<sup>16</sup> Z. VAGHRI, J. ZERMATTEN, G. LANSDOWN, R. RUGGIERO, *Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child*, 2022, Springer nature, p. 285.

<sup>17</sup> C. DAVEY, L. LUNDY, *Towards greater recognition of the right to play: an analysis of Article 31 of the UNCRC*, 2011 p. 4. Vedi anche A. VISNJIC-JEV TIC, A. SADOWNIK, I. ENGDAHL, *Young Children in the World and Their Rights*, 2021, p. 88.

<sup>18</sup> Committee on the Rights of the Child [CRC]. (2013) *General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31)* p. 5.

altri diritti (salute, sviluppo, istruzione)”<sup>19</sup>. Proprio per la necessità di contemperare il diritto del bambino al gioco con il diritto alla salute, il Comitato ha richiesto agli Stati di effettuare investimenti per la fornitura di strutture sportive e di gioco in modo da garantire elevati standard di sicurezza; di stabilire delle politiche di protezione dei bambini attraverso codici di condotta per i professionisti che lavorano insieme ai bambini sui campi da gioco e in particolare nell’ambito dello sport, della cultura e delle arti<sup>20</sup>.

Il diritto alla ricreazione e il diritto al gioco sono interconnessi perché entrambi offrono divertimento al bambino; tuttavia, il diritto alla ricreazione ricomprende in sé innumerevoli attività come praticare sport, arte o musica. Si tratta di attività eterogenee ma accomunate dal fatto di non essere obbligatorie<sup>21</sup>: per il Comitato, lo sport o il gioco non sono attività ricreative quando sono obbligatorie, un’attività è ricreativa quando è frutto della libera scelta del bambino.

Infine, l’art. 31 tutela il diritto del bambino a partecipare alla vita artistica e culturale, questo riferimento, secondo il Comitato, non deve essere inteso soltanto come il riconoscimento del diritto del minore a ricevere un’istruzione in ambito artistico e culturale, piuttosto si tratta di riconoscere al bambino la possibilità di contribuire a suo modo ad arricchire la cultura che ha ereditato ed esprimere la propria identità anche attraverso il disegno, il gioco, la danza. Gli Stati hanno il compito di favorire l’esercizio di tale diritto da parte dei bambini mettendo a loro disposizione degli spazi idonei e introducendo all’interno dell’orario scolastico il tempo per apprendere musica, teatro, arte e letteratura<sup>22</sup>.

Dopo l’entrata in vigore della Convenzione del 1989 il Comitato ha espresso più volte nei Commenti Generali una scarsa attenzione all’art. 31 da parte dell’Assemblea e degli Stati Membri, esso è stato descritto come un “diritto dimenticato” e per molti anni la giurisprudenza è stata limitata per quanto riguarda la sua attuazione<sup>23</sup>. Secondo il

---

<sup>19</sup> C. DAVEY, L. LUNDY, *Towards greater recognition of the right to play: an analysis of Article 31 of the UNCRC*, 2011 p. 4. Vedi anche A. VISNJIC-JEV TIC, A. SADOWNIK, I. ENGDAHL, *Young Children in the World and Their Rights*, 2021, p. 90.

<sup>20</sup> Committee on the Rights of the Child [CRC]. (2013) *General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31)* pp. 17 ss.

<sup>21</sup> Committee on the Rights of the Child [CRC]. (2013) *General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31)* pp. 19 ss.

<sup>22</sup> Committee on the Rights of the Child [CRC]. (2013) *General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31)* pp. 19 ss.

<sup>23</sup> R. HODGKIN, P. NEWELL, & UNICEF. *Implementation handbook for the Convention on the rights of the child*, 3rd ed. 2007, p. 469. Vedi anche Z. VAGHRI, J. ZERMATTEN, G. LANSDOWN, R. RUGGIERO, *Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child*, 2022, Springer nature p. 282.

Comitato la difficoltà per la realizzazione dei diritti al riposo, al tempo libero e al gioco è dovuta in parte dalla carenza di opportunità per i bambini di incontrarsi per poter giocare in ambienti a loro idonei, effettivamente sicuri e privi di stress. All'interno dei Commenti Generali è stato evidenziato come molti dei centri abitati siano caratterizzati dalla densità degli alloggi, dei centri commerciali e da sistemi di trasporto inquinanti, tutto questo ha generato un ambiente pericoloso per i bambini; inoltre, gli eccessivi lavori domestici, soprattutto per quanto riguarda le bambine, hanno contribuito ad allontanare i minori dall'istruzione scolastica. In particolare, nell'analisi effettuata da parte del Commissario per i bambini e i giovani dell'Irlanda del Nord, si può leggere che i giochi presenti nei parchi locali spesso sono stati vandalizzati e che i vetri rotti sparsi sul prato del parco lo hanno reso un luogo pericoloso in cui giocare. Anche le auto parcheggiate in strada e i vicini irritati dai giochi con la palla hanno costretto molti bambini e giovani a cercare nuovi posti dove giocare, ciò ha sollevato ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza dei bambini e dei giovani che giocano a una distanza scomoda da casa e sulla possibilità che si feriscano attraversando o giocando accanto a strade trafficate<sup>24</sup>.

Vista la diffusione di tali criticità, il Comitato ha richiesto agli Stati di stanziare maggiori risorse per la tutela dei diritti al riposo, al tempo libero e al gioco, in particolare attraverso interventi volti a rimuovere i potenziali pericoli per i bambini presenti nei centri urbani e a pianificare delle città con parchi per i bambini adatti al gioco<sup>25</sup>.

In seguito alla lettura e all'analisi del quarto e settimo principio della Dichiarazione del 1959 e dell'art. 31 della Convenzione del 1989 possiamo delineare alcune importanti caratteristiche che questi due strumenti di diritto internazionale hanno attribuito allo sport.

Come già detto in precedenza, la Dichiarazione del 1959 non tutela lo sport in un principio determinato ma lo fa attraverso due diversi principi che tutelano rispettivamente il diritto alla salute (Principio quarto) e il diritto all'educazione (Principio settimo), da ciò si può desumere che l'attività sportiva sia riconosciuta come mezzo per educare il bambino e per proteggere la sua salute. La Convenzione del 1989 è in continuità con i principi sopracitati, infatti all'interno dell'art. 31 si trovano molteplici diritti: diritto al riposo, al tempo libero, al gioco, allo svolgimento di attività ricreative e alla partecipazione ad attività culturali e artistiche, in nessuno di questi si fa menzione dello

---

<sup>24</sup> C. DAVEY, L. LUNDY, *Towards Greater Recognition of the Right to Play: An Analysis of Article 31 of the UNCRC*, in *Children & society*, Vol. 25, Oxford, 2011, p. 6.

<sup>25</sup> Committee on the rights of the child [CRC]. (2005) *General Comment No. 5 Implementing child rights in early childhood* p. 15.

sport ma risulta chiaro già dai Commenti Generali che esso sia tutelato in ciascuno di tali diritti. Di conseguenza, la tutela dello svolgimento dell'attività sportiva non è riconducibile ad un solo diritto, al contrario, per raggiungere il pieno riconoscimento del diritto allo sport, è necessario tutelate tutti i diritti già menzionati.

#### 6. *La nascita dell'Unesco: MINEPS I.*

L'analisi delle convenzioni internazionali sulla tutela dei minori del 1959 e del 1989 hanno fornito solo degli accenni più che delle vere e proprie risposte riguardo l'importanza dello sport in età infantile. Un riscontro più interessante su questo tema è stato fornito dall'Unesco che, a partire dagli anni '70, ha introdotto nuove norme per la disciplina dell'attività fisica e dello sport.

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, i Paesi che erano stati coinvolti nel conflitto avevano preso la decisione di fondare nel 1945 l'Organizzazione delle Nazioni Unite con l'obiettivo di mantenere la pace tra le grandi potenze mondiali. Negli anni seguenti sono state create specifiche agenzie delle Nazioni Unite operanti in diversi settori, in particolare nel 1946 è stata istituita l'Agenzia per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO); tale Agenzia è nata dalla consapevolezza che gli accordi politici ed economici non erano sufficienti a costruire una pace duratura, al contrario è necessario promuovere il dialogo interculturale per favorire la collaborazione tra le nazioni<sup>26</sup>.

Anche se la Costituzione dell'Unesco non menziona espressamente lo sport tra gli ambiti di competenza dell'organizzazione, tuttavia si può correttamente ritenere che esso rientri comunque negli scopi di quest'ultima siccome l'attività sportiva può avere anche una funzione educativa e l'art. 1 della Costituzione stabilisce che il fine perseguito dall'Unesco sia "il mantenimento della pace e della sicurezza rafforzando, con l'educazione, le scienze e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, allo scopo di garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a profitto di tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione..."<sup>27</sup>. Per raggiungere tale obiettivo, la Costituzione afferma che l'organizzazione "imprime vigoroso impulso all'educazione popolare e alla diffusione

---

<sup>26</sup> Unesco.it

<sup>27</sup> UNESCO, *Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura*, Londra, 1945, p. 2.



della cultura collaborando con gli Stati Membri che lo desiderano, per aiutarli a sviluppare la loro azione educatrice”<sup>28</sup>.

Tuttavia, l’Unesco ha iniziato solo a partire dalla seconda metà dagli anni ’70 a dedicarsi anche ai temi dell’educazione fisica e dello sport, infatti solo nel 1976 si è tenuta a Parigi la Prima Conferenza internazionale dei ministri e degli alti funzionari per lo sport e l’educazione fisica (MINEPS) che ha riunito i governi dei Paesi Membri, le organizzazioni intergovernative, il movimento sportivo, il mondo accademico e le organizzazioni non governative per facilitare lo scambio intellettuale e tecnico nel campo dell’educazione fisica<sup>29</sup>. Nel corso di tale Conferenza sono state adottate dall’Unesco quattordici raccomandazioni all’interno di un documento che prende il nome di MINEPS I per promuovere l’educazione fisica e lo sport ed è proprio attraverso tali raccomandazioni che sono stati introdotti nuovi standard per gli Stati Membri nell’ambito dell’educazione fisica e dello sport. Innanzitutto, la Conferenza riconosce nella prima raccomandazione che l’educazione fisica e lo sport ricoprono un ruolo importante nella formazione della gioventù e, come tali, devono occupare un posto importante nei programmi nazionali di istruzione<sup>30</sup>.

Sebbene le raccomandazioni, per loro stessa natura, non siano vincolanti per gli Stati Membri, rimangono significative soprattutto per le loro ambizioni, la Conferenza del 1976 ha posto 14 raccomandazioni, ma è in particolare nella seconda che possono essere individuati diversi obiettivi da raggiungere per gli Stati Membri ed è partendo dal loro studio che più si comprende l’importanza dei valori che tutt’ora sono trasmessi dall’educazione fisica e dallo sport.

#### *7. MINEPS I, seconda raccomandazione: gli obiettivi da raggiungere per gli Stati Membri.*

La seconda raccomandazione della Prima Conferenza raccomanda agli Stati Membri di sviluppare politiche nazionali che stabiliscano programmi di educazione fisica sia

---

<sup>28</sup> S. BASTIANON (et al); a cura di E. GREPPI e M. VELLANO, *Diritto internazionale dello sport*, 2. Ed, Torino, 2010, pp. 151-152. Vedi anche *Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura*, Londra, 1945.

<sup>29</sup> M.P. MELO, *The beginnings of sport in the UN sistem: I MINEPS (1976) and International Letter of Physical Education (1978)*, in *Education fisica y Ciencia*, 2015, Vol. 17, p. 4. Vedi anche Unesco.org, MINEPS I.

<sup>30</sup> UNESCO, *Premiere Conference Internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l’education physique et du sport, Recommendations, Recommendation No. 2*, maison de l’Unesco 5-10 avril 1976.

all'interno che all'esterno della scuola; in tale raccomandazione si possono individuare essenzialmente cinque obiettivi che gli Stati Membri devono perseguire, anche se la seconda raccomandazione segue una struttura diversa.

Il primo obiettivo da raggiungere per gli Stati Membri è “Favorire la formazione integrale dei bambini, degli adolescenti e degli adulti in vista della formazione continua”<sup>31</sup>. Per raggiungere tale obiettivo la Conferenza raccomanda agli Stati Membri di riconoscere a tutta la popolazione, in particolare ai bambini e agli adolescenti, il diritto ai benefici dell'educazione fisica e dello sport; perciò, essi devono essere inseriti nei programmi scolastici e disciplinati nelle leggi che regolano il sistema educativo di ciascun paese. Tutti gli individui infatti sono continuamente in divenire, l'educazione dura per tutto l'arco della vita e indirizza ognuno di noi verso un continuo perfezionamento che avviene anche attraverso i valori che ci vengono trasmessi. Questo processo di formazione vale anche per i contesti sportivi; infatti, i valori devono orientare lo svolgimento della pratica sportiva intesa come attività fisica per il benessere e la salute dell'individuo, sia come competizione che come spinta continua al miglioramento di se stessi<sup>32</sup>.

Il secondo obiettivo che la Conferenza ha posto agli Stati Membri è “Incoraggiare la creazione di nuove scuole che formino insegnanti, istruttori e tecnici sportivi di educazione fisica ad un livello adeguato alle possibilità e alle esigenze dello sviluppo educativo del loro Paese”<sup>33</sup>. La formazione adeguata dell'educatore in ambito sportivo è fondamentale perché egli non ha solo il compito di insegnare a praticare uno sport ma anche di orientare l'azione degli allievi trasmettendo loro dei valori. Infatti, in un sistema educativo la trasmissione dei valori che avviene tra educatore ed educando viene detta “educazione”, l'educatore sportivo deve diffondere i valori educativi dello sport, primo tra tutti è la disciplina, essa infatti permette di controllare i propri impulsi, il proprio carattere e rispettare gli impegni presi. Inoltre lo sport insegna a conoscere e gestire i propri limiti, imparare ad accettare le sconfitte e a sbagliare per poi riprendersi e ricominciare, incentivare l'autonomia e l'assunzione di responsabilità, dare valore ad ogni

---

<sup>31</sup> UNESCO, Première Conférence Internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport, *Recommandations*, Recommandation No. 2, maison de l'Unesco 5-10 avril 1976.

<sup>32</sup> D. DI PALMA, S. NAPOLITANO, *Lo sport nella dimensione educativa*, in *Giornale italiano di educazione alla salute, sport e didattica inclusiva*, 2018, Vol. 2, p. 79. Vedi anche UNESCO, Première Conférence Internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport, *Recommandations*, Recommandation No. 2, maison de l'Unesco 5-10 avril 1976.

<sup>33</sup> UNESCO, Première Conférence Internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport, *Recommandations*, Recommandation No. 2, maison de l'Unesco 5-10 avril 1976.

singolo gesto. Tali valori portano benefici in tutti gli ambiti della vita dell'individuo; infatti, chi svolge regolarmente un'attività fisica incrementa la fiducia in se stesso, nelle proprie capacità e riesce più facilmente a relazionarsi con altri soggetti, essi inoltre avranno meno possibilità di sviluppare disturbi come ansia e depressione<sup>34</sup>. Per questo la Conferenza raccomanda agli Stati Membri di creare istituti di educazione fisica che formino personale qualificato e di riconoscere agli istruttori sportivi e agli insegnanti di educazione fisica lo stesso status professionale e la stessa retribuzione e prestigio degli altri insegnanti, infatti è compito degli Stati garantire una retribuzione sufficiente agli insegnanti di educazione fisica per evitare che rinuncino alla loro professione per dedicarsi ad attività maggiormente redditizie<sup>35</sup>.

La Conferenza sottolinea ancora come i programmi per la formazione degli insegnanti dovrebbero evidenziare il ruolo dell'educazione fisica non solo nello sviluppo fisico della persona ma anche in quello intellettuale, psicologico e morale di tutti gli individui in ogni fase della loro crescita. Per questo i programmi di formazione professionale devono incoraggiare gli educatori a collegare l'educazione fisica e lo sport ad altre materie di studio come scienze, studi sociali, arti creative come musica, teatro e danza<sup>36</sup>. Chi effettua attività motoria, infatti, sviluppa anche un apprendimento critico, consegue una maturazione precoce di parametri intellettivi e maggiore prontezza nella prestazione cognitiva, inoltre lo svolgimento dell'attività fisica agevola lo sviluppo di una sana autostima e promuove il benessere mentale ad essa connesso<sup>37</sup>.

Molto spesso, però, le società sportive vedono la pratica sportiva non come un'attività inclusiva, ma solamente finalizzata all'agonismo, questa visione costringe il bambino o l'adolescente ad una brusca interruzione dell'attività fisica in un periodo cruciale per la crescita rischiando di arrecare non solo danni fisici ma anche psicologici,

---

<sup>34</sup> D. DI PALMA, S. NAPOLITANO, *Lo sport nella dimensione educativa*, in *Giornale italiano di educazione alla salute, sport e didattica inclusiva*, 2018, Vol. 2, pp. 79 ss. Vedi anche G. MADONNA, *Lo sport come strumento di supporto per i giovani*, in *Giornale italiano di educazione alla salute, sport e didattica inclusiva*, 2019, Vol. 3, pp. 24 ss.

<sup>35</sup> UNESCO, *Premiere Conference Internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport, Recommandations*, Recommandation No. 2, maison de l'Unesco 5-10 avril 1976.

<sup>36</sup> UNESCO, *Premiere Conference Internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport, Recommandations*, Recommandation No. 2, maison de l'Unesco 5-10 avril 1976.

<sup>37</sup> C. D'ALESSIO, *Epistemologia della corporeità ed educazione allo sport ed al movimento: un approccio storico, critico, euristico*, in *Formazione & Insegnamento*, 2017, Vol. 14, pp. 123 ss. Vedi anche D. DI PALMA, S. NAPOLITANO, *Lo sport nella dimensione educativa*, in *Giornale italiano di educazione alla salute, sport e didattica inclusiva*, 2018, Vol. 2, pp. 79 ss.

relazionali e sociali. Tale fenomeno è dovuto dalla scarsità di allenatori, istruttori o maestri che siano laureati in scienze motorie e quindi provvisti di competenze idonee sia a ricoprire un ruolo sportivo che, soprattutto, un ruolo educativo. Un ulteriore elemento che testimonia la scarsa formazione degli educatori è l'abbandono precoce dello sport da parte degli adolescenti; infatti, sono molti i ragazzi che lasciano l'attività sportiva perché non più stimolati con il gioco e con il divertimento ma continuamente sottoposti alla pressione della competizione agonistica e degli interessi economici<sup>38</sup>.

Terzo obiettivo posto dalla seconda raccomandazione della Conferenza è "Incoraggiare l'opinione pubblica a partecipare attivamente al sostegno e all'attuazione dei piani nazionali, promuovendo quanto più possibile la cooperazione tra le organizzazioni e le istituzioni che costituiscono l'apparato statale e la società"<sup>39</sup>.

Il quarto obiettivo invece incoraggia gli Stati Membri a "Moltiplicare e ampliare i terreni per l'educazione fisica e lo sport destinati alle scuole e all'attuazione di programmi extrascolastici, e promuovere l'uso ottimale di questi terreni e strutture, nonché delle risorse materiali e umane disponibili"<sup>40</sup>. La Conferenza ritiene che le funzioni dell'educazione fisica e dello sport non si limitino allo sviluppo fisico del bambino ma che contribuiscano anche allo sviluppo completo e armonico dell'essere umano, ecco perché raccomanda agli Stati Membri di adottare dei piani nazionali di educazione fisica e sportiva in cui si preveda il massimo utilizzo delle strutture sportive da parte degli alunni in orario scolastico e da parte delle società sportive in orario extrascolastico. Infatti, la scuola dell'obbligo fornisce al bambino le basi dell'educazione fisica generale ma altrettanto importante è l'attività sportiva facoltativa che viene svolta all'interno di club sportivi. Inoltre, qualora le infrastrutture sportive risultino carenti o non più adeguate al loro utilizzo, sono i governi degli Stati Membri che devono provvedere a finanziare la realizzazione di nuove infrastrutture<sup>41</sup>.

---

<sup>38</sup> D. DI PALMA, S. NAPOLITANO, *Lo sport nella dimensione educativa*, in *Giornale italiano di educazione alla salute, sport e didattica inclusiva*, 2018, Vol. 2, pp. 79 ss.

<sup>39</sup> UNESCO, *Premiere Conference Internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport, Recommandations*, Recommandation No. 2, maison de l'Unesco 5-10 avril 1976.

<sup>40</sup> UNESCO, *Premiere Conference Internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport, Recommandations*, Recommandation No. 2, maison de l'Unesco 5-10 avril 1976.

<sup>41</sup> UNESCO, *Premiere Conference Internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport, Recommandations*, Recommandation No. 2-3, maison de l'Unesco 5-10 avril 1976.

L'ultimo obiettivo delineato dalla Conferenza del 1976 è "Incoraggiare i mass media e i servizi nazionali di orientamento e propaganda a svolgere un'azione educativa al fine di ottenere una partecipazione massiccia, attiva e sistematica della popolazione alla pratica dell'educazione fisica e dello sport"<sup>42</sup>. Per raggiungere tale obiettivo, la Conferenza raccomanda agli Stati Membri di utilizzare i mezzi di informazione per diffondere la consapevolezza dell'importanza dell'educazione fisica e dello sport; infatti, i mass media sono uno strumento molto utile per veicolare comunicazioni su larga scala, tuttavia, quello che è accaduto, è un fenomeno del tutto diverso da quanto la Conferenza del 1976 aveva auspicato. I mass media hanno fatto crescere enormemente il pubblico degli eventi sportivi e questo ha influito sul processo di commercializzazione nello sport: i telespettatori hanno iniziato a desiderare una copertura maggiore degli eventi sportivi e, di conseguenza, le grandi emittenti televisive hanno iniziato ad acquistare i diritti televisivi ad un prezzo sempre più alto<sup>43</sup>. I mass media hanno reso lo sport più affascinante per il pubblico attraverso i replay istantanei per riproporre i punti salienti dello spettacolo, le riprese da diverse angolazioni e le inquadrature sul pubblico ma, soprattutto, i media hanno reso gli atleti delle vere e proprie celebrità ammirate e rispettate, perché il successo nella vita professionale dell'atleta genera attrattiva da parte delle persone<sup>44</sup>.

Le opinioni sugli effetti prodotti dai media sullo sport sono tutt'ora contrastanti siccome la grande attenzione mediatica riservata al mondo dello sport incoraggia il coinvolgimento attivo delle persone ed educa attraverso i principi del fair play. Tuttavia, un uso scorretto dei media nello sport può portare alla manipolazione del pubblico in modo da soddisfare gli interessi delle autorità politiche, una distorsione nella percezione della realtà e un impatto negativo sui bambini<sup>45</sup>.

All'interno del MINEPS I la Conferenza introduce anche una serie di raccomandazioni rivolte all'Unesco per la creazione di un Comitato Intergovernativo per l'Educazione Fisica e lo Sport (CIGEPS), per l'istituzione di un Fondo internazionale per

---

<sup>42</sup> UNESCO, *Premiere Conference Internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'education physique et du sport, Recommendations*, Recommendation No. 2, maison de l'Unesco 5-10 avril 1976.

<sup>43</sup> Le reti televisive americane pagarono 390.000 dollari al CIO per i diritti televisivi dei Giochi Olimpici di Roma nel 1960 contro i 715 milioni di dollari spesi nel 2000 per i Giochi Olimpici di Sidney. Da D. ROWE, *Sport, Culture and Media*, 2nd ed, Open University Press, 2004, p. 75.

<sup>44</sup> Z. DZIUBINSKI et al. *Mass Media and Professional Sport*, in *Baltic journal of health and physical activity*, Vol. 4, Varsavia, 2012, pp. 284 ss.

<sup>45</sup> Z. DZIUBINSKI et al. *Mass Media and Professional Sport*, in *Baltic journal of health and physical activity*, Vol. 4, Varsavia, 2012, pp. 284 ss.

lo sviluppo dell'educazione fisica e dello sport (FIDEPS) e soprattutto raccomanda all'Unesco di sviluppare e promulgare una Carta internazionale per l'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport<sup>46</sup>.

#### 8. *Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport 1978.*

La Carta è stata adottata il 21 novembre 1978 dalla ventesima Conferenza Generale dell'Unesco ed era costituita da un preambolo e dieci articoli, nel corso della ventiseiesima sessione della Conferenza Generale nel 1991 è stato modificato interamente l'art. 7 della Carta per introdurre una maggior tutela dei valori etici e morali nell'ambito dell'educazione fisica e dello sport. Il testo della Carta attualmente in vigore è, invece, una versione adottata nel 2015 ed è composta da dodici articoli che non stravolgono il contenuto della Carta precedente, ma introducono principi universali quali la parità di genere, la non discriminazione e l'inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport<sup>47</sup>.

I lavori preparatori per la realizzazione della Carta avevano avuto inizio nel 1977, in particolare il Direttore Generale dell'Unesco aveva presentato al Comitato Intergovernativo Provvisorio due ipotesi riguardo le modalità di redazione della Carta: uno strumento internazionale come una convenzione o raccomandazione che stabilisse principi e norme nell'ambito dell'educazione fisica e dello sport, oppure una dichiarazione formale. La prima proposta (ipotesi A) prevedeva la realizzazione di uno strumento formale come una raccomandazione che enunciasse principi e norme alla quale gli Stati Membri avrebbero dovuto dare attuazione a livello nazionale, oppure una convenzione internazionale che stabilisse obblighi specifici per gli Stati Membri<sup>48</sup>. L'ipotesi A è stata scartata dal momento che le procedure previste dall'art. 4, par. 4 della Costituzione dell'Unesco per la redazione di entrambi gli strumenti sarebbero risultate eccessivamente gravose per gli Stati Membri<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> UNESCO, *Premiere Conference Internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'education physique et du sport, Recommendations*, Recommendation No. 10, maison de l'Unesco 5-10 avril 1976.

<sup>47</sup> UNESCO, *International Charter of Physical Education and Sport*, in *programme and meeting document*, 1993. Vedi anche Unesco.it, *Carta Internazionale per l'Educazione Fisica l'Attività Fisica e lo Sport 1978*.

<sup>48</sup> UNESCO, *Interim Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport, Director-General's proposals with a view to the drawing up of a draft International Charter of Physical Education and sport*, Paris, 1977.

<sup>49</sup> UNESCO, *Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura*, Londra, 1945, art. 4, par. 4: "Qualora si pronuncii sull'adozione di progetti da sottoporre agli Stati Membri, la Conferenza generale deve distinguere tra le raccomandazioni agli Stati Membri e le convenzioni

La seconda proposta del Direttore Generale (ipotesi B) prendeva in considerazione la possibilità di redigere una carta in forma di dichiarazione formale, infatti la preparazione di un testo di questo tipo non avrebbe dovuto sottostare ad alcuna regola speciale, quindi la procedura per la sua realizzazione sarebbe potuta essere più semplice e rapida rispetto a quella della prima proposta. Alla luce di quanto illustrato, il Comitato Intergovernativo Provvisorio ha deciso di redigere la Carta nella forma di una dichiarazione e di istituire un apposito Gruppo di Lavoro composto da alcuni rappresentanti degli Stati Membri per preparare un progetto preliminare<sup>50</sup>.

La Carta, essendo una dichiarazione, non poteva avere un'efficacia giuridicamente vincolante per gli Stati Membri, ad ogni modo essa ha comunque potuto produrre un'influenza significativa grazie alle molte azioni intraprese dagli Stati Membri per la diffusione e l'applicazione della Carta all'interno delle associazioni sportive, i Comitati Olimpici Nazionali, le scuole e le organizzazioni degli studenti e degli insegnanti. In questo senso si può citare l'impegno dell'Ufficio del Segretario di Stato per lo Sport, l'Educazione Fisica e la Ricreazione della Repubblica Dominicana che ha stampato 10.000 copie della Carta per distribuirle a club e associazioni sportive, scuole o altre istituzioni interessate alle attività sportive<sup>51</sup>.

Per quanto riguarda il contenuto della Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport del 1978, il primo articolo qualifica il diritto alla pratica dell'educazione fisica e dello sport come un diritto fondamentale non solo dei minori, ma di ogni individuo, indipendentemente dall'età o dalle caratteristiche fisiche. In questo senso, il diritto all'educazione fisica e allo sport va riconosciuto come un'estensione importante dei diritti contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, in particolare degli articoli che parlano del diritto al riposo e del tempo libero (art. 24), il diritto all'istruzione (art. 26) e il diritto alla partecipazione ad attività culturali (art.

---

internazionali da ratificare da detti Stati. Nel primo caso, basta la semplice maggioranza; nel secondo, è richiesta la maggioranza di due terzi. Ciascuno degli Stati Membri sottoporrà le raccomandazioni o le convenzioni alle autorità nazionali competenti entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza generale durante la quale sono state adottate”.

<sup>50</sup> UNESCO, Interim Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport, *Director-General's proposals with a view to the drawing up of a draft International Charter of Physical Education and Sport*, Paris, 1977. Vedi anche UNESCO, Interim Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport, *Report of the Working Group to prepare an International Charter of Physical Education and Sport*, Paris, 1978.

<sup>51</sup> UNESCO, Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport, *Dissemination and application of the International Charter of Physical Education and Sport*, Paris, 1981.



27)<sup>52</sup>. Dunque, anche se la Carta non è vincolante per gli Stati Membri, questo non vuol dire che vada sottovalutata, essa infatti resta comunque espressione del consenso della comunità internazionale per quanto riguarda il ruolo che meritano di ricoprire lo sport e l'educazione fisica nello sviluppo della persona<sup>53</sup>.

La Carta del 1978, negli articoli successivi, riprende in parte le riflessioni contenute nelle raccomandazioni del MINEPS I: sollecita gli sforzi per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole secondo programmi nazionali adeguati e da parte di personale qualificato, incentiva la creazione di strutture sportive sia per le scuole che per il tempo libero, incoraggia la raccolta e diffusione di informazioni contenute in ricerche e valutazioni, riconosce l'importanza del supporto dei mass media.

Anche la Carta, come il MINEPS I, riconosce allo sport innanzitutto un ruolo chiave per l'educazione dei ragazzi, ma al di là di questo, la Carta fa molti passi avanti rispetto al MINEPS I perché pone all'art. 10 un obiettivo molto più grande che esula dall'ambito educativo: la cooperazione internazionale per il mantenimento di una pace duratura<sup>54</sup>. Tale articolo si rivolge, appunto, a tutte le agenzie, governative e non governative nazionali e internazionali, per incoraggiarle ad una stretta collaborazione attraverso linguaggio universale dell'educazione fisica e dello sport al fine di perseguire una pace duratura. D'altra parte, l'Unesco è stata costituita con l'obiettivo di facilitare i mezzi di comunicazione tra i popoli e di promuovere la reciproca comprensione, lo si può dedurre anche dalla lettura del preambolo della Costituzione dell'Unesco in cui si afferma che "Poiché le guerre nascono nello spirito degli uomini, è nello spirito degli uomini che

---

<sup>52</sup> UNESCO INSTITUTE FOR EDUCATION, *Unesco's Decade of Commitment to Physical Education and Sport*, in *International review of education*, Vol. 35, No. 1, 1989, p. 99-102.

<sup>53</sup> S. BASTIANON (et al); a cura di E. GREPPI e M. VELLANO, *Diritto internazionale dello sport*, 2. Ed, Torino, 2010, p. 152. Vedi anche P. JACQ, *Les structures*, Chapitre 1, in P. COLLOMB (ed.), *Sport, droit et relations internationales*, Paris, 1988, pp. 1 ss.

<sup>54</sup> Con la modifica della Carta nel 1991 è stata modificata anche la numerazione degli articoli, quindi il contenuto dell'articolo 10 della Carta del 1978 si può trovare all'art. 11 della Carta del 1991 e nella versione attuale del 2015: "11.1 Lo sport per le iniziative di sviluppo e pace dovrebbe essere finalizzato ad eliminare la povertà, così come a rafforzare la democrazia, i diritti umani, la sicurezza, la cultura della pace e della non violenza, il dialogo e la risoluzione dei conflitti, la tolleranza e la non discriminazione, l'inclusione sociale, la parità di genere, lo stato di diritto, la sostenibilità, la consapevolezza ambientale, la salute, l'istruzione e il ruolo della società civile.

11.2 Lo sport per le iniziative di sviluppo e pace dovrebbe essere promosso e utilizzato per sostenere la prevenzione dei conflitti, gli interventi nel post-conflitto e nel post-disastro, la costruzione della comunità, l'unità nazionale, e altri sforzi che contribuiscono al funzionamento efficace della società civile e agli obiettivi di sviluppo internazionali.

11.3 Lo sport per iniziative di sviluppo e pace dovrebbe essere inclusivo, attento alle questioni di cultura, genere, età, disabilità e comprendere severi meccanismi di monitoraggio e valutazione. Dovrebbe incoraggiare la partecipazione locale ai progetti e incarnare gli stessi principi di sostenibilità e di integrità come le altre iniziative di educazione fisica, attività fisica e sport".



devono essere poste le difese della pace; che la reciproca incomprensione dei popoli è sempre stata, nel corso della storia, l'origine dei sospetti e della diffidenza tra le nazioni, per cui i dissensi sono troppo spesso degenerati nella guerra”<sup>55</sup>.

Anche oggi lo sport è considerato un terreno privilegiato per il mantenimento della pace grazie agli ideali che trasmette; per questo nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile gli Stati Membri delle Nazioni Unite enfatizzano il ruolo dello sport come strumento essenziale per lo sviluppo e la pace (Sport for Development and Peace, SDP) attraverso programmi che includono la costruzione della pace, la risoluzione dei conflitti, l'emancipazione delle donne, la tutela della salute, la riduzione della criminalità e la promozione dell'istruzione, dell'occupazione e della formazione<sup>56</sup>.

A questo punto, viene spontaneo osservare come la concezione dello sport si sia evoluta enormemente, infatti si è passati da una nozione generica di sport come “svago” riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959, diventando poi “attività ricreativa” nella Convenzione del 1989, per finire con il riconoscimento dell'educazione fisica e dello sport come strumento per l'educazione del minore e il mantenimento della pace negli anni '70. Purtroppo però, per quanto la considerazione dell'attività sportiva sia maturata negli anni tanto da perseguire scopi elevatissimi, lo sport resta comunque uno strumento, perciò, se utilizzato nel modo sbagliato, può portare a conseguenze dannose. Infatti, soprattutto in passato, lo sport è stato ostacolato nello svolgimento della sua funzione pacificatrice da rivalità nazionali che hanno trasformato la competizione sportiva tra atleti di livello agonistico in una contrapposizione tra due Paesi e tra due modelli sociali il cui scopo era quello di veder trionfare una bandiera o una concezione del mondo<sup>57</sup>. È in questo clima di intolleranza, di esacerbato sciovinismo e di recrudescenza del nazionalismo che nella maggior parte dei paesi comunisti si sono diffuse scuole sportive speciali con l'obiettivo di individuare potenziali campioni in tenera età e sottoporli a programmi di allenamento intensivo precoce. Le prime scuole sono nate nella Repubblica Democratica Tedesca (1949) e successivamente in Unione Sovietica (1961) ma è dagli anni '70 che il fenomeno ha iniziato ad assumere maggiore

---

<sup>55</sup> S. BASTIANON (et al); a cura di E. GREPPI e M. VELLANO, *Diritto internazionale dello sport*, 2. Ed, Torino, 2010, p. 164. Vedi anche M. TORRELLI, *Vers une reconnaissance internationale d'un droit au sport*, in P. COLLOMB (ed), *Sport, droit et relations internationales*, Paris, 1988, pp. 261 ss.

<sup>56</sup> R. GIULIANOTTI et al. *Sport for development and peace and the environment: The case for policy, practice, and research*, in *Sustainability*, 2018, Vol. 10, pp. 2241 ss. Vedi anche United Nations.org, Sport for Development and Peace.

<sup>57</sup> P. MILZA, *Sport et relations internationales*, in *Relations Internationales*, 1984, Vol. 38, p. 157.

rilevanza anche a livello mondiale influenzando anche le grandi potenze occidentali che erano coinvolte nella Guerra Fredda.

Per vincere, quindi, gli allenatori avevano sviluppato programmi di formazione sportiva professionistica per atleti sempre più giovani e appositamente selezionati per essere trasformati in campioni. Solamente dopo la caduta dell'Unione Sovietica sono stati scoperti e messi in discussione i metodi di allenamento a cui erano sottoposti gli atleti, soprattutto per quanto riguarda l'impatto sullo sviluppo dei bambini; tali metodi, infatti, arrivavano persino a comprendere il doping forzato e l'allontanamento dei giovani atleti dalla propria famiglia. Solamente dopo il crollo dell'Unione Sovietica gli studiosi hanno acquisito consapevolezza riguardo gli abusi e le numerose violazioni dei diritti umani a cui erano sottoposti i minori che praticavano sport ad alto livello, per questo si è riconosciuta la necessità di introdurre nuove tutele per i bambini e gli adolescenti che erano sottoposti a programmi di allenamento intensivo<sup>58</sup>.

Allo stesso tempo, alla fine degli anni '70 il mondo dello sport ha dovuto affrontare continui episodi di violenza, soprattutto negli stadi di calcio, così come l'uso del doping da parte degli atleti e la politicizzazione estrema dello sport, anche se le origini di questi mali erano estranee allo sport<sup>59</sup>. Per contrastare queste minacce, nel 1987 sono stati condotti degli studi multidisciplinari dall'Unesco, in cooperazione con varie organizzazioni non governative, per individuare le giuste misure di contrasto a tali pericoli da introdurre all'interno della Carta. Dunque, a seguito di un forte dibattito, la Conferenza Generale dell'Unesco, alla ventiseiesima sessione nel 1991, ha modificato l'art. 7 della Carta per aggiungere la tutela dei valori etici e morali dell'educazione fisica e dello sport.

#### *9. Modifica dell'art. 7 della Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport 1991.*

La modifica dell'art. 7 della Carta è particolarmente significativa perché intende far fronte ai diversi mali sopraindicati che sempre più di frequente colpiscono il mondo dello sport, nello specifico l'art. 7 del 1991 concentra i suoi sforzi per contrastare quattro fattori

---

<sup>58</sup> P. DAVID, *Human rights in youth sport*, Londra e New York, 2005, p. 16-17.

<sup>59</sup> M. TORRELLI, *Vers une reconnaissance internationale d'un droit au sport*, in P. COLLOMB (ed), *Sport, droit et relations internationales*, Paris, 1988, p. 276.

che mettono a rischio i valori posti a fondamento dello sport: la violenza, il doping, la pressione psicologica e la specializzazione precoce dei bambini in un solo sport<sup>60</sup>.

*9.1 Studio multidisciplinare sulle origini e sulle forme della violenza nello sport: la prevenzione della violenza nelle attività sportive (1987).*

Gli organi dell'Unesco si sono mossi per prevenire e contrastare la violenza durante gli eventi sportivi a seguito di una tragedia avvenuta allo stadio Heysel di Bruxelles il 29 maggio 1985 poco prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool in cui le critiche condizioni del cemento dello stadio, insieme allo scarso controllo della folla sugli spalti, causarono 39 morti e più di 600 feriti<sup>61</sup>. La violenza di quel giorno ha prepotentemente scosso l'opinione pubblica di tutto il mondo perché è stata trasmessa in diretta da 60 reti televisive e testimoniata da 200 milioni di telespettatori, in conseguenza di tale episodio il Consiglio Esecutivo dell'Unesco ha richiesto al Direttore Generale di avviare uno studio multidisciplinare sulle origini e sulle forme di violenza nello sport. Lo studio è stato effettuato attraverso la consultazione di esperti di vari settori allo scopo di rintracciare le cause e le conseguenze della violenza, esso ha avuto luogo presso la sede dell'Unesco l'1 e il 2 dicembre 1986 e l'anno seguente è stato presentato al Consiglio

---

<sup>60</sup> Testo art. 7 del 1991: “7.1 Lo sport di alto livello e lo sport praticato da tutti devono essere tutelati da ogni abuso. I gravi pericoli con cui fenomeni come la violenza, il doping e gli eccessi commerciali ne minacciano i valori morali, l'immagine e il prestigio ne pervertono la natura stessa e ne modificano la funzione educativa e di promozione della salute. Le autorità pubbliche, le associazioni sportive di volontariato, le organizzazioni non governative specializzate, il Movimento Olimpico, gli educatori, i genitori, le società di tifoseria, gli allenatori, i dirigenti sportivi e gli stessi atleti devono unire i loro sforzi per eliminare tali mali. I media hanno un ruolo speciale da svolgere, in conformità con l'Articolo 8, nel sostenere e diffondere informazioni su questi sforzi.

7.2 Deve essere assegnato un posto di rilievo nei programmi di attività educative basate sui valori dello sport e sulle conseguenze delle interazioni tra sport, società e cultura.

7.3 È importante che tutte le autorità sportive e gli sportivi siano consapevoli dei rischi per gli atleti, e più in particolare per i bambini, derivanti da allenamenti precoci e inappropriati e da pressioni psicologiche di ogni tipo.

7.4 Non dovrà essere risparmiato alcuno sforzo per evidenziare gli effetti dannosi del doping, dannoso per la salute e contrario all'etica sportiva, o per tutelare la salute fisica e mentale degli atleti, le virtù del fair play e della competizione, l'integrità della comunità sportiva e i diritti dei partecipanti in esso a qualsiasi livello. È fondamentale che la lotta contro il doping ottenga il sostegno delle autorità nazionali e internazionali a vari livelli, e dei genitori, degli educatori, dei medici, dei media, degli allenatori, dei dirigenti sportivi e degli stessi atleti, affinché rispettino i principi enunciati nei testi esistenti e, più in particolare, nella Carta Olimpica Internazionale contro il doping nello sport. A tal fine, una politica armonizzata e concertata deve guidarli nella preparazione e nell'applicazione delle misure antidoping e dell'azione educativa da intraprendere”.

<sup>61</sup> [saladellamemoriaheysel.it](http://saladellamemoriaheysel.it)

Esecutivo affinché potesse decidere quali misure adottare per prevenire la violenza nello sport<sup>62</sup>.

Tali studi intendevano precisare innanzitutto una distinzione tra la violenza commessa dagli atleti nello svolgimento dell'attività sportiva e quella durante gli eventi sportivi da parte degli spettatori. Nel primo caso, gli studiosi avevano sottolineato come la violenza del gioco, la tattica utilizzata e gli scontri diretti sul campo non fossero più così intensi come in passato siccome lo sport moderno tendeva a limitare l'aggressività attraverso regole stringenti e il rispetto per l'avversario. Il quadro si diventava più complicato facendo riferimento al secondo caso sopraindicato, infatti la violenza tra gli spettatori poteva assumere varie forme in relazione al tipo di sport che veniva praticato. Il calcio era considerato senza dubbio il più colpito dalla violenza che si verificava intorno allo sport anche se non era lo sport di squadra più duro, la maggioranza dei tifosi rimaneva pacifica e non violenta, ma alcuni gruppi marginali utilizzavano la comunità calcistica per dare libero sfogo alla propria aggressività sia fisica che verbale dentro e intorno al campo da calcio. L'aggressività degli spettatori dipendeva, secondo lo studio, da diversi fattori che tuttavia non erano in grado di determinare con precisione le cause ultime della violenza nello sport<sup>63</sup>, ad ogni modo, in conclusione di tale analisi, sono stati indicati nel documento gli strumenti da adottare per contrastare la violenza nello sport. Il primo strumento indicato come di fondamentale importanza era prevenire i comportamenti aggressivi nello sport attraverso l'educazione nelle scuole e nelle università che sono i luoghi in cui meglio si possono trasmettere i valori dello sport. Inoltre, la Carta Internazionale per l'Educazione fisica, l'Attività fisica e lo Sport dovrebbe essere attuata con ogni mezzo disponibile e implementata per evitare e contrastare la violenza nello sport.

In conclusione, il documento risulta di grande rilievo perché ha permesso agli Stati Membri di comprendere la necessità di intervenire al più presto per contrastare la violenza nello sport in modo da coordinare le azioni relative all'istruzione e alla cultura, questo infatti è stato uno dei temi centrali trattati nel corso della Seconda Conferenza

---

<sup>62</sup> UNESCO, Executive Board, 122nd session, *Education for and by sport: the prevention of violence in sport activities*, Paris and Sofia, 1985. Vedi anche UNESCO, Executive Board, 126th session, *A Multidisciplinary study of the origins and forms of violence in sports activities, and in particular its social and educational aspects, together with appropriate remedial action*, Paris, 1987.

<sup>63</sup> La violenza sugli spalti degli stadi è stimolata dalla situazione di folla che indebolisce la responsabilità individuale e garantisce l'anonimato, dall'ammassamento degli spettatori in piedi così come dal rumore, dai petardi, dagli altoparlanti e i cori. Inoltre, alcuni episodi di violenza sono provocati dal panico in seguito ad incidenti che hanno colpito gli impianti sportivi che non erano stati correttamente progettati.

Internazionale dei ministri e degli alti funzionari per lo sport e l'attività fisica del 1988 (MINEPS II) che ha portato ad introdurre un riferimento alla lotta alla violenza nello sport nell'art. 7 della Carta nel 1991<sup>64</sup>.

### *9.2 La lotta contro il doping nello sport.*

La Conferenza Generale dell'Unesco nella sua venticinquesima sessione nel 1989 ha adottato la Risoluzione 1.19 con cui ha invitato il Direttore Generale ad impegnarsi su due fronti per contrastare il doping nello sport: (c) includere nella Carta un riferimento specifico alla lotta al doping e (d) considerare la possibilità di promuovere la realizzazione di uno strumento internazionale contro il doping nello sport<sup>65</sup>. Il Comitato Intergovernativo, durante la fase di discussione nella sua settima sessione a Ottawa nel 1990, ha preso in considerazione la proposta di revisione della Carta per raggiungere il primo dei due obiettivi, cioè introdurre un riferimento al contrasto al doping. La maggior parte dei delegati che sono intervenuti sul processo di revisione della Carta hanno sottolineato la necessità di ricorrere a tutti i mezzi possibili per eliminare il doping nello sport, in particolare per incoraggiare i giovani a partecipare alle competizioni sportive e per tutelarli dai rischi connessi alla prematura specializzazione e formazione precoce. Nel corso della sessione del Comitato Intergovernativo sono state proposte cinque bozze di raccomandazione che sono state condensate nella Raccomandazione 7 che conteneva la bozza di emendamento dell'art. 7 della Carta, tale raccomandazione è stata successivamente approvata a conclusione del dibattito<sup>66</sup>.

Infine, nella ventiseiesima Conferenza Generale dell'Unesco del 1991, è stata riconosciuta nella Carta la necessità di contrastare con ogni mezzo gli effetti dannosi del doping, esso infatti costituisce una minaccia per la salute degli atleti così come per i valori etici dello sport; per raggiungere tale obiettivo l'art. 7 della Carta fa un riferimento diretto alla Carta olimpica contro il doping nello sport che era stata approvata dal CIO nel 1988.

---

<sup>64</sup> UNESCO, Executive Board, 126th session, *A Multidisciplinary study of the origins and forms of violence in sports activities, and in particular its social and educational aspects, together with appropriate remedial action*, Paris, 1987.

<sup>65</sup> UNESCO, General Conference, 25th session, *Records of the General Conference, Vol. 1, Resolutions*, Paris, 1989, p. 90.

<sup>66</sup> UNESCO, Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport, 7th session, *Final Report*, Ottawa, 1990, p. 9-10. Vedi anche UNESCO, General Conference, 26th session, *Proposal to include in the International Charter of Physical Education and Sport provisions designed to avert the dangers and harmful influences which are a threat to sport report by the Director General*, Paris, 1991, p. 2-3.

D'altro canto, in osservanza della Risoluzione 1.19, solo nel 1993 il Direttore Generale ha sottoposto alla Conferenza Generale, in preparazione della sua ventisettesima sessione, uno studio sulla creazione di un nuovo strumento internazionale per contrastare il doping nello sport, questo infatti era il secondo obiettivo che era stato prefissato durante la venticinquesima Conferenza nel 1989. Lo studio intende inquadrare in maniera molto ampia il fenomeno del doping, per questo non si concentra esclusivamente sul doping praticato dagli atleti d'élite ma si sofferma in particolare sugli effetti dannosi prodotti dalle sostanze dopanti sui minori e i possibili effetti dannosi sulla loro salute. Pertanto, il doping viene definito come l'uso di un qualsiasi stimolante, sia da parte di atleti professionisti che di bambini in età scolare, allo scopo di migliorare le prestazioni sportive. Dunque, da un lato, il doping praticato da atleti professionisti compromette l'immagine dello sport, dall'altro pone a rischio la salute di chi ne fa uso, soprattutto se si tratta di atleti di minore età. Infatti, lo studio sottoposto dalla Conferenza Generale riporta i risultati ottenuti da una ricerca condotta nella città di Londra, nella provincia dell'Ontario in Canada, la quale ha dimostrato che un numero significativo di bambini delle scuole secondarie aveva fatto uso di steroidi anabolizzanti e il 70% di questi era consapevole dell'incremento delle prestazioni sportive prodotto da tali sostanze mentre il 4,5% degli atleti delle scuole secondarie ha ammesso di fare uso di sostanze dopanti. Secondo uno studio australiano è emerso invece come la pratica del doping non fosse diffusa solo tra gli atleti di alto livello ma colpisse anche i bambini più piccoli, i quali facevano uso di sostanze dopanti anche quando non erano coinvolti in competizioni sportive e in determinati casi erano degli adulti a somministrare tali sostanze al bambino con l'approvazione degli stessi genitori<sup>67</sup>.

Il problema dell'utilizzo di sostanze e metodi artificiali per aumentare le prestazioni sportive è dunque un fenomeno sociale prima ancora che sportivo che coinvolge tutte le fasce della popolazione. In ogni caso, è proprio dal mondo dello sport che tale problema si è fatto maggiormente sentire, infatti a partire dagli anni Sessanta è stata posta maggiore attenzione sulle morti dovute all'abuso di sostanze dopanti, come quella del ciclista danese Jensen alle Olimpiadi di Roma nel 1960, del ciclista inglese Simpson nel Tour de France del 1967 e del calciatore francese Quadri nel 1968 che hanno contribuito a destare

---

<sup>67</sup> UNESCO, General Conference, *Study on the technical and legal aspects of the desirability of developing a new international instrument to combat doping in sport, covering education, prevention, co-operation and information*, Paris, 1993, p. 2.

l'opinione pubblica<sup>68</sup>. In seguito a questi eventi, infatti, alcuni paesi europei hanno adottato leggi nazionali contro il doping, tuttavia esse non erano sufficienti a contrastare il fenomeno del doping dal momento che non prevedevano misure detentive per i trasgressori ma solamente delle sanzioni pecuniarie<sup>69</sup>. Stando così le cose, si sono resi necessari interventi a livello internazionale per elaborare misure di contrasto al doping più efficaci. Il primo ad intervenire in materia è stato il Consiglio d'Europa che dal 1966 ha adottato diverse risoluzioni fino ad arrivare alla Convenzione europea contro il doping nello sport del 1989 che ha lo scopo di ridurre e, in seguito, eliminare il doping, soprattutto in seguito alla diffusione dell'uso di sostanze dopanti in nuovi sport e tra sportivi sempre più giovani<sup>70</sup>.

Sia la Carta olimpica internazionale contro il doping nello sport del 1988 che la Convenzione europea contro il doping nello sport del 1989 potevano essere considerati sino a quel momento gli strumenti più significativi per la lotta al doping, tuttavia, per diversi motivi, nessuno di essi era vincolante a livello internazionale. Infatti, la Carta olimpica contro il doping nello sport poteva applicarsi solamente agli sport olimpici e si limitava ad affermare il rispetto per i principi etici mentre la Convenzione Europea contro il doping nello sport, per quanto fosse aperta alla ratifica anche da parte di altri paesi non europei, la sua portata continuava ad essere essenzialmente europea. Proprio a considerazione di ciò il Direttore Generale dell'Unesco ha sottoposto alla Conferenza Generale, nel corso della sua ventisettesima sessione, lo studio riguardo la possibilità per l'Unesco di introdurre un nuovo strumento per la lotta al doping di livello internazionale che tenesse in considerazione anche l'educazione e l'istruzione come mezzi per combattere il doping oltre ai controlli e alle sanzioni<sup>71</sup>.

Alla centoquarantunesima sessione del Comitato Esecutivo diversi membri hanno sottolineato l'importanza di un intervento dell'Unesco per contrastare il doping già attraverso l'educazione dei bambini, ma in molti hanno manifestato la loro contrarietà alla realizzazione di un nuovo strumento internazionale dell'Unesco contro il doping nello sport ritenendo che fosse sufficiente sollecitare gli Stati Membri ad aderire agli

---

<sup>68</sup> E. LUBRANO, L. MUSUMARRA, *Diritto dello Sport*, Roma, 2017, p. 364.

<sup>69</sup> UNESCO, General Conference, *Study on the technical and legal aspects of the desirability of developing a new international instrument to combat doping in sport, covering education, prevention, co-operation and information*, Paris, 1993, p. 3.

<sup>70</sup> E. LUBRANO, L. MUSUMARRA, *Diritto dello Sport*, Roma, 2017, p. 366.

<sup>71</sup> UNESCO, General Conference, *Study on the technical and legal aspects of the desirability of developing a new international instrument to combat doping in sport, covering education, prevention, co-operation and information*, Paris, 1993, p. 5-6.



strumenti già esistenti. Per questi motivi la Conferenza Generale, alla sua ventisettesima sessione, ha concluso che non fosse necessario per l'Unesco adottare uno strumento internazionale che prevedesse nuovi standard per la lotta al doping nello sport<sup>72</sup>. Soltanto successivamente la Conferenza Generale dell'Unesco, nel corso della sua trentatreesima sessione nel 2005, è intervenuta per adottare una Convenzione internazionale contro il doping nello sport.

### *9.3 I rischi per gli atleti derivanti dalle pressioni psicologiche.*

Il penultimo aspetto su cui l'art. 7 della Carta intende porre l'attenzione è la pressione psicologica a cui rischiano di essere sottoposti i bambini che praticano sport; la pressione psicologica, in questo caso, non è solo legata alle aspettative riguardanti la prestazione agonistica che ogni giovane atleta tende a porre su se stesso ma dipende anche da altri fattori che provengono dall'esterno. Inoltre, la giovane età degli atleti li rende sprovvisti delle difese necessarie per affrontare tale pressione e ciò può condurli a compiere scelte con conseguenze disastrose per la loro salute. Questo è ciò che è accaduto a Taylor Hooton, un giocatore di baseball morto suicida nel 2003 all'età di 17 anni a causa della profonda depressione in cui era caduto a seguito dell'interruzione improvvisa dell'assunzione di steroidi anabolizzanti. Taylor aveva iniziato ad assumere steroidi all'età di 16 anni quando il suo allenatore gli aveva detto che solo diventando più forte sarebbe salito nelle classifiche della squadra, questo dato dimostra come il problema del doping nello sport sia inscindibilmente legato con la pressione per la prestazione sportiva a cui sono sottoposti i bambini e i ragazzi ancora in età scolare<sup>73</sup>.

Possono esserci essenzialmente tre fattori in grado di spingere i giovani atleti, soprattutto in fase adolescenziale, ad assumere sostanze dopanti: gli allenatori, i genitori e i compagni. Durante l'adolescenza, i ragazzi vedono i loro allenatori come i punti di riferimento più importanti e sono portati a dare ascolto ai loro consigli, quindi, qualora fosse il loro stesso allenatore ad incoraggiarli ad assumere sostanze proibite per migliorare le proprie prestazioni, probabilmente si lascerebbero facilmente convincere, soprattutto nei casi in cui si sia instaurato un forte legame di fiducia tra allenatore e atleta.

---

<sup>72</sup> UNESCO, General Conference, *Study on the technical and legal aspects of the desirability of developing a new international instrument to combat doping in sport, covering education, prevention, co-operation and information*, Paris, 1993, p. 7. Vedi anche UNESCO, General Conference, 27th session, *Records of the General Conference, Vol. 1, Resolutions*, Paris, 1993, p. 71.

<sup>73</sup> M. WON, *Dying to be perfect*, in *The UNESCO Courier, Sports: winning at any costs?*, 2006, p. 8-9.



D'altra parte, l'allenatore potrebbe anche solo inconsapevolmente influenzare l'atleta a ricorrere al doping, infatti il consiglio da parte dell'allenatore di aumentare il proprio peso durante il periodo di off-season potrebbe essere frainteso dall'atleta, egli infatti potrebbe interpretare tale consiglio come un suggerimento a ricorrere al doping<sup>74</sup>.

In aggiunta, i ragazzi sono suscettibili anche all'influenza esercitata dai loro genitori che, nella maggior parte dei casi, supportano i propri figli nello svolgimento dell'attività sportiva, ma allo stesso tempo potrebbero anche permettere loro di fare uso di sostanze qualora si trattasse di ottenere una borsa di studio per l'università. Infine, gli stessi compagni di allenamento possono incoraggiare gli atleti più piccoli a fare uso di sostanze dopanti, infatti i giovani atleti sono sempre portati a seguire l'esempio dei più grandi, quindi, se costoro già fanno uso di doping, facilmente i più piccoli li imiteranno<sup>75</sup>.

Le pressioni psicologiche esercitate sull'atleta non conducono solo all'utilizzo di sostanze per migliorare le prestazioni fisiche, al contrario capita sicuramente più di frequente che le pressioni dell'allenatore e dei familiari conducano non solo i ragazzi ma anche i bambini a sentire l'attività sportiva come un peso più che un piacere. I genitori, chiaramente, desiderano sempre che loro figlio abbia successo, ma anche il denaro che le famiglie spendono per lo svolgimento dell'attività sportiva può diventare un fattore determinante, capace acuire la pressione esercitata sul bambino. Infatti, gli adulti e i bambini sono spinti da diversi fattori di motivazione, soprattutto per i bambini, ma anche per gli adolescenti, è molto più importante il divertimento e la partecipazione al gioco piuttosto che la vittoria; quindi, per costoro è più importante giocare con una squadra perdente piuttosto che vincere con una squadra ma stando seduto in panchina. Al contrario per i genitori, che investono molto per permettere a loro figlio di praticare uno sport, conta molto di più la vittoria e il rendimento del figlio, questo porta ad una grande delusione qualora tale rendimento non dovesse arrivare<sup>76</sup>. A causa di questa pressione, il bambino inizia ad avvertire un legame tra le sue prestazioni sportive e l'affetto dimostrato dai suoi genitori, perciò egli teme i propri fallimenti in ambito sportivo perché ritiene che possano avere come conseguenza il venir meno dell'amore da parte dei suoi genitori, per questo

---

<sup>74</sup> G. L. GAA et al, *Prevalence of anabolic steroid use among Illinois high school students*, in *Journal of Athletic Training*, Vol. 29, No. 3, 1994, p. 221. Vedi anche V. G. STILGER et al, *Anabolic-androgenetic steroid use among high school football players*, in *Journal of Community Health*, Vol. 24, No. 2, 1999, p. 141.

<sup>75</sup> A. J. NICHOLLS et al, *Coach perceptions of performance enhancement in adolescence: The sport drug control model for adolescent athletes*, in *Performance Enhancement & Health*, Vol. 3, 2015, p. 98-99.

<sup>76</sup> P. DAVID, *Children's rights and sports, young athletes and competitive sports: exploit and exploitation*, in *The International Journal of Children's Rights*, 1999, Vol. 7, p. 62.

motivo il bambino tende a divertirsi sempre meno nel praticare l'attività sportiva, quindi ad impegnarsi meno e infine ad abbandonare lo sport<sup>77</sup>.

D'altro canto, anche gli allenatori in determinate circostanze contribuiscono a generare situazioni di stress eccessivo e a creare un ambiente sportivo sgradevole per i loro atleti. I conflitti con gli allenatori possono portare gli atleti a scarse prestazioni ma soprattutto al burnout, ossia ad un esaurimento fisico ed emotivo, cioè una sensazione di estremo affaticamento al termine della giornata di allenamento, la svalutazione sportiva, cioè un calo di interesse verso la qualità della prestazione e, infine, una riduzione del senso di realizzazione in termini di risultati sportivi<sup>78</sup>. Sono molti i fattori in grado di generare il burnout negli atleti ma uno di questi è proprio l'ostilità nel rapporto tra allenatore e atleta dovuto da una condotta eccessivamente rigorosa e di controllo da parte dell'allenatore e da una scarsa comunicazione tra i due soggetti. Al contrario un metodo di allenamento che supporti l'autonomia e stimoli la partecipazione volontaria dell'atleta può generare una relazione positiva con l'allenatore e, in questo processo, una comunicazione orizzontale e bidirezionale può portare ad una cooperazione fruttuosa tra l'atleta e l'allenatore<sup>79</sup>.

#### *9.4 Effetti negativi dell'allenamento precoce e inappropriato dei giovani atleti.*

L'ultimo riferimento che è stato inserito all'interno dell'art. 7 con la modifica del 1991 riguarda i rischi connessi alla specializzazione precoce che corrono i bambini che praticano un solo sport. La specializzazione precoce è un processo attraverso il quale i bambini si specializzano in un particolare sport prima dell'età appropriata per esso, ossia vengono introdotti ad una formazione pianificata e organizzata a lungo termine, con almeno tre allenamenti a settimana prima di raggiungere la fase puberale allo scopo di aumentare progressivamente il rendimento sportivo, oltre alla partecipazione periodica alle competizioni<sup>80</sup>. L'ingresso nel mondo dello sport da parte dei bambini è un percorso lungo che si svolge su più fasi e la prima di queste prende il nome di iniziazione sportiva,

---

<sup>77</sup> C. RYAN DUNN et al, *The impact of family financial investment on perceived parent pressure and child enjoyment and commitment in organized youth sport*, in *Family Relations*, 2016, p. 287-299. Vedi anche D. J. O'ROURKE et al, *Trait anxiety in young athletes as a function of parental pressure and motivational climate: is parental pressure always harmful?*, in *Journal of Applied Sport Psychology*, 2011, p. 400.

<sup>78</sup> T. D. RAEDEKE, *Is athlete burnout more than just stress? A sport commitment perspective*, in *Journal of sport & exercise psychology*, Vol. 19, 1997, p. 397-398.

<sup>79</sup> C. HUNHYUK et al, *The relationship between coaching behaviour and athlete burnout: mediating effects of communication and the coach-athlete relationship*, in *International journal of environmental research and public health*, Vol. 17, 2020, p. 11-14.

<sup>80</sup> E. KUNZ, *Transformação didático-pedagógica do esporte*, in *Unijui*, 1994, p. 49.

si tratta del periodo in cui il bambino inizia ad apprendere come praticare uno o più sport attraverso l'allenamento guidato e regolare ma non intenso<sup>81</sup>. Prima dei 14 anni, il bambino deve avere come obiettivo principale l'allenamento e la preparazione dell'organismo agli sforzi successivi così come lo sviluppo delle qualità fisiche di base, il fulcro dell'attività sportiva non deve essere da subito la competizione, infatti solo tra i 12 e i 14 anni l'adolescente può essere guidato verso la specializzazione sportiva<sup>82</sup>.

Troppo spesso, purtroppo, i bambini al di sotto dei 12 anni sono già degli atleti specializzati in un solo sport e lo praticano con carichi di allenamento molto intensi avendo come obiettivo la massima prestazione sportiva. La specializzazione sportiva precoce può avere conseguenze negative per il bambino, a cominciare da una scarsa formazione scolastica a causa di allenamenti eccessivi finalizzati esclusivamente al proseguimento della carriera sportiva, così come una ridotta partecipazione ad attività e giochi appartenenti al mondo infantile ma essenziali per lo sviluppo della personalità<sup>83</sup>. Tuttavia, ci sono dei rischi più gravi legati alla specializzazione precoce, il primo di questi è lo stress competitivo, causato da un'eccessiva competizione, che genera nel bambino un sentimento di insicurezza e paura di sbagliare, questa situazione di disagio può portare al burnout, che, come abbiamo detto, corrisponde ad un senso di scoraggiamento e mancanza di interesse nel continuare a praticare lo sport che conduce inevitabilmente ad un innalzamento del rischio di infortuni e all'abbandono dello sport<sup>84</sup>.

In conclusione, la modifica della Carta del 1991, sebbene sia stata frutto di un lungo procedimento, ha comportato solamente la revisione dell'art. 7, tuttavia può essere considerata sicuramente una modifica significativa perché rappresenta la risposta dell'Unesco ai problemi che circondano il mondo dello sport. La violenza, il doping e la pressione psicologica insieme con l'allenamento precoce dei bambini hanno le loro origini al di fuori dello sport, ma l'ambiente sportivo si è dimostrato purtroppo un luogo

---

<sup>81</sup> W. C. SANTANA, *Uma proposta pedagógica para o futsal na infância*, in *Revista virtual EFArtigos*, Vol. 3, No. 4, 2005, disponibile a: <[http://www.pedagogiadofutsal.com.br/testo\\_029.htm](http://www.pedagogiadofutsal.com.br/testo_029.htm)>. Accesso il: 27 lug. 2005.

<sup>82</sup> L. T. P. ALMEIDA, *Indicação Esportiva na escola – a aprendizagem dos esportes coletivos*, disponibile in: <<http://www.boletimef.org.br>>. Accesso il: 25 ott. 2005. Vedi anche A. M. RAMOS, R. L. R. NEVES, *A indicação esportiva e a especialização precoce à luz da teoria da complexidade – notas introdutórias*, in *Pensar a prática: revista da pós-graduação em educação física escolar*, 2008, Vol. 11, p. 3.

<sup>83</sup> E. KUNZ, *Transformação didático-pedagógica do esporte*, in *Unijui*, 1994, p. 50.

<sup>84</sup> W. C. SANTANA, *Uma proposta pedagógica para o futsal na infância*, in *Revista virtual EFArtigos*, Vol. 3, No. 4, 2005, disponibile a: <[http://www.pedagogiadofutsal.com.br/testo\\_029.htm](http://www.pedagogiadofutsal.com.br/testo_029.htm)>. Accesso il: 27 lug. 2005.

privilegiato per il loro sviluppo. Per questo la modifica dell'art. 7 della Carta interviene in primo luogo per condannare i mali che affliggono il mondo dello sport, ma allo stesso tempo intende fornire a questi una risposta attraverso la promozione di valori come il fair play, lo sport pulito e un allenamento che privilegi il divertimento e lo svago per i bambini che praticano sport. Già con la Carta del 1978 l'Unesco aveva riconosciuto allo sport una funzione educativa, ma la modifica del 1991 rende lo sport uno strumento di contrasto allo sfruttamento e agli abusi sui minori partendo proprio dai valori che insegna, grazie alla modifica dell'art. 7 tali valori riacquistano centralità anche per il minore che intende intraprendere una futura carriera agonistica.

#### *10. L'innalzamento dell'età minima.*

La modifica dell'art. 7 della Carta Internazionale per l'Educazione fisica, l'Attività fisica e lo Sport è solo l'inizio di un lungo percorso verso un lento rafforzamento delle tutele per i minori che praticano sport, soprattutto per quanto riguarda gli atleti d'élite. Negli anni '70 la televisione si era ormai diffusa in tutto il mondo e con essa anche lo sport aveva raggiunto un gruppo molto più vasto di spettatori, per questo, inevitabilmente, la spettacolarizzazione mediatica degli eventi sportivi aveva contribuito enormemente alla crescita degli interessi economici e finanziari nel mondo dello sport d'élite. Gli atleti di alto livello hanno cominciato ad essere retribuiti per le loro prestazioni sportive dalle aziende in cerca di notorietà e pubblicità, di conseguenza il mondo dello sport ha intrapreso così la strada del professionismo abbandonando progressivamente quella del dilettantismo. La commercializzazione nello sport ha cambiato il significato della vittoria, essa infatti non è più simbolo di gloria sportiva ma diventa un'opportunità di guadagno ed è per questo che si è sviluppata la mentalità del "vincere a tutti i costi". Di conseguenza, per assicurare il raggiungimento di livelli agonistici altissimi, si è fatto ricorso alla specializzazione precoce dei giovani praticanti e a metodi di allenamento intensivo, questa tendenza ha portato ad un abbassamento progressivo dell'età dei giovani campioni in molte discipline, in particolare nella ginnastica, nel pattinaggio di figura, nei tuffi e nel tennis<sup>85</sup>.

---

<sup>85</sup> P. DAVID, *Children's rights and sport, Young athletes and competitive sport: exploit and exploitation*, in *The International Journal of Children's Rights*, Netherlands, 1999, p. 53-54. Vedi anche E. LUBRANO, L. MUSUMARRA, *Diritto dello sport*, Roma, 2017, p. 397-400.

Inizialmente gli interventi posti in essere per far fronte ai numerosi problemi presenti nell'ambiente sportivo dei minori non sono stati coordinati dalle organizzazioni internazionali che ancora non ne percepivano completamente l'entità, infatti la modifica dell'art. 7 della Carta Internazionale per l'Educazione fisica, l'Attività fisica e lo Sport del 1991 è stato per lungo tempo l'unico tentativo di tutela dei minori dalle minacce presenti nello sport. In realtà, nel 1992 la Conferenza dei ministri dello sport del Consiglio d'Europa aveva adottato la Carta europea dello sport, tuttavia, essa rappresenta in un certo senso un passo indietro rispetto alle tutele introdotte dall'Unesco nella carta del 1991 perché non prevede alcuna misura di protezione per i minori dallo sfruttamento nello sport. Questo dato, apparentemente inspiegabile, si può giustificare con il fatto che la Carta europea dello sport del 1992 riprende ed amplia i principi già adottati nella Carta europea dello sport per tutti del 1975 e che già erano stati recepiti dalla Carta Internazionale per l'Educazione fisica, l'Attività fisica e lo Sport del 1978. Dunque è per questo che l'unico riferimento ai giovani presente nella Carta europea dello sport del 1992 si trova all'art. 5 che garantisce agli allievi il beneficio di programmi di sport, l'accesso ad impianti sportivi adeguati e l'obbligo di una formazione adeguata per gli allenatori<sup>86</sup>.

Le Federazioni sportive internazionali hanno cercato di affrontare in concreto lo sfruttamento dei minori nello sport impedendo che atleti ancora bambini facessero il loro ingresso nelle gare di livello senior attraverso l'innalzamento dell'età minima che dovevano avere gli atleti per essere ammessi alle competizioni con gli adulti. Infatti, sebbene il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) fosse l'autorità suprema per lo sport internazionale, esso non aveva previsto un'età minima per partecipare ai Giochi Olimpici ma aveva lasciato alle singole Federazioni la possibilità di decidere in merito. Le prime Federazioni che si sono interrogate sull'innalzamento dell'età minima sono state quelle che più di altre hanno assistito all'abbassamento progressivo dell'età media degli atleti, ma soprattutto delle atlete, partecipanti alle competizioni di livello senior. Infatti, non essendo previsto un limite minimo di età per l'ammissione degli atleti alle competizioni di massimo livello, alcune Federazioni hanno dovuto fare i conti con atleti che già da giovanissimi erano stati capaci di vincere competizioni di massimo livello, ma che purtroppo, a causa di innumerevoli problemi di salute, avevano dovuto lasciare molto presto lo sport professionistico. Questo fenomeno coinvolge ancora adesso diverse discipline sportive come la ginnastica e il pattinaggio di figura in cui, soprattutto nelle

---

<sup>86</sup> CONSIGLIO D'EUROPA, *Carta europea dello sport*, Rodi, 1992.

competizioni femminili, la corporatura minuta delle atlete che non hanno ancora affrontato la fase della pubertà costituisce un vantaggio rispetto alla struttura fisica delle atlete più mature. La Federazione Internazionale di Ginnastica già dal 1980 aveva alzato il limite di età per le donne da 14 a 15 anni mentre per gli uomini l'età minima per partecipare era rimasta a 13, solo nel 1996 il limite di età è stato alzato a 16 anni per entrambe le categorie; invece l'Unione Internazionale di Pattinaggio aveva elevato l'età minima da 14 a 15 anni nel 1997 e solo nel 2022 è stata ulteriormente innalzata a 17 anni<sup>87</sup>.

Per contrastare i rischi connessi al coinvolgimento precoce dei minori nello sport di alto livello, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa nel 1996 ha adottato la Risoluzione 1292, con essa il Consiglio d'Europa intendeva presentare agli Stati membri e alle Federazioni sportive alcune delle tutele applicabili per proteggere i giovani atleti d'élite. La Risoluzione 1292 ha guardato con favore all'intervento della Federazione Internazionale di Ginnastica che in quell'anno aveva ulteriormente alzato l'età minima, inoltre ha richiamato l'attenzione sia delle Federazioni sportive che del Comitato Olimpico Internazionale incoraggiandoli a rivedere i sistemi di competizione nazionali e internazionali che coinvolgono i giovani con l'obiettivo di innalzare i limiti di età. L'Assemblea non aveva voluto indicare un limite di età fisso oltre il quale non sarebbe stato consentito competere a livello senior, ma aveva preferito rimandare tali valutazioni alle singole Federazioni in base alle peculiarità di ogni sport; in ogni caso, secondo l'Assemblea sarebbe stato opportuno differenziare in maniera più netta le classi di competizione dei giovani e degli adulti con un limite di età compreso tra i 16 e i 18 anni<sup>88</sup>.

L'Assemblea ha aggiunto nella Risoluzione 1292 che i paesi avrebbero dovuto rivedere la legislazione sui diritti fondamentali del bambino per poter garantire anche ai giovani atleti di alto livello che lo sport potesse essere considerato una parte integrante del loro sviluppo e che potessero essere protetti dagli abusi nell'allenamento<sup>89</sup>. In effetti, negli anni a venire, diversi paesi europei avevano deciso di approvare nuove leggi per introdurre, almeno in alcuni sport, dei limiti di età minimi per l'accesso alle competizioni

---

<sup>87</sup> A. ATIKOVIC et al, *Change the gymnastics minimum age requirements and the changes that have occurred in major competitions in women's artistic gymnastics*, in *Acta kinesiologica*, 2017, Vol. 11, p. 80. Vedi anche ISU 58th ORDINARY CONGRESS PHUKET, *Age limit to gradually increase to 17*, Phuket, 2022.

<sup>88</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation 1292 on young people high-level sport*, Parliament Assembly, Report of the Committee on Culture and Education, Document 7459, Strasburgo, 1996.

<sup>89</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation 1292 on young people high-level sport*, Parliament Assembly, Report of the Committee on Culture and Education, Document 7459, Strasburgo, 1996.

con gli adulti. In Francia per praticare sollevamento pesi e bodybuilding è stato introdotto il limite di 14 anni di età, mentre in Lettonia la legge ha specificato per ogni sport l'età minima prima della quale non sarebbe stato possibile introdurre il minore all'allenamento intensivo<sup>90</sup>.

### *11. L'attività sportiva organizzata dagli adulti e i disordini alimentari.*

Sulla scia di questi interventi da parte di organizzazioni internazionali e di paesi europei, nel 1997 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la Federazione Internazionale di Medicina dello Sport (FIMS) hanno realizzato una dichiarazione di consenso nel corso di un seminario sullo sport e sui minori svoltosi ad Hong Kong; in questa dichiarazione le due organizzazioni si sono concentrate sull'attività sportiva per i minori organizzata dagli adulti e i rischi ad essa connessi. Durante l'attività sportiva libera sono i bambini stessi che stabiliscono le regole del gioco, mentre lo sport competitivo è organizzato dagli adulti e sono loro a decidere le attività da svolgere e i ritmi di allenamento. Quando i minori praticano uno sport organizzato è fondamentale che l'attività sportiva sia gestita da un personale qualificato, infatti, il pericolo di infortuni potrebbe aumentare se coloro che stabiliscono la quantità di partecipazione sportiva e il regime di allenamento sono persone inesperte che si basano su standard applicati agli adulti. Per evitare questo pericolo, le raccomandazioni presenti nella dichiarazione suggeriscono di formulare una legislazione adeguata in merito agli sport organizzati per bambini, di prevedere certificazioni di idoneità per gli allenatori comprendendo anche la partecipazione a corsi di formazione e di istituire dei sistemi per monitorare il livello di intensità dell'attività sportiva in base alle categorie di competizione<sup>91</sup>.

Il testo della dichiarazione, però, ha affrontato un ulteriore problema e ha sottolineato come tra i possibili rischi presenti nell'ambiente sportivo organizzato vi possano essere non solo una quantità di allenamento eccessivo ma anche abitudini alimentari anomale o diete non sane che possono compromettere la normale crescita del minore. In diversi sport come la ginnastica, il pattinaggio di figura, il tennis, per affrontare le competizioni sportive è necessario che il bambino presenti una forma fisica adatta allo sport che pratica, questo potrebbe spingere il giovane atleta a seguire una dieta sportiva che non tenga conto

---

<sup>90</sup> P. DAVID, *Human rights in youth sport*, Londra e New York, 2005, p. 44.

<sup>91</sup> WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Sport and children: consensus statement on organized sports for children*, FIMS/OMS ad hoc Committee on Sport and Children, in *Bulletin of the World Health Organization*, no. 76, Ginevra, 1998, p. 446.



delle esigenze nutrizionali di base e della sua salute generale. Soprattutto durante la fase di specializzazione sportiva del bambino, una dieta eccessivamente restrittiva potrebbe generare disordini alimentari e in particolare l'anoressia; una ricerca svolta nel 1994 presso l'Università dello Utah aveva già dimostrato che il 59% delle ginnaste che si stavano allenando per le Olimpiadi avevano ammesso di soffrire di diverse forme di disturbi alimentari<sup>92</sup>. La dichiarazione dell'OMS opportunamente riconosce la necessità di monitorare la nutrizione dell'atleta ed evitare con ogni mezzo la riduzione delle calorie allo scopo di ritardare lo sviluppo fisico del minore, ma una novità ancora più importante è l'equiparazione della manipolazione nutrizionale ad una forma di abuso sui minori<sup>93</sup>.

### *12. Gli abusi sessuali sui minori nello sport.*

Un altro tema molto sofferto che ha iniziato ad essere affrontato dalle organizzazioni internazionali solo tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000 è quello degli abusi sessuali sui minori che praticano sport. Già negli articoli 19 e 34 della Convenzione sui diritti del bambino del 1989 erano state inserite le tutele per i minori dagli abusi sessuali, ma nessuno dei documenti di diritto sportivo esaminati fino ad ora aveva introdotto delle misure di tutela specifiche applicabili esclusivamente al contesto sportivo. Il motivo di tale lacuna deriva dal fatto che, nell'opinione comune, lo sport veniva raffigurato come un ambiente positivo e di supporto alla crescita del minore, spesso gli allenatori si riferivano alla squadra come una famiglia e gli atleti riconoscevano l'allenatore come un maestro di vita, per questo per lungo tempo è stato difficile persino ammettere l'esistenza di abusi sessuali all'interno dell'ambiente sportivo. Negli anni '80 erano già stati segnalati molti casi di abusi sessuali nello sport, ma non avendo suscitato grande interesse mediatico non erano stati condotti studi in merito, solamente dagli anni '90 la situazione aveva iniziato a cambiare in seguito a denunce sempre più numerose da parte di atleti e atlete d'élite che avevano subito abusi sessuali dai propri allenatori<sup>94</sup>.

---

<sup>92</sup> P. DAVID, *Children's rights and sports, young athletes and competitive sports: exploit and exploitation*, in *The International Journal of Children's Rights*, 1999, Vol. 7, p. 60.

<sup>93</sup> WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Sport and children: consensus statement on organized sports for children*, FIMS/OMS ad hoc Committee on Sport and Children, in *Bulletin of the World Health Organization*, No. 76, Ginevra, 1998, p. 446-447.

<sup>94</sup> Canada, 1997, l'allenatore di hockey Graham James è stato condannato per abusi sessuali; Regno Unito, 1995, l'allenatore di nuoto Paul Hickson è stato condannato a 17 anni di reclusione per stupro; Paesi Bassi, 1996, l'allenatore di judo Peter Ooms è stato condannato per abusi sessuali e sospeso per tre anni dalla Federazione Olandese di Judo, in P. DAVID, *Human rights in youth sport*, Londra, 2005, p. 242. Vedi anche C. H. BRACKENRIDGE, D. RHIND, *Child Protection in Sport: Reflection on Thirty Years of Science and Activism*, in *Social Sciences*, 2014, p. 328.



Nel mondo dello sport si possono generare situazioni di rischio di abusi sessuali per i minori a causa di alcuni elementi che caratterizzano l'ambiente sportivo. In genere, quando il bambino va a praticare sport, i genitori non sono presenti ma lasciano loro figlio sotto la responsabilità dell'allenatore che viene riconosciuto come persona di fiducia sia dai genitori che dal bambino, per questo motivo i genitori non sono a conoscenza di ciò che avviene durante le ore dell'allenamento se non attraverso le parole di loro figlio. Tuttavia, gli atleti che sono vittime di abuso non sempre sono in grado di comprendere ciò che è successo proprio perché chi abusa di loro è una persona di cui si fidano e questo potrebbe indurli a percepire un dato comportamento come la norma per il loro sport. Solo in età più matura l'atleta diventa consapevole degli abusi subiti, ma anche in questo caso può risultare molto difficile denunciare per il timore di non essere creduto dai compagni di squadra o dai genitori e quindi di essere lasciato solo. Per questo, piuttosto che denunciare, l'atleta principiante sceglie di lasciare lo sport e trovarne un altro, ma l'atleta che intende raggiungere i massimi livelli ha troppo da perdere, dunque potrebbe decidere di denunciare solamente dopo la fine della carriera sportiva pur di non perdere il posto nella squadra nazionale<sup>95</sup>.

Le risposte istituzionali più tempestive per la tutela dei minori contro gli abusi sessuali nello sport sono state portate avanti da diversi paesi occidentali come l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, il Regno Unito e gli Stati Uniti che per primi hanno fondato numerose associazioni che hanno dato un forte impulso per aumentare la consapevolezza e approfondire l'educazione relativa allo sfruttamento dei minori nello sport<sup>96</sup>. Al contrario, le organizzazioni internazionali erano ancora riluttanti ad aprirsi al dialogo riguardo gli abusi sessuali sui minori nello sport, nel 1999 l'Associazione Svizzera per la Protezione dei Minori aveva organizzato un seminario sugli abusi sessuali nello sport invitando a partecipare 54 Federazioni sportive nazionali ma solo 6 di queste avevano risposto favorevolmente all'invito<sup>97</sup>. I passi avanti più significativi sono stati fatti dal Consiglio d'Europa che nel 2000 a Bratislava ha riunito la Conferenza dei Ministri dello Sport e tra i temi trattati vi erano anche le molestie sessuali e gli abusi sulle donne, sui giovani e sui minori nello sport. I Ministri dello Sport si sono resi conto della delicatezza di un argomento che fino a quel momento era stato trattato così poco, per questo al termine

---

<sup>95</sup> C. BRACKENRIDGE, *Harassment, sexual abuse, and safety of the female athlete*, in *Clinics in sport medicine*, Vol. 19, no. 2, 2000, p. 191-192.

<sup>96</sup> P. DAVID, *Human rights in youth sport*, Londra e New York, 2005, p. 242.

<sup>97</sup> P. DAVID, *Human rights in youth sport*, Londra e New York, 2005, p. 98-99.

della Conferenza hanno adottato la Risoluzione 3/2000 con cui hanno deciso prima di tutto di raccogliere dati a livello nazionale per accertare la portata del problema degli abusi sessuali sui minori nello sport all'interno dei diversi Stati Membri. La seconda linea di intervento indicata dai Ministri dello Sport riguardava la politica nazionale da adottare in ogni paese, a cominciare dalla consapevolezza dell'urgenza di misure di salvaguardia per il benessere dei bambini, come anche dei giovani e delle donne nello sport, ma per arrivare a questo era necessaria l'introduzione di una definizione di abusi sessuali che li qualificasse come comportamenti proibiti. La terza linea di intervento riguardava invece le misure da applicare nel caso in cui fossero effettivamente compiuti degli abusi nello sport, si trattava quindi di accertare la responsabilità delle organizzazioni e dei singoli sportivi, di elencare le procedure che avrebbero dovuto essere seguite per proteggere bambini, giovani e atlete, infine concordare delle sanzioni da irrogare nei confronti dei responsabili. In ultima istanza, la Risoluzione 3/2000 attribuiva alle organizzazioni sportive nazionali il compito di intraprendere azioni concrete per contrastare gli abusi elaborando codici di condotta per allenatori e altri collaboratori, diffondendo materiale informativo per famiglie, allenatori e dirigenti, istituendo linee telefoniche di assistenza, introducendo corsi di formazione per allenatori sulla tutela dell'infanzia.

La Risoluzione 3/2000 infine si rivolgeva direttamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa invitandolo a chiedere al Comitato per lo sviluppo dello sport di modificare la Carta europea dello sport del 1992 inserendo un riferimento specifico alla prevenzione dalle molestie e dagli abusi sessuali nello sport. In osservanza di tale richiesta, nel 2001 la Carta europea dello sport è stata appositamente modificata in modo da includere tra i suoi scopi al par. 2 dell'art. 1 anche la salvaguardia dello sport dalle pratiche abusive o degradanti come l'abuso di droga e gli abusi sessuali, in particolare nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne<sup>98</sup>.

L'operato del Consiglio d'Europa è proseguito anche con un lavoro di sensibilizzazione volto ad approfondire meglio il tema degli abusi sessuali sui minori nello sport soffermandosi in particolare sugli strumenti di aiuto che dovevano essere forniti alle vittime. Nel 2001, il Comitato per lo Sviluppo dello Sport (CDDS) ha organizzato un seminario a Helsinki dal titolo "La protezione dei bambini, dei giovani e

---

<sup>98</sup> COUNCIL OF EUROPE, *7.1 9th Conference of European Ministers responsible for Sport*, Bratislava, 2000, p. 25-26-27. Vedi anche COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation No. R (92) 13 REV, Of the Committee of Ministers to Member States on the revised European sport charter*, Strasburgo, 2001, p. 3.

delle donne nello sport: come garantire il rispetto della dignità umana e la parità dei diritti per questi gruppi”. In primo luogo, il seminario ha preso come punto di riferimento la definizione di abuso sessuale data dal Comitato Olimpico dei Paesi Bassi: “La molestia sessuale è qualsiasi forma di comportamento o allusione sessuale in forma verbale, non verbale o fisica, intenzionale o meno, che viene considerata dalla persona che la sperimenta come indesiderata o forzata”. Il seminario ha indicato una serie di misure per la protezione dei minori dagli abusi sessuali: innanzitutto si riteneva essenziale l’introduzione negli ordinamenti nazionali di norme sulla protezione dell’infanzia in linea con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, in secondo luogo bisognava garantire delle indagini adeguate per individuare gli episodi violenza sui minori e infine perseguire i responsabili degli abusi. Inoltre, veniva garantito dagli Stati Membri un monitoraggio regolare sugli allenatori e sul personale che lavorava con gli atleti e l’applicazione di provvedimenti disciplinari nei casi di abuso, ma affinché questo fosse possibile, è stata necessaria l’introduzione di strumenti adeguati che permettano ai giovani atleti di presentare reclami contro i loro aggressori e di essere affiancati all’interno di programmi di supporto per coloro che denunciano abusi<sup>99</sup>.

Per l’Unione europea il tema dello sport sicuro per i bambini ha acquisito una attenzione ancora più significativa negli ultimi anni, per questo, nel 2019, la Commissione europea ha incaricato la Thomas More University di effettuare uno studio sulle tutele riconosciute ai minori nello sport in alcuni paesi dell’Unione europea scelti come campione. L’obiettivo principale dello studio era quello di analizzare come gli Stati interessati si fossero posti sino a quel momento dinnanzi alla questione della salvaguardia dei minori nello sport, la Commissione, infatti, era interessata ad avere un quadro completo riguardo le iniziative intraprese a livello nazionale per comprendere dove concentrare i propri sforzi per la tutela dei minori nello sport. I risultati dello studio hanno evidenziato come la maggior parte delle iniziative degli Stati Membri si siano concentrate sulla tutela dei minori contro gli abusi sessuali nello sport e di meno sulla violenza psicologica, che purtroppo è molto diffusa e può assumere varie forme come il bullismo, le discriminazioni e il nonnismo. A fronte di ciò, il rapporto invita la Commissione a introdurre degli strumenti di monitoraggio da aggiornare ogni 3 o 5 anni in modo da

---

<sup>99</sup> COUNCIL OF EUROPE, *The protection of children, young people and women in sport: how to guarantee human dignity and equal rights for these groups*, final statement, Document CDDS, Helsinki, 2001, p. 32-33.

controllare quali siano le forme di abuso che maggiormente colpiscono i minori che praticano sport nei diversi Stati Membri ed invita ad analizzare il loro andamento nel tempo<sup>100</sup>. Infine, la prevenzione dalle molestie, dagli abusi e dalla violenza, comprese quella sessuale e qualsiasi forma di discriminazione, sono state inserite tra gli obiettivi da perseguire nel piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2021-2024<sup>101</sup>.

### *13. La tutela dei minori che praticano sport secondo il diritto sportivo.*

Alla luce di quanto osservato sino ad ora si può concludere che il diritto allo sport, così come disciplinato dalle organizzazioni internazionali, è concepito come uno strumento essenziale per il benessere psico-fisico della persona e per lo sviluppo di relazioni sociali, ma svolge anche una funzione educativa per i bambini sia nelle scuole che nei club sportivi. Infatti, l'art. 31 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 indirettamente riconosce lo sport come diritto per i minori, ma ancora più significative sono le tutele riservate ai minori che praticano sport all'interno della Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport del 1978 che è intervenuta per contrastare i pericoli che sorgono nell'ambiente sportivo.

Dunque, per quanto riguarda il diritto internazionale, ci sono diversi strumenti normativi che permettono ai minori di essere tutelati durante lo svolgimento di attività sportive. Tuttavia, i minori che sono iscritti ad una associazione sportiva e praticano uno sport presso un club sportivo sono da considerare come atleti, seppure bambini, di conseguenza sono soggetti anche al diritto sportivo. A questo punto, però, è necessario precisare che gli organi di diritto sportivo hanno una concezione molto diversa dei minori rispetto a quella delle organizzazioni internazionali prese in considerazione fino ad ora. Infatti, soprattutto per quanto riguarda gli atleti d'élite, non sempre si fa distinzione tra gli atleti maggiorenni e quelli ancora minorenni, è vero che la maggior parte delle Federazioni internazionali disciplinano in modo diverso le competizioni per gli atleti di livello senior rispetto a quelle per gli atleti di livello giovanile, ma tale distinzione si basa su parametri anagrafici che variano a seconda dello sport in questione e spesso è consentito competere nella massima categoria anche ad atleti di età inferiore ai 18 anni.

---

<sup>100</sup> EUROPEAN COMMISSION, *Safeguarding Children in Sport: a mapping study, A report to the European Commission*, Bruxelles, 2019, p. 4-5.

<sup>101</sup> UNIONE EUROPEA, *Risoluzione 2020/C 419/01 del Consiglio e dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (1° gennaio 2021-30 giugno 2024)*, Bruxelles, 2020, p. 4.

Inoltre, alcune Federazioni internazionali non hanno introdotto ancora alcun limite di età, per questo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 hanno preso parte alle competizioni due atlete di 12 anni: Hend Zaza, atleta siriana impegnata nel tennistavolo femminile, è stata la più giovane atleta a Tokyo mentre la giapponese Hiraki Kokona ha vinto la medaglia d'argento nello skateboard femminile<sup>102</sup>.

Ancora più eclatante è il caso di Alzain Tereq, una bambina proveniente dal Bahrain che all'età di 10 anni ha gareggiato nei 50 metri farfalla ai Mondiali di nuoto a Kazan nel 2015<sup>103</sup>. Se da un lato la notizia ha fatto naturalmente scalpore, dall'altro la sua partecipazione è avvenuta nel pieno rispetto delle regole; infatti, la Federazione Internazionale di Nuoto (FINA)<sup>104</sup> non aveva ancora fissato un limite minimo di età per la partecipazione degli atleti alle competizioni internazionali, adesso l'età minima per le donne è di 14 anni mentre per gli uomini è di 15<sup>105</sup>.

Dunque, può sembrare paradossale, ma le tutele che sono previste per i minori nello sport da parte delle organizzazioni internazionali si applicano anche a quegli atleti che, pur avendo meno di 18 anni, già gareggiano nelle competizioni di livello senior siccome la disciplina sportiva li equipara agli adulti. Negli ultimi anni, però, anche il mondo dello sport ha intrapreso un percorso per l'introduzione di maggiori protezioni a favore di atleti minori, costoro infatti devono essere riconosciuti prima di tutto come bambini e solo in un secondo momento come atleti, in particolare sarà oggetto di studio nel prossimo capitolo la modifica del Codice Mondiale Antidoping avvenuta nel 2021.

---

<sup>102</sup> *Giochi Olimpici di Parigi 2024: come si qualificano gli atleti?*, in *olympics.com*, 2021.

<sup>103</sup> S. VILLA, *Ginnastica e limiti d'età. Alzain, 10 anni, ai Mondiali nuoto. Una ginnasta, invece, tra divieti e passaporti truccati*, in *OA il tempio dello sport*, 2015.

<sup>104</sup> Nel 2022 la Federazione Internazionale di Nuoto (FINA) ha cambiato la denominazione ufficiale in World Aquatics.

<sup>105</sup> FEDERATION INTERNATIONALE DE NATATION, *FINA by laws, approved by the FINA Bureau*, Losanna, 2021, p. 21.

## **Capitolo II:**

### **Il Codice Mondiale Antidoping 2021**

Sommario: 1. *L'introduzione dello status di "Persona Protetta" nel Codice Mondiale Antidoping del 2021* – 2. *La nuova disciplina introdotta per le Persone Protette nel Codice del 2021* – 2.1. *Art. 2.3.1: Persona Protetta elude o rifiuta di sottoporsi al prelievo del campione biologico* – 2.2. *Art. 10.6.1.3: Riduzione della sanzione per le Persone Protette in caso di assenza di Colpa o Negligenza significativa* – 2.3. *Assenza di obbligo per la Persona Protetta di dimostrare come la Sostanza proibita sia entrata nel proprio organismo* – 2.4. *Proposta presente nella prima bozza del Codice 2021: l'inversione dell'onere della prova per le Persone Protette* – 3. *Art. 14.3.7: La divulgazione al pubblico obbligatoria non è necessaria se l'atleta che ha commesso una violazione delle norme antidoping è una Persona Protetta* – 4. *Opinione del giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Jean-Paul Costa* – 5. *Caso Kamila Valieva: positività al doping di una Persona Protetta ai Giochi Olimpici di Pechino 2022* – 6. *La Sospensione Provvisoria: esiste un trattamento differenziato per le Persone Protette?* – 7. *Arbitrato CAS Divisione ad hoc: lodo sulla Sospensione Provvisoria di Kamila Valieva* – 8. *Esiste davvero una lacuna nella disciplina della Sospensione Provvisoria delle Persone Protette?* – 9. *Caso Kamila Valieva: Lodo arbitrale del Tribunale Arbitrale dello Sport 2024* – 10. *Conclusioni sul caso Valieva e sulla disciplina delle Persone Protette* – 11. *Conclusioni finali*

#### *1. L'introduzione dello status di "Persona Protetta" nel Codice Mondiale Antidoping del 2021.*

Il problema del doping nello sport ha origini lontane: già dai Giochi Olimpici di Berlino del 1936 si era parlato dell'uso di efedrina e stricnina tra gli atleti ma è solo con la fine degli anni '60 che ha avuto inizio la lotta al doping con interventi di rilevanza internazionale. Il primo ad occuparsene è stato il Consiglio d'Europa che, a partire dal 1966, ha adottato diverse risoluzioni con cui invitava i Governi dei Paesi membri ad introdurre misure adeguate per salvaguardare lo sport e gli atleti dall'uso di sostanze illecite e dagli eventuali danni alla salute<sup>106</sup>.

Nonostante il tema della lotta al doping sia risalente nel tempo, il primo Codice

---

<sup>106</sup> E. LUBRANO, L. MUSUMARRA, *Diritto dello sport*, Roma, 2017, p. 364-365.

Mondiale Antidoping è stato emanato nel 2003 ed è diventato pienamente operativo in occasione delle Olimpiadi di Atene del 2004. Da allora il Codice è stato modificato tre volte e ogni versione ha cercato di affrontare uno specifico tema. Il Codice del 2003 si è concentrato soprattutto sulla necessità di armonizzare le norme antidoping in tutti gli sport, nella riforma del 2009 si è provveduto ad un miglior bilanciamento tra la necessità di armonizzazione e il principio di proporzionalità nello stabilire le conseguenze delle violazioni delle norme antidoping. La modifica del Codice del 2015 ha previsto, tra le misure più significative, l'innalzamento della durata del periodo di squalifica da 2 a 4 anni per i casi di responsabilità dolosa accertata e l'introduzione dell'obbligo di effettuare investigazioni automatiche nei confronti del personale dell'atleta minorenni che fosse stato coinvolto in una violazione di norme antidoping<sup>107</sup>.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore l'ultima versione del Codice Mondiale Antidoping, l'approvazione del nuovo Codice è avvenuta da parte dell'Organizzazione Mondiale antidoping<sup>108</sup> nel corso della Conferenza mondiale sul doping nello sport svoltasi a Katowice nel 2019. Rispetto alle precedenti revisioni, quella del 2021 ha visto la partecipazione di un numero inferiore di stakeholders, la maggior parte di questi riteneva, infatti, che il Codice del 2015 avesse funzionato bene e dunque non aveva presentato nuove proposte; nonostante ciò, il processo di revisione può definirsi comunque molto significativo siccome ha introdotto più di 3000 modifiche<sup>109</sup>.

Tra le novità presenti nel Codice del 2021 vi è la creazione di una nuova categoria di soggetti che prendono il nome di "Persone Protette". Il Codice del 2021 definisce la "Persona Protetta" come "Un Atleta o altra Persona fisica che al momento della violazione della normativa antidoping: (i) non ha raggiunto l'età di 16 (sedici) anni; (ii) non ha raggiunto l'età di 18 (diciotto) anni e non è incluso in alcun gruppo registrato ai fini dei controlli e non ha mai gareggiato in alcun evento internazionale in una categoria open; o (iii) per ragioni diverse dall'età è stato ritenuto privo di capacità giuridica ai sensi della legislazione nazionale applicabile"<sup>110</sup>. La nota di commento alla definizione di

---

<sup>107</sup> U. HAAS, *The revision of the World Anti-Doping Code 2021*, in *Zurich Open Repository and Archive*, University of Zurich, 2020, p. 25. Vedi anche U. HAAS, D. BOCCUCCI, *Il Codice Mondiale Antidoping 2015*, <http://www.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo/dottrina/9993-il-codice-mondiale-antidoping-2015-di-ulrich-haas-e-daniele-boccucci.html>, p. 25.

<sup>108</sup> D'ora in poi per riferirsi all'Organizzazione Mondiale Antidoping si utilizzerà semplicemente l'acronimo WADA che sta per World Anti-Doping Agency.

<sup>109</sup> U. HAAS, *The revision of the World Anti-Doping Code 2021*, in *Zurich Open Repository and Archive*, University of Zurich, 2020, p. 25.

<sup>110</sup> NADO ITALIA antidoping, *Codice Sportivo Antidoping, Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali*, 2023, p. 68.



Persona Protetta precisa il motivo per cui si è resa necessaria l'introduzione nel Codice di questa nuova categoria, essa è stata creata appositamente per venire incontro alle diverse esigenze dei soggetti che ne fanno parte e permettere loro di beneficiare in determinati casi di un trattamento sanzionatorio più favorevole. Infatti, al di sotto di una certa età o capacità intellettuale, un atleta potrebbe non essere in possesso della capacità mentale per comprendere ed osservare i divieti presenti nelle norme antidoping, per questo il Codice del 2021 vuole evitare di sottoporre gli atleti paralimpici con una documentata mancanza di capacità giuridica e gli atleti fino ai 15 anni di età allo stesso trattamento degli altri atleti<sup>111</sup>.

Tuttavia, la creazione dello status di Persone Protette è stata tutt'altro che semplice; la Comunità paralimpica era stata sentita in merito all'introduzione di un trattamento differenziato e questa aveva ritenuto che non fossero necessarie misure più favorevoli per gli atleti paralimpici con disabilità fisiche, ma c'erano comunque atleti con una disabilità intellettuale che avrebbero dovuto beneficiare di una protezione speciale. Allo stesso tempo si era avvertita la necessità di aumentare le tutele per gli atleti minorenni rispetto a quelle già previste nel Codice del 2015<sup>112</sup>. La scelta di non trattare diversamente gli atleti d'élite di età compresa tra i 16 e 17 anni è stata presa in seguito ad una richiesta presentata dagli stessi rappresentanti degli atleti; per quest'ultimi, infatti, gli atleti d'élite sedicenni e diciassettenni avrebbero già acquisito nel loro sport l'esperienza necessaria per ricevere lo stesso trattamento degli atleti maggiorenni<sup>113</sup>.

Dunque, per introdurre delle misure di tutela sia per gli atleti paralimpici con disabilità intellettive che per atleti di età inferiore a 16 anni era necessario creare un nuovo termine che potesse racchiudere entrambe le categorie di soggetti. La ricerca ha richiesto molto tempo siccome la Comunità paralimpica disapprovava l'uso di termini offensivi come "speciale" e "vulnerabile", solo dopo l'attento esame di dizionari dei sinonimi da parte del gruppo per la redazione del codice è stata trovata l'espressione "Persona Protetta"<sup>114</sup>.

---

<sup>111</sup> WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 174.

<sup>112</sup> WADA, *Minutes of the WADA Executive Committee Meeting 14 november 2018 Baku, Azerbaijan*, 6.1.1 p. 23.

<sup>113</sup> WADA, *2021 World Anti-Doping Code and International Standard Framework Development and Implementation Guide for Stakeholders*, p. 19.

<sup>114</sup> WADA, *Minutes of the WADA Executive Committee Meeting 14 november 2018 Baku, Azerbaijan*, 6.1.1 p. 23.



## 2. *La nuova disciplina introdotta per le Persone Protette nel Codice del 2021.*

### 2.1 *Art. 2.3.1: Persona Protetta elude o rifiuta di sottoporsi al prelievo del campione biologico.*

Il Codice Mondiale Antidoping del 2021 prevede un regime sanzionatorio differenziato per gli atleti che appartengono alla categoria delle Persone Protette. Prima di tutto, l'art. 10.3.1 sanziona con 4 anni di squalifica tutti gli atleti che si rifiutano di sottoporsi al prelievo del campione biologico o manomettono il controllo antidoping, solo in presenza di circostanze eccezionali la squalifica è di 2 anni. Se invece la violazione è commessa da una Persona Protetta la sanzione è più lieve, per costoro si parte da un massimo di 2 anni di squalifica che può essere ridotta fino ad un minimo di un richiamo con nota di biasimo senza nessuna squalifica a seconda del grado di Colpa dell'atleta<sup>115</sup>.

### 2.2 *Art. 10.6.1.3: Riduzione della sanzione per le Persone Protette in caso di assenza di Colpa o Negligenza significativa.*

Il Codice del 2021, all'art. 10.5, prevede per tutte le categorie di soggetti l'eliminazione del periodo di squalifica quando l'atleta o altra persona riesca a dimostrare che la violazione della normativa antidoping sia avvenuta in totale assenza di Colpa o Negligenza. Con quest'ultima espressione si intende dire che l'atleta non poteva sapere o sospettare, e che ragionevolmente non avrebbe nemmeno potuto sapere o sospettare pur utilizzando la massima cautela, di aver fatto uso di una Sostanza proibita o di un metodo proibito<sup>116</sup>. Solo per le Persone Protette, invece, il Codice prevede all'art. 10.6.1.3 un'ulteriore riduzione del periodo di squalifica quando vengono soddisfatte due condizioni, la prima condizione è che l'atleta riesca a dimostrare che la violazione della norma antidoping sia avvenuta in assenza di Colpa o Negligenza significativa. Per comprendere quando la Colpa o la Negligenza sono significative in relazione alla violazione della normativa antidoping è necessario considerare le circostanze del caso concreto<sup>117</sup>. La seconda condizione è che la violazione delle norme antidoping non riguardi una Sostanza di abuso; solo in questo caso la sanzione potrà corrispondere ad un

---

<sup>115</sup> WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 67. Per Colpa si intende qualsiasi mancanza ai propri doveri ovvero della dovuta attenzione rispetto ad una determinata situazione. Tra i fattori di cui si deve tener conto per valutare la Colpa di un atleta ci sono, per esempio, l'esperienza, il fatto che si tratti di una Persona Protetta, la disabilità, il livello di rischio percepito dall'atleta e il livello di attenzione e di indagine esercitato dall'atleta in relazione a quello che avrebbe dovuto essere il livello di rischio percepito. In WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 168.

<sup>116</sup> WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 69.

<sup>117</sup> WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 172.

richiamo con nota di biasimo come misura minima o a 2 anni di squalifica come misura massima da valutare in base al grado di Colpa della Persona Protetta<sup>118</sup>.

Per chiarire quanto disposto dalla norma in questione è necessario individuare le diverse sottocategorie in cui sono suddivise le sostanze che possono costituire una violazione delle norme antidoping. In primo luogo, vi è la macrocategoria delle Sostanze proibite che comprende ogni sostanza indicata nella Lista dell'Agencia Mondiale Antidoping (Lista WADA) ed è all'interno di questa categoria che si trovano altre tre classi di sostanze<sup>119</sup>. La prima è la classe delle Sostanze specificate che comprende tutte quelle sostanze che, pur essendo vietate, la loro assunzione da parte degli atleti può essere giustificata da altre ragioni oltre all'incremento della prestazione sportiva, ad esempio a scopo terapeutico; per questo il Codice prevede l'applicazione di esimenti e la riduzione delle sanzioni in presenza di tali sostanze. La seconda classe è quella delle Sostanze non specificate ed è composta da tutte quelle sostanze la cui assunzione non può essere giustificata in nessun caso, la loro presenza nel campione biologico dell'atleta costituisce sempre una violazione delle norme antidoping perché l'incremento della prestazione sportiva è in re ipsa. Infine, una nuova classe di sostanze è stata introdotta nel Codice del 2021 ed è la classe delle Sostanze d'abuso che comprende tutte quelle sostanze che vengono usate anche al di fuori del contesto sportivo e di cui si fa abuso nella società<sup>120</sup>.

La distinzione tra queste classi di sostanze non dipende dalla gravità degli effetti prodotti siccome rappresentano tutte un rischio per la salute degli atleti, piuttosto dipende dall'incidenza di ogni sostanza sulla prestazione dell'atleta. In caso di assunzione di sostanze appartenenti alle classi delle Sostanze specificate e delle Sostanze non specificate il Codice non prevede una riduzione davvero significativa delle sanzioni per tutte le categorie di atleti perché il loro utilizzo potrebbe comunque portare ad un incremento delle prestazioni sportive. Tuttavia, l'art. 10.6.1.3 intende tutelare la categoria delle Persone Protette e per questo prevede una riduzione delle sanzioni quando l'assunzione di una sostanza diversa da una Sostanza d'abuso venga commessa da una Persona Protetta che riesca a provare l'assenza di Colpa o Negligenza significativa. D'altra parte, se la violazione delle norme antidoping riguarda una Sostanza d'abuso,

---

<sup>118</sup> WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 71.

<sup>119</sup> WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 173.

<sup>120</sup> WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 176. Vedi anche J. EXNER, *Fixed sanction frameworks in the World Anti-Doping Codes 2015 and 2021: Can hearing panels go below the limits in the pursuit of proportionate punishments?*, in *The International Sports Law Journal*, 2020, p. 132.

invece che prevedere un diverso trattamento sanzionatorio esclusivamente per le Persone Protette, viene riconosciuta una riduzione della sanzione per tutte le categorie di atleti. Infatti, l'utilizzo di una Sostanza di abuso non comporta sempre un aumento della prestazione sportiva, quindi, se l'atleta non riesce a dimostrare che la sua violazione non è intenzionale<sup>121</sup>, la sanzione base prevista va dai 2 ai 4 anni di squalifica. Se invece l'assunzione della Sostanza d'abuso si verifica fuori competizione e non è correlata alla prestazione sportiva, la sanzione è pari a 3 mesi di squalifica che può essere ridotta ad uno se l'atleta partecipa al programma riabilitativo<sup>122</sup>.

### *2.3 Assenza di obbligo per la Persona Protetta di dimostrare come la Sostanza proibita sia entrata nel proprio organismo.*

Un'altra misura adottata a favore degli atleti che appartengono alla categoria delle Persone Protette è collocata nell'appendice del Codice del 2021, di preciso all'interno delle definizioni di Assenza di Colpa o Negligenza e di Assenza di Colpa o Negligenza significativa. In tali definizioni, il Codice del 2021 specifica che per le Persone Protette che abbiano commesso una violazione della normativa antidoping non vi è l'obbligo di dimostrare come la Sostanza proibita sia entrata nell'organismo per poter beneficiare della eliminazione della sanzione per assenza di Colpa o Negligenza o della riduzione della sanzione per l'assenza di Colpa o Negligenza significativa<sup>123</sup>. Infatti, ai sensi dell'art. 2.1 del Codice 2021, gli atleti devono assicurarsi di non assumere Sostanze proibite e sono responsabili nel caso in cui una di queste si riscontri nei loro campioni biologici; per tutti gli atleti che abbiano assunto una Sostanza proibita è possibile ottenere l'eliminazione della sanzione qualora riescano a dimostrare che l'assunzione sia avvenuta in assenza di Colpa o Negligenza, oppure una riduzione della sanzione se si dimostra l'assenza di Colpa o Negligenza significative. In entrambi i casi, per provare che la sostanza sia stata ingerita in assenza di Colpa o Negligenza oppure in assenza di Colpa o Negligenza significativa, gli atleti devono indicare la fonte della Sostanza proibita e

---

<sup>121</sup> L'art. 10.2.3 afferma che il termine "intenzionale" identifica quegli atleti o altre Persone che abbiano adottato condotte che sapevano costituire una violazione della normativa antidoping o sapevano che ci fosse un rischio significativo che la condotta potesse costituire o produrre una violazione e hanno manifestamente ignorato quel rischio. In WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 65.

<sup>122</sup> WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 65-66. Vedi anche J. EXNER, *Fixed sanction frameworks in the World Anti-Doping Codes 2015 and 2021: Can hearing panels go below the limits in the pursuit of proportionate punishments?*, in *The International Sports Law Journal*, 2020, p. 132.

<sup>123</sup> WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 172.

stabilire come tale sostanza sia entrata nel proprio organismo, in caso contrario non sarà possibile per gli atleti ottenere una riduzione della sanzione.

I responsabili della redazione del Codice del 2021 hanno ritenuto eccessivo addossare alle Persone Protette l'obbligo di indicare l'origine della Sostanza proibita per beneficiare di una sanzione ridotta, costoro hanno tenuto conto della difficoltà per gli atleti che presentano una disabilità cognitiva o minori sotto i 16 anni di fornire una prova simile ed hanno deciso di non sottoporli a tale obbligo. D'altro canto, il commento all'art. 10.2.1.1 afferma chiaramente che, sebbene sia possibile, sia altamente improbabile che un atleta riesca a dimostrare l'assenza di intenzione nella violazione delle norme antidoping senza indicare la fonte della Sostanza proibita. Dunque, la norma situata nell'appendice del Codice è vittima di una profonda contraddizione, essa infatti intende agevolare le Persone Protette sollevandole da un obbligo che in ogni caso non può essere eluso: il Codice non trova un'alternativa valida per una Persona Protetta che intenda provare l'assenza di intenzione nella violazione senza fare riferimento alla modalità attraverso cui la Sostanza proibita sia entrata nell'organismo<sup>124</sup>.

#### *2.4 Proposta presente nella prima bozza del Codice 2021: l'inversione dell'onere della prova per le Persone Protette.*

Il gruppo di redazione del codice aveva cercato di spingersi oltre nella prima bozza e di venire incontro alle Persone Protette sollevandole dall'onere di provare l'assenza di intenzione nella violazione delle norme antidoping e facendo gravare tale onere su un'Organizzazione antidoping<sup>125</sup>. In questo modo, se l'Organizzazione antidoping non fosse riuscita a dimostrare che la violazione della norma antidoping da parte della Persona Protetta fosse stata intenzionale, quest'ultima avrebbe evitato la squalifica di 4 anni.

Secondo il gruppo di redazione del codice sarebbe stato sproporzionato chiedere ad atleti minori di 16 anni o con una disabilità cognitiva di dimostrare la mancanza di intenzione nella violazione della norma antidoping, per questo avevano inserito nella

---

<sup>124</sup> WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 65. Vedi anche J. EXNER, *Intent, substances of abuse, aggravating circumstances, protected persons and recreational athletes: does the World Anti-Doping Code 2021 provide proportionate sanctions?*, in *The International Sports Law Journal*, 2021, p. 81.

<sup>125</sup> Per Organizzazione antidoping si intende la WADA o un Firmatario che è responsabile dell'adozione della normativa per avviare, eseguire e far rispettare qualsiasi fase del processo del controllo antidoping. Sono compresi, ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, Organizzazioni di maggiori Eventi che effettuino controlli durante i propri eventi, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Internazionali Antidoping. In WADA *World-Anti Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 165.

prima bozza un'inversione dell'onere della prova che avrebbe favorito non poco le Persone Protette. Tuttavia, molti stakeholder avevano fornito un parere negativo sulla proposta, lo stesso Consiglio d'Europa, che solitamente era sempre stato a favore di un rafforzamento dei diritti dei minori, aveva ritenuto la misura eccessiva e per questo tale idea era stata abbandonata<sup>126</sup>.

3. *Art. 14.3.7: La divulgazione al pubblico obbligatoria non è necessaria se l'atleta che ha commesso una violazione delle norme antidoping è una Persona Protetta.*

L'ultima misura a tutela delle Persone Protette presente nel Codice del 2021 introduce una disciplina diversa per quanto riguarda la pubblicazione dell'identità degli atleti a cui sia stata notificata una potenziale violazione della normativa antidoping da parte di un'Organizzazione antidoping. Infatti, l'art. 14.3.2 prevede l'obbligo per l'Organizzazione antidoping responsabile per i risultati di divulgare al pubblico la decisione che è stata presa in merito alla violazione delle norme antidoping da parte di un atleta non oltre 20 giorni dopo che sia stata assunta. Le informazioni che devono essere obbligatoriamente divulgate comprendono lo sport praticato dall'atleta, la norma antidoping violata, il nome dell'atleta, la Sostanza proibita o il Metodo proibito e le sanzioni irrogate<sup>127</sup>. Come misura di tutela ulteriore l'art. 14.3.7 prevede che non sia necessaria la divulgazione pubblica quando l'atleta che viene dichiarato colpevole di una violazione della normativa antidoping è un minore o una Persona Protetta. Tali informazioni possono essere divulgate facoltativamente ma devono essere proporzionate ai fatti e alle circostanze del caso<sup>128</sup>. Con l'art. 14.3.2 il Codice intende soddisfare l'esigenza di trasparenza ed informare l'opinione pubblica riguardo una violazione della normativa antidoping, le Organizzazioni antidoping non sono obbligate a pubblicare il testo integrale della sentenza ma solo alcuni dettagli rilevanti per il caso di doping. Al contrario l'art. 14.3.7 predilige la tutela della riservatezza dei minori e delle Persone Protette, per questo non è necessaria la divulgazione pubblica della loro identità e degli altri dettagli inerenti alla violazione delle norme antidoping<sup>129</sup>.

---

<sup>126</sup> J. EXNER, *Sanctioning Framework of the World Anti-Doping Code 2021: A Proportionate Response to Doping?*, Prague, 2020, p. 17.

<sup>127</sup> WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 100.

<sup>128</sup> WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 102. Vedi anche J. EXNER, *Sanctioning Framework of the World Anti-Doping Code 2021: A Proportionate Response to Doping?*, Prague, 2020, 17.

<sup>129</sup> S. STAR, S. KELLY, *Examining procedural fairness in anti-doping disputes: a comparative empirical analysis*, in *The International Sports Law Journal*, p. 235.

#### 4. *Opinione del giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Jean-Paul Costa.*

Prima dell'approvazione definitiva del Codice Mondiale Antidoping del 2021, la WADA aveva chiesto all'ex Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Jean-Paul Costa di fornire un parere giuridico in merito alla compatibilità delle modifiche introdotte nel Codice del 2021 con le norme di diritto internazionale in materia di diritti umani. All'interno dell'opinione, il giudice Costa ha risposto ad alcuni quesiti che gli erano stati posti dalla WADA, in uno di questi veniva chiesto se lo status di Persona Protetta fosse conforme all'art. 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 che enuncia il principio di non discriminazione. Infatti, all'interno della categoria delle Persone Protette non sono compresi tutti i minori di 18 anni ma solo i minori di 16, per questo era stato chiesto al giudice Costa se fosse legittimo introdurre nel Codice una disparità di trattamento tra i minori di 16 anni e quelli di età superiore a questa siccome l'art. 2 della Convenzione del 1989 vieta espressamente le discriminazioni sulla base dell'età<sup>130</sup>.

Secondo il giudice Costa le disposizioni del Codice che riguardano le Persone Protette non sono in contrasto con l'art. 2 della Convenzione del 1989, perché quest'ultimo non richiede incondizionatamente che tutti i bambini siano trattati allo stesso modo, ma mira ad escludere che casi uguali siano trattati in modo diverso o viceversa. In questo caso il giudice Costa ha ritenuto che la differenza di trattamento tra i ragazzi minori di 16 anni e quelli maggiori di tale età fosse ampiamente giustificata; infatti, la soglia dei 16 anni permette ad atleti internazionali già esperti, anche se ancora minorenni, di essere trattati alla stregua dei loro colleghi maggiorenni. Inoltre, il giudice Costa afferma che anche l'art. 40 della Convenzione del 1989 non aveva fissato un limite minimo di età per il riconoscimento della responsabilità penale, ma semplicemente aveva lasciato agli Stati Membri la possibilità di stabilire la soglia di età sotto la quale non sarebbe stato possibile imputare ai bambini la violazione delle norme di diritto penale. Dunque, se la Convenzione del 1989 permette agli Stati Membri di stabilire limiti di età diversi per l'applicazione della legge penale sui minori, allora è ammissibile che il Codice WADA

---

<sup>130</sup> J. P. COSTA, *Legal opinion 2019 (expert opinion) on the World Anti-Doping Code*, in *World Anti-Doping Agency*, 2019, p. 17 ss.

preveda una disciplina antidoping differenziata solo per i minori di 16 anni e non anche per i minori di 18<sup>131</sup>.

Con la creazione della categoria delle Persone Protette, il Codice del 2021 ha cercato un bilanciamento tra il contrasto al doping nello sport e la tutela dei minori, soprattutto tenendo conto della loro inesperienza. Nel 2018 aveva fatto discutere il caso di uno scolaro di 16 anni che aveva ricevuto una squalifica di 4 anni per aver acquistato clenbuterolo, probabilmente per uso cosmetico. Secondo la normativa in vigore, infatti, non era rilevante il fatto che il ragazzo non avesse ricevuto nessuna istruzione riguardo alla normativa antidoping e non rilevava nemmeno che egli gareggiasse solo a livello scolastico<sup>132</sup>. Per questo il Codice del 2021, pur mantenendo le stesse sanzioni elevate previste per gli atleti maggiorenni in caso di violazioni intenzionali anche per le Persone Protette, ha lasciato agli arbitri una maggiore flessibilità nell'imporre sanzioni proporzionate in base alla natura della Sostanza proibita, al grado di Colpa e all'età dell'atleta quando si tratta di violazioni non intenzionali<sup>133</sup>.

##### *5. Caso Kamila Valieva: positività al doping di una Persona Protetta ai Giochi Olimpici di Pechino 2022.*

La nuova normativa del Codice del 2021 relativa alla categoria delle Persone Protette è entrata nel vivo della sua applicazione nel corso dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, in seguito alla positività al doping di una pattinatrice russa di 15 anni che aveva preso parte alla competizione a squadre di pattinaggio di figura. L'atleta in questione era Kamila Valieva, già detentrica in quell'anno del titolo nazionale ed europeo, che il 6 e il 7 febbraio 2022 aveva ottenuto la prima posizione sia nel programma corto che nel programma libero nella gara a squadre e aveva condotto così la squadra ROC alla vittoria della medaglia d'oro olimpica<sup>134</sup>. Solo al termine della competizione il

---

<sup>131</sup> J. P. COSTA, *Legal opinion 2019 (expert opinion) on the World Anti-Doping Code*, in *World Anti-Doping Agency*, 2019, p. 19. Vedi anche A. KAMBHAMPATI, S. STAR, *Playing true? A critique of the 2021 WADA Code*, in *The International Sports Law Journal*, 2021, p. 231.

<sup>132</sup> KAMBHAMPATI, S. STAR, *Playing true? A critique of the 2021 WADA Code*, in *The International Sports Law Journal*, 2021, p. 230.

<sup>133</sup> J. EXNER, *Fixed sanction frameworks in the World Anti-Doping Codes 2015 and 2021: Can hearing panels go below the limits in the pursuit of proportionate punishments?*, in *The International Sports Law Journal*, 2020, p. 134.

<sup>134</sup> Dopo lo scandalo del doping di Stato alle Olimpiadi di Sochi 2014, la Russia è stata esclusa da tutte le competizioni dei Giochi Olimpici successivi, per questo i pattinatori russi hanno partecipato alla competizione di pattinaggio di figura a squadre come atleti neutrali sotto l'acronimo ROC che sta ad indicare il "Russian Olympic Committee".



Laboratorio di controllo antidoping dell’Ospedale Universitario Karolinska di Stoccolma aveva reso noto che il 25 dicembre 2021, durante lo svolgimento dei Campionati Nazionali Russi, Kamila Valieva era risultata positiva alla trimetazidina. La trimetazidina è un modulatore ormonale ed è utilizzata come farmaco per curare l’angina pectoris, cioè la mancanza di ossigeno nel cuore dovuta alla diminuzione dell’afflusso di sangue, ma cura anche l’insufficienza cardiaca e i problemi alle arterie periferiche<sup>135</sup>. L’uso del farmaco è vietato ai minori di 18 anni ed è stato inserito nella Lista WADA delle Sostanze Proibite come Sostanza non specificata, ossia la sua presenza nel campione biologico costituisce una violazione delle norme antidoping dal momento che comporta sempre un incremento della prestazione sportiva dell’atleta che lo assume<sup>136</sup>. Il campione biologico esaminato dal laboratorio di Stoccolma risaliva al 25 dicembre 2021, giorno in cui Kamila Valieva aveva vinto i Campionati Nazionali Russi qualificandosi dunque per le Olimpiadi; purtroppo, la comunicazione dei risultati del controllo antidoping era avvenuta in ritardo per la carenza di personale all’interno del laboratorio a causa della pandemia da Covid-19. Se la positività al doping di Kamila Valieva fosse stata resa nota in tempi brevi, ossia dopo 20 giorni dal prelievo del campione, la sua partecipazione alle Olimpiadi sarebbe stata sicuramente compromessa, ma l’esito del controllo era arrivato solo dopo 44 giorni, perciò l’atleta già aveva avuto modo di vincere l’oro olimpico nella gara a squadre e si stava allenando per prendere parte alla competizione del singolo femminile come favorita per l’oro olimpico<sup>137</sup>.

6. *La Sospensione Provvisoria: esiste un trattamento differenziato per le Persone Protette?*

L’8 febbraio 2022 l’Agenzia Antidoping Russa (RUSADA) aveva comunicato a Kamila Valieva la positività alla trimetazidina e le aveva notificato l’imposizione di una misura di Sospensione Provvisoria che le avrebbe impedito di competere, allenarsi e partecipare a qualsiasi attività durante i Giochi Olimpici di Pechino 2022, inclusa la cerimonia di premiazione per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre di

---

<sup>135</sup> C. A. DEZSI, *Trimetazidine in Practice: Review of the Clinical and Experimental Evidence*, in *American Journal of Therapeutics* 23, 2016, p. 1. Vedi anche COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *RUSADA vs. Kamila Valieva*, *ISU vs. Kamila Valieva and The Russian Doping Agency*, *WADA vs. Kamila Valieva and RUSADA*, CAS 2023/A/9451, CAS 2023/A/9455, CAS 2023/A/9456, Lausanne, 2024, p. 117.

<sup>136</sup> WADA, *International standard, Prohibited List 2021*, Montreal, 2021, p. 11.

<sup>137</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *IOC, WADA, and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee*, CAS OG 22/08, CAS OG 22/09, CAS OG 22/10, 2022, p. 4 ss.



pattinaggio di figura<sup>138</sup>. La Sospensione Provvisoria è una sanzione imposta come conseguenza per la positività ad una Sostanza proibita, essa preclude all'atleta che ne è soggetto la possibilità di partecipare a qualsiasi competizione in attesa della decisione finale<sup>139</sup>. Ai sensi dell'art. 7.4.1 del Codice WADA la Sospensione Provvisoria si applica obbligatoriamente quando la Sostanza vietata assunta dall'atleta è una Sostanza non specificata, tale misura può essere eliminata se l'atleta riesce a dimostrare alla Commissione d'udienza che l'assunzione della Sostanza non specificata sia avvenuta attraverso un prodotto contaminato<sup>140</sup>.

Fino a questo punto erano state applicate le norme del Codice antidoping senza tenere in considerazione il fatto che l'atleta destinataria della Sospensione Provvisoria fosse una Persona Protetta, d'altra parte il Codice non aveva dedicato alcun paragrafo dell'art. 7.4.1 alla Sospensione Provvisoria delle Persone Protette, dunque questa circostanza non era stata presa in considerazione. Nonostante ciò, i rappresentanti di Kamila Valieva avevano presentato al Comitato Disciplinare Antidoping Russo (DADC) una richiesta di revoca della Sospensione Provvisoria in quanto considerata una misura eccessivamente severa per una Persona Protetta che fino a quel momento non era mai risultata positiva ad alcun controllo. Costoro sostenevano inoltre che l'assunzione della trimetazidina fosse avvenuta non intenzionalmente ma come risultato di una interazione domestica da parte dell'atleta e di suo nonno, che da tempo era affetto da una malattia cardiaca e per questo faceva uso di un farmaco contenente la suddetta Sostanza Proibita. Dunque i rappresentanti dell'atleta ritenevano opportuno che si applicasse la clausola presente all'art. 7.4.1 del Codice antidoping secondo cui la Sospensione Provvisoria può essere eliminata se l'atleta dimostra che la violazione è avvenuta, probabilmente, a causa di un prodotto contaminato. Sulla base di queste e di altre considerazioni, i rappresentanti di Kamila Valieva chiedevano che la Sospensione Provvisoria venisse revocata per permettere all'atleta di gareggiare comunque all'Olimpiade, trattandosi di un evento che si svolge solo una volta ogni 4 anni e non essendoci alcuna garanzia di una seconda occasione per Ms. Valieva<sup>141</sup>.

---

<sup>138</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *IOC, WADA, and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee*, CAS OG 22/08, CAS OG 22/09, CAS OG 22/10, 2022, p. 4-5.

<sup>139</sup> WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 167.

<sup>140</sup> WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 56-57.

<sup>141</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *IOC, WADA, and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee*, CAS OG 22/08, CAS OG 22/09, CAS OG 22/10, 2022, p. 5-6. Vedi anche WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 57.

Sorprendentemente, il Comitato Disciplinare Antidoping Russo (DADC) nella decisione del 9 febbraio 2022 aveva accolto la richiesta dell'atleta revocando dunque la Sospensione Provvisoria e permettendole di partecipare alla competizione individuale di pattinaggio di figura femminile. È a seguito di tale decisione che il Comitato Olimpico Internazionale (IOC), l'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), come anche l'Unione Internazionale di Pattinaggio (ISU) hanno presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) per ripristinare la Sospensione Provvisoria di Kamila Valieva<sup>142</sup>.

7. *Arbitrato CAS Divisione ad hoc: lodo sulla Sospensione Provvisoria di Kamila Valieva.*

La decisione del DADC del 9 febbraio di revocare la Sospensione Provvisoria a Kamila Valieva è stata impugnata dal CIO, dalla WADA e dall'ISU presso la Divisione ad hoc del CAS che, ai sensi dell'art. 2 delle Norme Arbitrali per i Giochi Olimpici, era stata appositamente istituita per dirimere le controversie che sarebbero sorte nel corso dello svolgimento delle Olimpiadi<sup>143</sup>. Le richieste presentate dai ricorrenti riguardavano l'annullamento della decisione della DADC di revocare la Sospensione Provvisoria imposta a Kamila Valieva e il ripristino della Sospensione Provvisoria con effetto immediato<sup>144</sup>.

Il Collegio giudicante ha esaminato le richieste dei ricorrenti ma nessuna di queste è stata accolta, la decisione definitiva della Divisione ad hoc del CAS è stata resa dopo un'attesa che ha lasciato con il fiato sospeso non solo l'atleta, la cui partecipazione alla competizione nel singolo femminile è rimasta incerta fino all'ultimo, ma anche l'intero movimento del pattinaggio di figura. I ricorsi erano stati presentati dai tre ricorrenti in momenti diversi tra l'11 e il 12 febbraio 2022 e la decisione del Collegio, invece che essere resa il 13 febbraio, era stata posticipata alle 12:00 del 14 febbraio, il giorno prima dello svolgimento del programma corto femminile di pattinaggio di figura<sup>145</sup>.

La decisione di ammettere l'atleta a partecipare alla competizione nonostante la sua positività al doping aveva fatto molto discutere non solo per la grande risonanza mediatica

---

<sup>142</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *IOC, WADA, and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee*, CAS OG 22/08, CAS OG 22/09, CAS OG 22/10, 2022, p. 7-8.

<sup>143</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *Arbitration Rules for the Olympic Games*, Montreal, 2021, p. 2.

<sup>144</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *IOC, WADA, and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee*, CAS OG 22/08, CAS OG 22/09, CAS OG 22/10, 2022, p. 12 ss.

<sup>145</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *IOC, WADA, and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee*, CAS OG 22/08, CAS OG 22/09, CAS OG 22/10, 2022, p. 9-12.

che aveva assunto tale vicenda, ma anche per la delicatezza del caso di specie che vedeva coinvolta un'atleta appartenente alla categoria delle Persone Protette. Sebbene il Collegio giudicante non avesse basato interamente la sua decisione sullo status di Persona Protetta di Kamila Valieva, la nuova normativa a riguardo era stata presa in grande considerazione e, anche se indirettamente, aveva influenzato comunque il giudizio del Collegio. Infatti, nella parte del lodo relativa al merito, da subito era stata introdotta la definizione di Persona Protetta e gli articoli in cui è racchiusa la relativa disciplina; in particolare era stato preso in considerazione l'art. 10.6.3 del Codice WADA in cui si afferma che, in caso di assunzione di una Sostanza proibita che non appartenga alla categoria delle Sostanze di abuso da parte di una Persona Protetta, la sanzione potrebbe corrispondere anche solo ad un richiamo con nota di biasimo se venisse accertata l'assenza di Colpa o Negligenza anche significativa. A tale articolo era stato accostato l'art. 7.4.1 del Codice WADA relativo alla Sospensione Provvisoria obbligatoria secondo cui, nei confronti dell'atleta che aveva assunto una Sostanza non specificata, la misura di Sospensione Provvisoria doveva essere applicata obbligatoriamente, a meno che l'atleta non fosse stato in grado di dimostrare che la violazione fosse avvenuta per contaminazione<sup>146</sup>.

Qui ci si trovava davanti ad una contraddizione: essendo Kamila Valieva una Persona Protetta, ella potenzialmente avrebbe potuto essere soggetta ad un richiamo con nota di biasimo per aver assunto una Sostanza non specificata in assenza di Colpa o Negligenza anche significativa; quindi, si sarebbe trattato di una sanzione estremamente lieve. Tuttavia le norme relative alla Sospensione Provvisoria obbligatoria non fanno riferimento ad alcuna eccezione per la categoria delle Persone Protette, che dunque potrebbero trovarsi escluse per mesi dalle competizioni qualora non riuscissero a dimostrare la contaminazione. Il Collegio giudicante riteneva che il duro trattamento riservato alle Persone Protette in caso di Sospensione Provvisoria obbligatoria fosse incoerente rispetto alle altre norme del Codice che trattavano in modo più indulgente le Persone Protette in ragione della loro età. Vi era il rischio paradossale di vedere sottoposta Kamila Valieva ad una misura cautelare di Sospensione Provvisoria che le avrebbe impedito di partecipare all'Olimpiade, per poi essere sanzionata in seguito con un

---

<sup>146</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *IOC, WADA, and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee*, CAS OG 22/08, CAS OG 22/09, CAS OG 22/10, 2022, p. 31 ss.

semplice richiamo con nota di biasimo al termine del procedimento nel merito dinnanzi al CAS<sup>147</sup>.

Questa soluzione non poteva essere ritenuta accettabile dal punto di vista giuridico, il Collegio giudicante riteneva che ci fosse una lacuna all'interno del Codice da colmare attraverso l'applicazione del principio generale di giustizia e proporzionalità su cui l'ordinamento sportivo si fonda. Gli arbitri nella decisione avevano precisato che la loro intenzione non era certo quella di riformulare le norme, bensì di conciliare le norme create appositamente per le Persone Protette con il resto della normativa presente nel Codice attraverso l'esercizio dell'attività interpretativa. Per colmare la lacuna, il Collegio affermava che, per i casi di doping in cui erano coinvolte delle Persone Protette, si sarebbe dovuto applicare una Sospensione Provvisoria facoltativa invece che obbligatoria, anche quando la Sostanza proibita assunta fosse stata una Sostanza non specificata<sup>148</sup>.

A questo punto è evidente che per il Collegio giudicante sarebbe già stato sufficiente considerare lo status di Persona Protetta dell'atleta per rigettare le richieste dei ricorrenti e consentire a Kamila Valieva di prendere parte alla competizione individuale di pattinaggio di figura, ma gli arbitri avevano deciso comunque di mettere da parte questi ragionamenti per basare la decisione su elementi più stabili. Nello specifico, la Divisione ad hoc del CAS aveva preferito incentrare il suo ragionamento sull'art. R37, par. 5 del Codice CAS e sulla giurisprudenza del CAS per esprimersi in merito alla Sospensione Provvisoria di Kamila Valieva; l'art. R37, infatti, disciplina la modalità per valutare le richieste di applicazione delle misure provvisorie e cautelari, per effettuare tale valutazione l'articolo elabora tre parametri da tenere in considerazione: se il provvedimento cautelare sia necessario per proteggere il richiedente da un danno irreparabile, la probabilità del richiedente di avere successo nel procedimento di merito e infine se gli interessi del ricorrente prevalgono su quelli del convenuto<sup>149</sup>. Per quanto concerne il primo elemento da valutare, il Collegio riteneva che la Sospensione

---

<sup>147</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *IOC, WADA, and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee*, CAS OG 22/08, CAS OG 22/09, CAS OG 22/10, 2022, p. 33.

<sup>148</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *IOC, WADA, and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee*, CAS OG 22/08, CAS OG 22/09, CAS OG 22/10, 2022, p. 34.

<sup>149</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *Code of Sport-related Arbitration*, 2020, p. 14. L'art. R37 del Codice CAS si applica qualora un soggetto presenti alla Divisione d'Appello del CAS una richiesta per l'applicazione di misure provvisorie, dinnanzi alla Divisione ad hoc del CAS non è possibile presentare tale richiesta. Ad ogni modo, il Collegio ha preso in considerazione i parametri indicati all'interno dell'art. R37 per valutare la necessità di reintrodurre o lasciare revocata la Sospensione Provvisoria di Kamila Valieva. Vedi anche COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *IOC, WADA, and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee*, CAS OG 22/08, CAS OG 22/09, CAS OG 22/10, 2022, p. 35.

Provvisoria di Kamila Valieva, qualora si fosse rivelata ingiustificata in seguito, avrebbe potuto provocare un danno irreparabile per l'atleta, soprattutto perché le avrebbe precluso la possibilità di partecipare ad un evento unico senza avere la certezza di una seconda occasione. Il secondo elemento da verificare era inerente alla probabilità di successo di Kamila Valieva nel procedimento di merito, tale criterio non poteva essere valutato in modo approfondito in un procedimento così breve, ma in ogni caso il Collegio riteneva che le argomentazioni dell'atleta non potessero essere comunque scartate, questo era già sufficiente per ritenere soddisfatto il secondo criterio. Il terzo ed ultimo requisito riguarda la valutazione dell'interesse prevalente tra quello dei ricorrenti e quello di Kamila Valieva, secondo il Collegio la posizione dell'atleta era da considerare maggiormente meritevole di tutela dal momento che, una sospensione ingiustificata nei suoi confronti, le avrebbe causato un danno irreparabile siccome nessun risarcimento avrebbe potuto sanare la mancata esperienza ai Giochi Olimpici e l'eventuale vittoria di una medaglia. Al contrario la revoca della Sospensione Provvisoria e la conseguente partecipazione di Kamila Valieva alla competizione non avrebbero danneggiato irreparabilmente né i ricorrenti né gli altri concorrenti<sup>150</sup>.

Per valutare i criteri sopraindicati, il Collegio aveva tenuto in considerazione anche il ritardo commesso dal laboratorio nel comunicare i risultati del test del campione insistendo molto sul fatto che vi fosse una sproporzione tra la rigidità del Codice in materia di Sospensioni Provvisorie a cui devono sottostare gli atleti e la estrema flessibilità delle raccomandazioni sulle scadenze temporali a cui invece sono sottoposti i laboratori<sup>151</sup>.

Alla luce delle precedenti considerazioni, il Collegio aveva ritenuto che la Sospensione Provvisoria dovesse rimanere revocata e dunque permettere a Kamila Valieva di gareggiare alla Competizione di Pattinaggio di figura. In seguito alla decisione della Divisione ad hoc del Cas, il Comitato Olimpico Internazionale (IOC) aveva ammesso Kamila Valieva alla competizione individuale di pattinaggio di figura alle Olimpiadi ma a due condizioni: la prima condizione prevedeva che, qualora Kamila Valieva si fosse qualificata per il programma lungo femminile, la prima atleta delle escluse sarebbe stata ammessa anch'essa al programma libero; la seconda condizione

---

<sup>150</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *IOC, WADA, and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee*, CAS OG 22/08, CAS OG 22/09, CAS OG 22/10, 2022, p. 35 ss.

<sup>151</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *IOC, WADA, and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee*, CAS OG 22/08, CAS OG 22/09, CAS OG 22/10, 2022, p. 36.

prevedeva invece che, se Kamila Valieva fosse arrivata tra le prime tre posizioni nella competizione, allora non si sarebbe svolta la cerimonia di premiazione<sup>152</sup>.

Dopo aver ottenuto la prima posizione al termine del programma corto, Kamila Valieva non ha retto alla pressione a cui era stata sottoposta nei giorni precedenti e dopo un programma lungo disastroso ha concluso la gara al 4 posto lasciando il ghiaccio in lacrime.

#### 8. *Esiste davvero una lacuna nella disciplina della Sospensione Provvisoria delle Persone Protette?*

Il lodo del 14 febbraio 2022 aveva fatto molto discutere anche al di fuori dell'ambiente del pattinaggio di figura, il fatto che un'atleta risultata positiva ad un test antidoping potesse partecipare alle Olimpiadi aveva generato molto sdegno e le critiche erano state sollevate da ogni parte, a partire dai commentatori televisivi sino ad arrivare ad ex atleti di pattinaggio di figura ma anche atleti praticanti sport estivi<sup>153</sup>. Al di là della posizione assunta dai vari esponenti del mondo dello sport, il lodo aveva posto diversi interrogativi anche a giuristi esperti, in particolare per quanto riguarda la presunta lacuna all'interno del Codice in merito alla Sospensione Provvisoria delle Persone Protette.

Innanzitutto, una lacuna giuridica può essere definita come un vuoto normativo all'interno dell'ordinamento giuridico che non permette al giudice di dirimere la controversia, essa si differenzia dalla falsa lacuna perché quest'ultima si presenta quando la norma inserita nell'ordinamento per disciplinare una data materia è considerata non appropriata dall'interprete che quindi preferisce metterla da parte<sup>154</sup>. Il CAS, nel lodo Puerta del 2006, aveva delineato una specifica disciplina da applicare in caso di lacuna, in particolare aveva stabilito quattro condizioni cumulative da rispettare per colmare la

---

<sup>152</sup> INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, *IOC EB decides no medal ceremonies following CAS decision on the case of ROC skater*, in *olympics.com*, 2022.

<sup>153</sup> Il due volte campione olimpico di danza sul ghiaccio Scott Moir si era espresso sul caso Valieva affermando che la decisione aveva rappresentato un duro colpo per il movimento olimpico, arrivando persino a chiedersi per quale motivo fosse andato per 12 anni nelle scuole parlando dell'orgoglio di essere un olimpionico. In A. PARK, *Russia at center of another Olympic drug scandal*, in *The brief olympics*, 2022, p. 15. Sha'Carry Richardson, in seguito divenuta campionessa del mondo dei 100 metri piani nel 2023, era stata esclusa dalle Olimpiadi di Tokio 2020 per aver fatto uso di marijuana in seguito alla morte di sua madre, avvenuta pochi giorni prima delle qualificazioni olimpiche in Oregon. L'atleta americana aveva commentato la vicenda del caso Valieva dicendo che l'unica differenza tra lei e Kamila stava nel fatto che lei fosse una giovane donna di colore mentre Kamila no. In E. TODISCO, *Sha'Carry Richardson calls out hypocrisy after skater Kamila Valieva ruled eligible for Olympics*, in *ProQuest*, 2022.

<sup>154</sup> D. PAVOT, *A Gap or Lacuna in the World Anti-Doping Code? Remarks on the CAS Interpretation in IOC, WADA and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee (CAS OG 22-08, CAS OG 22-09, and CAS OG 22-10)*, in *Frontiers in Sports and Active Living*, 2022, p. 2-3.



lacuna: primo, la lacuna nel codice deve essere correlata al caso specifico; secondo, la lacuna può verificarsi solo in circostanze eccezionali e non dovrebbe mai più verificarsi; terzo, una volta che la lacuna è stata individuata, deve essere colmata utilizzando i principi generali; quarto, la lacuna non deve indebolire né il Codice né la WADA<sup>155</sup>. Il lodo sul caso Valieva aveva chiarito di volersi conformare al caso Puerta, tuttavia il ragionamento e le argomentazioni degli arbitri avevano smentito tale affermazione perché nessuno dei precedenti parametri era stato rispettato.

Il Collegio giudicante aveva sottolineato la presenza di una forte contraddizione nel prevedere per le Persone Protette una sanzione lieve come un richiamo con nota di biasimo in caso di violazione delle norme antidoping, ma poi applicare la Sospensione Provvisoria obbligatoria che avrebbe potuto portare a conseguenze molto gravi le Persone Protette che ne fossero state soggette. Da questa affermazione, dunque, gli arbitri erano subito saltati alla conclusione che si fosse in presenza di una lacuna nel Codice, da colmare con l'applicazione della norma sulla Sospensione Provvisoria facoltativa per le Persone Protette. Tale conclusione risulta a dir poco frettolosa, infatti l'assenza di coerenza tra le norme sulle sanzioni per la violazione delle norme antidoping e le norme sulla Sospensione Provvisoria non corrisponde automaticamente ad una lacuna nell'ordinamento giuridico, perciò non si tratta di una vera e propria lacuna ma piuttosto di una falsa lacuna<sup>156</sup>.

Per quanto riguarda i 4 criteri illustrati nel caso Puerta, la Divisione ad hoc del CAS aveva osservato solamente il primo requisito, la presunta lacuna è davvero inerente al caso di specie, tuttavia non era stato fatto alcun riferimento al carattere eccezionale della lacuna. Infatti, nel caso Puerta veniva specificato che le lacune all'interno del Codice possono verificarsi solo in casi molto rari e, qualora questo dovesse accadere, è compito del Collegio giudicante colmare tale lacuna non discrezionalmente, bensì facendo ricorso ai principi generali di giustizia e proporzionalità che sono propri di tutti gli ordinamenti giuridici. In ogni caso, il Collegio giudicante del caso Puerta auspicava che le lacune venissero colmate attraverso un processo di revisione del Codice per evitare la persistenza

---

<sup>155</sup> D. PAVOT, *A Gap or Lacuna in the World Anti-Doping Code? Remarks on the CAS Interpretation in IOC, WADA and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee (CAS OG 22-08, CAS OG 22-09, and CAS OG 22-10)*, in *Frontiers in Sports and Active Living*, 2022, p. 3. Vedi anche COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *Arbitration CAS 2006/A/1025 Mariano Puerta v. International Tennis Federation (ITF)*, 2006, p. 28.

<sup>156</sup> D. PAVOT, *A Gap or Lacuna in the World Anti-Doping Code? Remarks on the CAS Interpretation in IOC, WADA and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee (CAS OG 22-08, CAS OG 22-09, and CAS OG 22-10)*, in *Frontiers in Sports and Active Living*, 2022, p. 3-4.

del vuoto normativo<sup>157</sup>. Per conformarsi al lodo Puerta, gli arbitri del caso Valieva avrebbero quantomeno dovuto essere prudenti nell'individuare la lacuna per non rischiare di sostituirsi al legislatore superando i poteri del giudice, costoro invece avevano accusato il Codice di lacunosità senza esitazione e avevano provveduto immediatamente a colmare la lacuna con la norma sulla Sospensione Provvisoria facoltativa<sup>158</sup>.

In secondo luogo, la Divisione ad hoc del CAS, oltre a non aver fatto menzione dell'eccezionalità della lacuna, non aveva neanche applicato i principi generali per colmare la suddetta. L'art. 17 del Regolamento arbitrale dei Giochi Olimpici consente espressamente di fare uso dei principi generali per dirimere le controversie<sup>159</sup> e lo stesso lodo Puerta aveva ritenuto necessario ricorrere a tali principi per risolvere le lacune. Nel caso Valieva, però, gli arbitri non avevano individuato uno specifico principio da applicare al caso concreto, si erano limitati a fare un semplice rimando alla regola generale prevista dal lodo Puerta, che, come detto in precedenza, prevedeva che per colmare una lacuna fosse necessario applicare il principio generale di giustizia e proporzionalità su cui si basa l'ordinamento giuridico sportivo<sup>160</sup>.

L'ultimo criterio previsto dal lodo Puerta in merito alla disciplina delle lacune affermava che una lacuna non si sarebbe mai dovuta intendere in modo da indebolire il Codice e l'Organizzazione Mondiale Antidoping. A questo riguardo è necessario dire che, se per giustificare l'esistenza di una lacuna, la Divisione ad hoc del CAS aveva cercato almeno a parole di conformarsi ai primi tre criteri previsti dal lodo Puerta, per quanto riguarda l'ultimo requisito il contrasto era totale. La Sospensione Provvisoria obbligatoria è una misura cautelare volta a tutelare l'integrità della competizione che rischia di essere falsata per l'uso del doping, allo stesso tempo serve a proteggere gli atleti che gareggiano puliti. La decisione di revocare tale Sospensione per permettere di competere ad un'atleta risultata positiva ad un controllo antidoping aveva lasciato gli altri concorrenti privi di

---

<sup>157</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *Arbitration CAS 2006/A/1025 Mariano Puerta v. International Tennis Federation (ITF)*, 2006, p. 26-27.

<sup>158</sup> D. PAVOT, *A Gap or Lacuna in the World Anti-Doping Code? Remarks on the CAS Interpretation in IOC, WADA and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee (CAS OG 22-08, CAS OG 22-09, and CAS OG 22-10)*, in *Frontiers in Sports and Active Living*, 2022, p. 4-5.

<sup>159</sup> Art. 17, Legge applicabile: "Il Collegio decide sulla controversia ai sensi della Carta Olimpica, i regolamenti applicabili, i principi generali di diritto e le norme giuridiche la cui applicazione è ritenuta opportuna". In COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *Arbitration rules for the Olympic Games*, Montreal, 2021, p. 8.

<sup>160</sup> D. PAVOT, *A Gap or Lacuna in the World Anti-Doping Code? Remarks on the CAS Interpretation in IOC, WADA and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee (CAS OG 22-08, CAS OG 22-09, and CAS OG 22-10)*, in *Frontiers in Sports and Active Living*, 2022, p. 5.



tutele e aveva compromesso l'immagine della WADA come principale organizzazione per la lotta al doping. Gli arbitri, nel motivare la scelta di mantenere la revoca della Sospensione Provvisoria, avevano deliberatamente sferrato un attacco al sistema antidoping ritenendo iniquo che il Codice prevedesse degli obblighi così severi per gli atleti e dall'altra parte che le autorità antidoping fossero sottoposte a semplici raccomandazioni. Allo stesso tempo, il Collegio non aveva risparmiato una nota di biasimo per il ritardo nella comunicazione dei risultati da parte del laboratorio di Stoccolma, incolpando così la WADA per la difficile situazione che era stato chiamato a risolvere. Simili critiche così aperte nei confronti del sistema antidoping non sono da considerare argomentazioni valide al fine della decisione, ma piuttosto un deliberato tentativo di indebolimento della WADA che minano la credibilità della decisione stessa<sup>161</sup>.

Alla luce di quanto illustrato fino a questo momento, risulta evidente che la decisione del Collegio sia stata in gran parte influenzata dalle circostanze del caso di specie più che dalle norme del Codice antidoping. La sessa WADA aveva manifestato la propria delusione nell'apprendere che il lodo avesse confermato la revoca della Sospensione Provvisoria e si era espressa in termini molto chiari affermando che sembrasse quasi che il Collegio del CAS avesse deciso di non applicare i termini del Codice, i quali non avevano concesso eccezioni particolari per le "Persone Protette" in materia di Sospensioni Provvisorie obbligatorie, nemmeno per i minori<sup>162</sup>.

I fatti inerenti al caso concreto, come il ritardo fatale nella comunicazione della positività al doping di Kamila Valieva, la qualifica di Persona Protetta, il danno irreparabile che sarebbe potuto derivare dalla Sospensione Provvisoria e la brevità del tempo a disposizione per esprimersi avevano convinto gli arbitri a prendere una decisione che altrimenti sarebbe stata difficile da giustificare dal punto di vista del ragionamento giuridico. Per questi aspetti, sembra che la redazione del lodo si sia basata su una soluzione individuata preventivamente e sostenuta da una argomentazione giuridica elaborata in un secondo momento.

---

<sup>161</sup> D. PAVOT, *A Gap or Lacuna in the World Anti-Doping Code? Remarks on the CAS Interpretation in IOC, WADA and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee (CAS OG 22-08, CAS OG 22-09, and CAS OG 22-10)*, in *Frontiers in Sports and Active Living*, 2022, p. 6-7.

<sup>162</sup> WADA, *WADA Statement following CAS decision not to reinstate skater's provisional suspension*, 2022, disponibile in <https://www.wada-ama.org/en/news/wada-statement-following-cas-decision-not-reinstate-skaters-provisional-suspension> (accessed February 14, 2022).

### 9. Caso Kamila Valieva: Lodo arbitrale del Tribunale Arbitrale dello Sport 2024.

A due anni dall'Olimpiade di Pechino 2022, il 29 gennaio 2024 il CAS ha emesso il lodo arbitrale per il giudizio di merito e ha imposto a Kamila Valieva un periodo di squalifica di 4 anni a partire dal 25 dicembre 2021; ne consegue che tutti i risultati ottenuti nelle competizioni da Kamila Valieva dal 25 dicembre 2021 sono stati invalidati, compreso l'oro olimpico della gara a squadre di pattinaggio di figura<sup>163</sup>.

Il procedimento nel merito si era aperto dinnanzi al Comitato Disciplinare Antidoping Russo (DADC) nel dicembre 2022, la decisione del DADC era stata emessa il 24 gennaio 2023 ed aveva previsto solamente la squalifica del risultato ottenuto da Kamila Valieva durante i Campionati Nazionali Russi con il conseguente ritiro della medaglia d'oro e del titolo di campionessa nazionale, gara in cui l'atleta era risultata positiva alla trimetazidina, ma non il ritiro del titolo europeo ed olimpico e soprattutto non veniva applicato nessun periodo di squalifica per l'atleta. In seguito ad un provvedimento così blando, ISU, WADA e RUSADA avevano presentato ricorsi separati al CAS tra il mese di gennaio e quello di febbraio del 2023 per impugnare la decisione del DADC. Le richieste della WADA, come quelle dell'ISU, erano di squalificare i risultati ottenuti da Kamila Valieva dopo il 25 dicembre 2021, giorno del test antidoping fallito, e di condannare l'atleta ad un periodo di squalifica di 4 anni, dal momento che l'atleta aveva assunto una Sostanza non specificata senza riuscire a dimostrare che la violazione fosse avvenuta non intenzionalmente<sup>164</sup>. Diversamente dagli altri due ricorrenti, RUSADA non aveva chiesto al CAS di adottare una specifica sanzione nei confronti di Kamila Valieva ma si era limitata ad effettuare osservazioni in merito al caso di specie. L'Organizzazione riteneva plausibile che la violazione fosse avvenuta per contaminazione e non intenzionalmente, ma in ogni caso non poteva essere esclusa una Colpa, seppur minima, da parte dell'atleta che non aveva fatto tutto il possibile per evitare il contatto con le Sostanze proibite<sup>165</sup>. I rappresentanti di Kamila Valieva, invece, avevano basato la loro difesa essenzialmente sullo status di Persona Protetta e sull'assenza di

---

<sup>163</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *RUSADA vs. Kamila Valieva, ISU vs. Kamila Valieva and The Russian Doping Agency, WADA vs. Kamila Valieva and RUSADA*, CAS 2023/A/9451, CAS 2023/A/9455, CAS 2023/A/9456, Lausanne, 2024, p. 128.

<sup>164</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *RUSADA vs. Kamila Valieva, ISU vs. Kamila Valieva and The Russian Doping Agency, WADA vs. Kamila Valieva and RUSADA*, CAS 2023/A/9451, CAS 2023/A/9455, CAS 2023/A/9456, Lausanne, 2024, p. 48 ss.

<sup>165</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *RUSADA vs. Kamila Valieva, ISU vs. Kamila Valieva and The Russian Doping Agency, WADA vs. Kamila Valieva and RUSADA*, CAS 2023/A/9451, CAS 2023/A/9455, CAS 2023/A/9456, Lausanne, 2024, p. 40 ss.

Colpa o Negligenza da parte dell'atleta, la quale, nonostante avesse adottato la massima cautela, aveva assunto la sostanza per contaminazione tramite il nonno, per questo era stata richiesta la riconferma della decisione presa dal DADC<sup>166</sup>.

Dopo la presentazione dei ricorsi, il CAS si è preso tutto il tempo per considerare le osservazioni dei ricorrenti e della convenuta, come anche per esaminare le prove addotte dalle parti, da qui si può desumere quanto fosse cruciale per il CAS la decisione in merito al caso di specie, essa infatti poteva rappresentare un punto di non ritorno per la disciplina delle Persone Protette coinvolte in casi di doping. Tuttavia così non è stato, infatti, il lodo arbitrale sul caso Valieva non è andato in controtendenza rispetto alla giurisprudenza precedente ma sicuramente ha avuto un ruolo chiave per rimettere ordine nella normativa antidoping che disciplina le tutele per le Persone Protette.

Gli elementi considerati dal CAS ai fini della decisione non erano molti: lo status di Persona Protetta di Kamila Valieva, la contaminazione del nonno, le norme sulle sanzioni applicabili al caso di specie, quelle relative all'onere della prova e quelle riguardanti lo standard probatorio.

Il CAS aveva esaminato le argomentazioni addotte da ISU e WADA a sostegno della tesi secondo cui Kamila Valieva avesse assunto intenzionalmente una Sostanza non specificata per incrementare la propria prestazione e di conseguenza, pur essendo una Persona Protetta, la sanzione avrebbe dovuto corrispondere ad un periodo di squalifica di 4 anni ai sensi dell'art. 10.3 del Codice WADA. La decisione del CAS non era stata influenzata dalle argomentazioni delle due organizzazioni, queste infatti non erano sufficientemente esaustive per provare che la violazione delle norme antidoping da parte dell'atleta fosse avvenuta intenzionalmente; ma questo, a ben vedere, non significava affatto che la squalifica di 4 anni fosse da escludere. Il Codice antidoping non pone a carico della WADA l'onere di provare che la violazione sia venuta intenzionalmente per prevedere una squalifica di 4 anni, al contrario l'art. 10.2.1.1 del Codice attribuisce agli atleti stessi l'onere della prova dell'assenza di intenzione per evitare il periodo di squalifica di 4 anni. A questo punto si trattava di capire se la difesa dell'atleta fosse in grado o meno di dimostrare l'assenza di intenzione o addirittura l'assenza di Colpa o Negligenza nella violazione delle norme antidoping.

---

<sup>166</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *RUSADA vs. Kamila Valieva, ISU vs. Kamila Valieva and The Russian Doping Agency, WADA vs. Kamila Valieva and RUSADA, CAS 2023/A/9451, CAS 2023/A/9455, CAS 2023/A/9456*, Lausanne, 2024, p. 66 ss.

L'argomentazione della difesa aveva dato molto peso allo Status di Persona Protetta di Kamila Valieva, in particolare si era fatto riferimento all'art. 10.6.1.3 del Codice che prevede che, quando una violazione delle norme antidoping non riguardi una sostanza di abuso e sia commessa da una Persona Protetta, se questa sia in grado di dimostrare l'assenza di Colpa o di Negligenza grave, la sanzione corrisponderà nella misura minima ad un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica e nella misura massima a 2 anni di squalifica a seconda del grado di Colpa della Persona Protetta<sup>167</sup>. In conformità alla norma appena enunciata, la tesi difensiva sosteneva che Kamila Valieva, nonostante avesse mantenuto la massima cautela, non fosse a conoscenza della pericolosità del farmaco assunto dal nonno e nemmeno fosse consapevole del rischio di contaminazione dal momento che tale argomento non era mai stato trattato in nessun corso di formazione a cui aveva partecipato<sup>168</sup>. Per questo, secondo la difesa, la violazione non solo non poteva essere considerata intenzionale, ma nemmeno era stata commessa per Colpa o Negligenza anche minima da parte dell'atleta, perciò era da escludere un periodo di squalifica<sup>169</sup>.

Altra norma del Codice che avrebbe potuto costituire un vantaggio per la difesa era quella secondo cui, per le Persone Protette, non sussiste l'obbligo di dimostrare come la sostanza sia entrata nell'organismo dell'atleta<sup>170</sup>, infatti i rappresentanti di Kamila Valieva avevano ripetuto in più occasioni tale norma, ma di fatto la difesa dell'atleta si era basata interamente sulla teoria della contaminazione tramite il nonno<sup>171</sup>.

Infine, per arrivare al ragionamento elaborato dal CAS, anche quest'ultimo aveva tenuto in considerazione lo status di Persona Protetta di Kamila Valieva facendo riferimento al fatto che l'atleta, non dovendo stabilire l'origine della sostanza, avesse la

---

<sup>167</sup> WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 71.

<sup>168</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *RUSADA vs. Kamila Valieva, ISU vs. Kamila Valieva and The Russian Doping Agency, WADA vs. Kamila Valieva and RUSADA*, CAS 2023/A/9451, CAS 2023/A/9455, CAS 2023/A/9456, Lausanne, 2024, p. 70.

<sup>169</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *RUSADA vs. Kamila Valieva, ISU vs. Kamila Valieva and The Russian Doping Agency, WADA vs. Kamila Valieva and RUSADA*, CAS 2023/A/9451, CAS 2023/A/9455, CAS 2023/A/9456, Lausanne, 2024, p. 66 ss.

<sup>170</sup> WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 172.

<sup>171</sup> Inizialmente era stata mostrata alla Divisione ad hoc del CAS una videoregistrazione in cui il nonno di Kamila affermava di essere affetto da una patologia cardiaca e di aver assunto trimetazidina nel periodo in cui si erano svolti i Campionati Nazionali Russi di pattinaggio di figura. Dal momento che il nonno aveva preparato spesso il pranzo alla nipote, dato che sua mamma lavorava, la difesa aveva ipotizzato che l'assunzione di trimetazidina da parte di Kamila potesse essere avvenuta per uno scambio di bicchiere tra Kamila e suo nonno. In un secondo momento però, nel giudizio dinnanzi al CAS, Kamila aveva cambiato la versione dei fatti dicendo che suo nonno le aveva preparato un dolce alle fragole da portare con sé ai Nazionali e lì lo aveva mangiato un po' per volta. Perciò era probabile che il nonno avesse usato per le fragole lo stesso tagliere e coltello con cui aveva tagliato la pastiglia di trimetazidina provocando la contaminazione.

facoltà di dimostrare l'assenza di intenzione, come anche di Colpa o Negligenza, con qualsiasi mezzo attendibile a sua disposizione che fosse in grado di raccogliere<sup>172</sup>. Per convincere il CAS, l'atleta era comparsa dinnanzi alla Commissione per rendere la propria versione dei fatti in merito alla positività alla trimetazidina durante i Campionati Nazionali Russi. Tuttavia le sue dichiarazioni, prese da sole, erano da considerare insufficienti a soddisfare l'onere della prova a suo carico, in particolare non era stato soddisfatto lo standard probatorio di riferimento che, secondo l'art. 3.1 del Codice, è quello dell'equilibrio delle probabilità<sup>173</sup>. L'equilibrio delle probabilità è uno standard probatorio secondo cui l'atleta dovrebbe provare che lo scenario da lui prospettato è “più probabile che non”, questo standard è più stringente rispetto alla prova che lo scenario descritto dall'atleta sia uno scenario possibile, oppure che lo scenario individuato dall'atleta sia il più probabile tra gli altri scenari possibili<sup>174</sup>. In termini percentuali si può dire che, in questo caso di specie, gli arbitri dovevano accertare che ci fosse una probabilità superiore al 50% che l'atleta non avesse tenuto una condotta intenzionale nel violare le norme antidoping<sup>175</sup>.

Tuttavia, il problema stava nel fatto che alle dichiarazioni dell'atleta non si erano aggiunte prove testimoniali di rilievo né da parte del nonno di Kamila Valieva, il quale non era comparso dinnanzi alla Commissione per problemi di salute, né da parte di altre persone che potessero confermare la teoria della contaminazione. Dunque tale tesi rimaneva sì uno scenario possibile, ma non poteva considerarsi superato lo standard dell'equilibrio delle probabilità, e dal momento che l'atleta non solo non aveva dimostrato l'assenza di Colpa o Negligenza significativa, ma neanche era riuscita a provare l'assenza di intenzione nella violazione delle norme antidoping, non era possibile applicare le norme sanzionatorie a favore delle Persone Protette. Ne è conseguita inevitabilmente l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10.3 che corrisponde ad un periodo di squalifica di 4 anni per Kamila Valieva a decorrere dal 25 dicembre 2021. Alla luce di questo provvedimento, tutti i risultati competitivi ottenuti da Kamila Valieva dal 25

---

<sup>172</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *RUSADA vs. Kamila Valieva, ISU vs. Kamila Valieva and The Russian Doping Agency, WADA vs. Kamila Valieva and RUSADA, CAS 2023/A/9451, CAS 2023/A/9455, CAS 2023/A/9456*, Lausanne, 2024, p. 106.

<sup>173</sup> WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021, p. 26.

<sup>174</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *RUSADA vs. Kamila Valieva, ISU vs. Kamila Valieva and The Russian Doping Agency, WADA vs. Kamila Valieva and RUSADA, CAS 2023/A/9451, CAS 2023/A/9455, CAS 2023/A/9456*, Lausanne, 2024, p. 43.

<sup>175</sup> COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *RUSADA vs. Kamila Valieva, ISU vs. Kamila Valieva and The Russian Doping Agency, WADA vs. Kamila Valieva and RUSADA, CAS 2023/A/9451, CAS 2023/A/9455, CAS 2023/A/9456*, Lausanne, 2024, p. 105.

dicembre 2021 sono stati squalificati, comportando così la decadenza dal titolo nazionale, europeo e soprattutto del titolo di campionessa olimpica nella gara a squadre di pattinaggio di figura.

#### *10. Conclusioni sul caso Valieva e sulla disciplina delle Persone Protette.*

Alla luce di quanto previsto dalla Divisione ad hoc del CAS, la squalifica a 4 anni di Kamila Valieva nel giudizio di merito dinnanzi al CAS era tutt'altro che scontata, inoltre, tale decisione era chiaramente molto attesa siccome avrebbe potuto significare un grande cambiamento per le tutele delle Persone Protette. Tuttavia, la decisione del CAS ha ricucito lo strappo che era stato generato in un primo momento dalla decisione della Divisione ad hoc del CAS che aveva permesso all'atleta di gareggiare all'Olimpiade nonostante la sua positività al doping. Il giudizio di merito, al contrario di quello cautelare, ha rimesso al centro l'importanza del Codice antidoping e delle sue norme così come sono state scritte dal gruppo di redazione del Codice, senza fare accenno a possibili lacune. Questo approccio ha contribuito senz'altro a distendere i rapporti tra il CAS e la WADA ma soprattutto a ristabilire la certezza nel diritto che era stata turbata con la decisione della Divisione ad Hoc del CAS. Infatti, il ragionamento giuridico alla base della decisione di merito ha riconosciuto l'importanza delle norme a tutela delle Persone Protette, ma allo stesso tempo ha evidenziato che tali norme perseguono sempre lo scopo di sanzionare la violazione delle norme antidoping e non di proteggere ad ogni costo coloro che appartengano alla categoria attraverso decisioni eccessivamente indulgenti solo perché si tratta di soggetti più deboli. Il Codice antidoping non considera meno gravi le violazioni commesse dalle Persone Protette, ma ritiene giusto venire loro incontro trattandosi di soggetti più vulnerabili rispetto agli atleti adulti. Dunque, nel caso di specie, le tutele previste per le Persone Protette risultano influenti ai fini della decisione del CAS perché, sebbene Kamila Valieva sia una Persona Protetta, non si sono verificate le condizioni per la loro applicazione<sup>176</sup>.

Nondimeno, questo non significa che la disciplina a favore delle Persone Protette non presenti alcuna perplessità; infatti il dubbio sollevato dal Collegio ad hoc del CAS riguardo la presenza di una lacuna all'interno del Codice non è infondato, ma anzi prende

---

<sup>176</sup> Kamila Valieva non è riuscita a provare l'assenza di Colpa o Negligenza significativa che le avrebbe permesso di beneficiare di una sanzione più lieve come un richiamo con nota di biasimo o una squalifica di 2 anni a seconda del grado di Colpa dell'atleta previsti dall'art. 10.6.1.3 del Codice WADA.

le mosse dalla sproporzione tra la leggerezza della sanzione prevista per le Persone Protette in caso di assenza di Colpa o Negligenza significativa e la rigidità della Sospensione Provvisoria obbligatoria che invece non prevede un regime più favorevole per le Persone Protette. Un'altra norma che si esprime a favore delle Persone Protette è presente nell'appendice del Codice ed esenta gli individui appartenenti a tale categoria dall'obbligo di dimostrare come la Sostanza proibita abbia fatto ingresso nel loro organismo affinché gli venga riconosciuta l'assenza di Colpa o Negligenza anche significative. In questo modo il Codice fa credere di aver sollevato la Persona Protetta da un obbligo eccessivo, ma in concreto non la facilita in alcun modo dal momento che non è prevista nella normativa antidoping una prova alternativa che possa essere fornita dalle Persone Protette per dimostrare l'assenza di Colpa o Negligenza anche significativa. L'idea del gruppo di redazione del Codice era quella di lasciare che le Persone Protette dimostrassero con ogni mezzo a loro disposizione l'assenza di Colpa o Negligenza anche significativa, ma tale norma risulta priva di applicazione pratica perché non è possibile dimostrare con certezza l'assenza di Colpa o Negligenza anche significativa senza indicare la fonte della Sostanza Proibita. Il fatto che il Codice faccia accenno a questa stessa problematica nel commento dell'art. 10.2.1.1 rende ancor più ironica la presenza della norma in appendice.

Da qui risulta lecito chiedersi se le tutele presenti nel Codice a favore delle Persone Protette siano davvero in grado di soddisfare le esigenze dei soggetti appartenenti a tale categoria, oppure se ci sia lo spazio per ulteriori norme che supportino tali individui in modo più mirato e non solo favorendoli dal punto di vista sanzionatorio. Ad ogni modo sarebbe prematuro azzardare una risposta netta su tale tema trattandosi di una disciplina così nuova che ha avuto, almeno per il momento, una scarsa applicazione.

### *11. Conclusioni finali.*

In conclusione, per quanto riguarda i diritti riconosciuti ai minori, ve ne sono alcuni, anche se non tutti, che possono essere suddivisi in base agli ambienti che il minore frequenta; dunque parlare dell'evoluzione dei diritti dei minori può significare, almeno in parte, parlare delle diverse tutele che le organizzazioni internazionali hanno voluto introdurre per proteggere i minori nell'ambiente in cui si trovano e dalle possibili minacce presenti in tale ambiente. Ne è un esempio il fatto che, alla fine dell'800, le prime organizzazioni internazionali che avevano introdotto tutele per i bambini erano state le



organizzazioni per la tutela dei diritti dei lavoratori. Nel contesto di quegli anni, infatti, i minori facevano parte abitualmente dell'ambiente lavorativo e proprio per questo erano stati posti i primi limiti di età per l'accesso al lavoro da parte dei fanciulli. Ad ogni modo, le tutele sul lavoro di quel tempo sono state ormai superate e, di certo, non sono le prime di cui il bambino necessita dal momento che il primo ambiente con cui il minore entra in contatto dalla nascita è sicuramente quello familiare. Già nel preambolo della Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo viene fatto accenno alla famiglia come ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli<sup>177</sup>, allo stesso tempo, la tutela dei minori è al centro delle norme riguardanti il diritto di famiglia.

Durante la fase della crescita, il minore entra in contatto con un secondo ambiente dopo quello familiare ed è quello scolastico. In relazione a ciò, l'art. 18 della Convenzione del 1989 riconosce al minore il diritto a ricevere un'educazione e attribuisce agli Stati Membri il compito di aiutare i genitori nell'allevare il fanciullo attraverso la creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo<sup>178</sup>. Il terzo ambiente frequentato dal minore dopo quello familiare e quello scolastico è l'ambiente sportivo; con questo termine non si deve intendere necessariamente che il minore svolga già in tenera età una attività sportiva organizzata, ma può trattarsi anche solo di un'attività sportiva libera, gestita dal minore. A questo proposito, la Convenzione del 1989 riconosce solo indirettamente il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva riconducendolo all'art. 31 in cui si fa riferimento al gioco e alle attività ricreative<sup>179</sup>. Il Comitato dei diritti del fanciullo, all'interno dei Commenti Generali, aveva più volte sottolineato la mancata attuazione dell'art. 31, ma sarebbe un errore ritenere che il diritto allo sport non sia importante per lo sviluppo dei minori e ciò è dimostrato dall'attenzione che l'Unesco ha riservato a tale diritto.

È stata proprio l'Unesco, attraverso il MINEPS I del 1976 prima e in seguito con la Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport del 1978, che ha

---

<sup>177</sup> UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *Convention on the rights of the child*, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49, p. 1.

<sup>178</sup> UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *Convention on the rights of the child*, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49, p. 5.

<sup>179</sup> UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *Convention on the rights of the child*, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49, p. 9.



meglio compreso le potenzialità dello sport come strumento per la tutela del minore; l'ambiente sportivo, infatti, è certamente un ambiente estremamente complesso, ma proprio per questo è in grado di fornire tutele stratificate per i bambini. Con gli atti normativi sopracitati, l'Unesco riconosce l'attività sportiva come diritto fondamentale per ogni individuo, infatti lo sport apporta molti benefici alla salute; per i minori, però, i benefici non si limitano ad una crescita sana, ma riguardano anche il miglioramento delle capacità fisiche e motorie, della concentrazione, così come anche della capacità a relazionarsi e socializzare con altri bambini. In ogni caso, questi sono solo i benefici che sono insiti nella pratica sportiva a qualunque livello, l'Unesco intende fare di più e utilizzare lo sport quale strumento per l'educazione dei minori nelle scuole durante le ore di educazione fisica trasmettendo loro altri valori, quali ad esempio la disciplina, la responsabilità, l'intraprendenza, la conoscenza dei propri limiti, il rispetto degli altri, il fair play e molti altri. È per questo che l'Unesco raccomanda agli Stati Membri di provvedere alla realizzazione di strutture sportive idonee da mettere a disposizione delle scuole e dei club sportivi, così come di riconoscere agli insegnanti di educazione fisica la stessa importanza di cui godono gli altri insegnanti.

Tuttavia, come detto in precedenza, i minori non solo devono essere tutelati nell'ambiente con cui entrano in contatto, ma devono anche essere tutelati dalle minacce presenti in tale ambiente; anche in questo caso l'Unesco non è stata miope ma anzi si è resa conto dei mali che rischiano di corrodere l'ambiente sportivo e in particolare di produrre effetti devastanti sui minori come la violenza negli stadi, il doping in ogni sua forma, le pressioni psicologiche sugli atleti ancora bambini, la specializzazione precoce e gli abusi sessuali sui minori. Davanti a tutto questo, l'Unesco, così come altre organizzazioni internazionali, ha agito modificando l'art. 7 della Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport per contrastare insieme ai genitori, alle associazioni sportive e agli allenatori i pericoli esistenti nell'ambiente sportivo. Dunque, il diritto allo sport per i minori non può essere considerato solo come il riconoscimento del diritto allo svolgimento dell'attività fisica, ma diventa strumento per la tutela di diritti riconosciuti da sempre ai minori come dimostra l'art. 19 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 secondo cui: "gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui

è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi dei suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento”<sup>180</sup>.

A questo punto, però, è necessario alzare lo sguardo per avere un quadro di insieme più completo sulle tutele riconosciute ai minori nello sport: se da un lato ci sono organizzazioni internazionali come l'Unesco che prevedono tutele mirate per i minori che praticano sport, dall'altro lato ci sono anche altre organizzazioni internazionali di diritto sportivo, come il CIO, la WADA e le Federazioni Sportive Internazionali, che non sempre hanno fatto distinzione tra atleti adulti e minori. Per tali organizzazioni, infatti, i minori sono innanzitutto degli atleti prima ancora che essere considerati dei soggetti vulnerabili, questo tipo di ragionamento risponde alla logica secondo cui, se un atleta minore ha le capacità per competere insieme agli atleti adulti, allora è giusto che sia soggetto alle stesse regole dei suoi avversari. Inoltre, per quanto riguarda in particolare la normativa antidoping, il movimento olimpico aveva sempre sostenuto che in presenza di una violazione delle norme antidoping non fosse rilevante l'età dell'atleta, bensì lo fosse la gravità della norma violata.

Solo in tempi recenti questo tipo di ragionamenti sono stati mitigati da altri che hanno evidenziato esigenza di maggiori tutele per atleti ancora in tenera età, è dunque per questo che all'interno del nuovo Codice antidoping del 2021 sono state introdotte tutele specifiche per i soggetti appartenenti alla categoria delle Persone Protette che comprende sia atleti al di sotto dei 18 anni, che non hanno mai partecipato a competizioni internazionali di categoria open, sia atleti d'élite al di sotto dei 16 anni. Il caso Valieva ha posto in evidenza tutte le difficoltà e gli errori correlati all'applicazione di una disciplina così giovane, ma ha rappresentato l'inizio di un percorso verso l'ampliamento delle tutele per i minori nello sport. In seguito a tale vicenda, infatti, durante lo svolgimento del Congresso dell'Unione Internazionale di Pattinaggio svoltosi a giugno del 2022 a Phuket, è stato deciso di innalzare l'età minima per l'accesso alle competizioni di pattinaggio di figura di livello senior a 17 anni e non più a 15.

In conclusione, il quadro che emerge in merito alle tutele dei minori nello sport risulta variegato e complesso, ma non per questo già concluso, al contrario si tratta di un processo

---

<sup>180</sup> UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *Convention on the rights of the child*, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49, p. 7.

ancora in evoluzione e ci sarà sempre bisogno di ulteriori modifiche per avvicinarsi ancor di più a soddisfare le esigenze dei minori.

## BIBLIOGRAFIA

L. T. P. ALMEIDA, *Indicação Esportiva na escola – a aprendizagem dos esportes coletivos*, disponibile in: <<http://www.boletimef.org.br>>. Acesso em: 25 out. 2005.

A. ATIKOVIC et al, *Change the gymnastics minimum age requirements and the changes that have occurred in major competitions in women's artistic gymnastics*, in *Acta kinesiologica*, 2017, Vol. 11, p. 80.

S. BASTIANON (et al); a cura di E. GREPPI e M. VELLANO, *Diritto internazionale dello sport*, 2. Ed, Torino, 2010, pp. 151-152.

C. H. BRACKENRIDGE, D. RHIND, *Child Protection in Sport: Reflection on Thirty Years of Science and Activism*, in *Social Sciences*, 2014.

Committee on the Rights of the Child [CRC]. (2013) *General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31)*.

CONSIGLIO D'EUROPA, *Carta europea dello sport*, Rodi, 1992, p. 5.

J. P. COSTA, *Legal opinion 2019 (expert opinion) on the World Anti-Doping Code*, in *World Anti-Doping Agency*, 2019.

COUNCIL OF EUROPE, *7.1 9th Conference of European Ministers responsible for Sport*, Bratislava, 2000, p. 25-26-27.

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation 1292 on young people high-level sport*, Parliament Assembly, Report of the Committee on Culture and Education, Document 7459, Strasburgo, 1996.

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation No. R (92) 13 REV, Of the Committee of Ministers to Member States on the revised European sport charter*, Strasburgo, 2001, p. 3.

COUNCIL OF EUROPE, *The protection of children, young people and women in sport: how to guarantee human dignity and equal rights for these groups*, final statement, Document CDDS, Helsinki, 2001, p. 32-33.

COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *Arbitration CAS 2006/A/1025 Mariano Puerta v. International Tennis Federation (ITF)*, 2006, p. 26-27.

COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *Arbitration Rules for the Olympic Games*, Montreal, 2021.

COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *Code of Sport-related Arbitration*, 2020, p. 14.

COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *IOC, WADA, and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee, CAS OG 22/08, CAS OG 22/09, CAS OG 22/10, 2022.*

COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, *RUSADA vs. Kamila Valieva, ISU vs. Kamila Valieva and The Russian Doping Agency, WADA vs. Kamila Valieva and RUSADA, CAS 2023/A/9451, CAS 2023/A/9455, CAS 2023/A/9456, Lausanne, 2024.*

C. D'ALESSIO, *Epistemologia della corporeità ed educazione allo sport ed al movimento: un approccio storico, critico, euristico, in Formazione & Insegnamento, 2017, Vol. 14, pp. 123 ss.*

C. DAVEY, L. LUNDY, *Towards greater recognition of the right to play: an analysis of Article 31 of the UNCRC, 2011, pp. 4 ss.*

P. DAVID, *Children's rights and sports, young athletes and competitive sports: exploit and exploitation, in The International Journal of Children's Rights, 1999, Vol. 7.*

P. DAVID, *Human rights in youth sport, Londra e New York, 2005.*

C. A. DEZSI, *Trimetazidine in Practice: Review of the Clinical and Experimental Evidence, in American Journal of Therapeutics 23, 2016, p. 1.*

D. DI PALMA, S. NAPOLITANO, *Lo sport nella dimensione educativa, in Giornale italiano di educazione alla salute, sport e didattica inclusiva, 2018, Vol. 2, pp. 79 ss.*

Z. DZIUBINSKI et al. *Mass Media and Professional Sport, in Baltic journal of health and physical activity, Vol. 4, Varsavia, 2012, pp. 284 ss.*

J. EXNER, *Fixed sanction frameworks in the World Anti-Doping Codes 2015 and 2021: Can hearing panels go below the limits in the pursuit of proportionate punishments?, in The International Sports Law Journal, 2020, p. 134.*

J. EXNER, *Intent, substances of abuse, aggravating circumstances, protected persons and recreational athletes: does the World Anti-Doping Code 2021 provide proportionate sanctions?, in The International Sports Law Journal, 2021.*

J. EXNER, *Sanctioning Framework of the World Anti-Doping Code 2021: A Proportionate Response to Doping?, Prague, 2020, p. 17.*

EUROPEAN COMMISSION, *Safeguarding Children in Sport: a mapping study, A report to the European Commission, Bruxelles, 2019, p. 4-5.*

FEDERATION INTERNATIONALE DE NATATION, *FINA by laws, approved by the FINA Bureau, Losanna, 2021, p. 21.*

G. L. GAA et al, *Prevalence of anabolic steroid use among Illinois high school students, in Journal of Athletic Training, Vol. 29, No. 3, 1994, p. 221.*

R. GIULIANOTTI et al. *Sport for development and peace and the environment: The case for policy, practice, and research, in Sustainability, 2018, Vol. 10, pp. 2241 ss.*

U. HAAS, D. BOCCUCCI, *Il Codice Mondiale Antidoping 2015*, <http://www.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo/dottrina/9993-il-codice-mondiale-antidoping-2015-di-ulrich-haas-e-daniele-boccucci.html>, p. 25.

U. HAAS, *The revision of the World Anti-Doping Code 2021*, in *Zurich Open Repository and Archive*, University of Zurich, 2020, p. 25.

R. HODGKIN, P. NEWELL, & UNICEF. *Implementation handbook for the convention on the rights of the child*, 3rd ed. 2007, p. 469.

C. HUNHYUK et al, *The relationship between coaching behaviour and athlete burnout: mediating effects of communication and the coach-athlete relationship*, in *International journal of environmental research and public health*, Vol. 17, 2020, p. 11-14.

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, *IOC EB decides no medal ceremonies following CAS decision on the case of ROC skater*, in *olympics.com*, 2022.

ISU 58th ORDINARY CONGRESS PHUKET, *Age limit to gradually increase to 17*, Phuket, 2022.

P. JACQ, *Les structures*, Chapitre 1, in P. COLLOMB (ed.), *Sport, droit et relations internationales*, Paris, 1988, pp. 1 ss.

A. KAMBHAMPATI, S. STAR, *Playing true? A critique of the 2021 WADA Code*, in *The International Sports Law Journal*, 2021, p. 231.

E. KUNZ, *Transformação didático-pedagógica do esporte*, in *Unijuí*, 1994, p. 49-50.

E. LUBRANO, L. MUSUMARRA, *Diritto dello Sport*, Roma, 2017.

G. MADONNA, *Lo sport come strumento di supporto per i giovani*, in *Giornale italiano di educazione alla salute, sport e didattica inclusiva*, 2019, Vol. 3, pp. 24 ss.

P. MILZA, *Sport et relations internationales*, in *Relations Internationales*, 1984, Vol. 38, pp. 157.

M.P. MELO, *The beginnings of sport in the UN sistem: I MINEPS (1976) and International Letter of Physical Education (1978)*, in *Education fisica y Ciencia*, 2015, Vol. 17, p. 4.

NADO ITALIA antidoping, *Codice Sportivo Antidoping, Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali*, 2023, p. 68.

A. J. NICHOLLS et al, *Coach perceptions of performance enhancement in adolescence: The sport drug control model for adolescent athletes*, in *Performance Enhancement & Health*, 2015, p. 98-99.

D. J. O'ROURKE et al, *Trait anxiety in young athletes as a function of parental pressure and motivational climate: is parental pressure always harmful?*, in *Journal of Applied Sport Psychology*, 2011, p. 400.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Legislative History of the Convention on the Rights of the Child*, volume 1, United Nations New York and Geneva, 2007, pp. 3 ss.

Organisation Internationale du Travail, *Coo5-Convention (n°5) sur l'age minimum (industrie)*, 1919.

A. PARK, *Russia at center of another Olympic drug scandal*, in *The briefolympics*, 2022, p. 15.

D. PAVOT, *A Gap or Lacuna in the World Anti-Doping Code? Remarks on the CAS Interpretation in IOC, WADA and ISU v. RUSADA, Kamila Valieva and Russian Olympic Committee (CAS OG 22-08, CAS OG 22-09, and CAS OG 22-10)*, in *Frontiers in Sports and Active Living*, 2022

T. D. RAEDEKE, *Is athlete burnout more than just stress? A sport commitment perspective*, in *Journal of sport & exercise psychology*, Vol. 19, 1997, p. 397-398.

A. M. RAMOS, R. L. R. NEVES, *A indicação esportiva e a especialização precoce à luz da teoria da complexidade – notas introdutórias*, in *Pensar a pratica: revista da pós-graduação em educação física escolar*, 2008, Vol. 11, p. 3.

C. RYAN DUNN et al, *The impact of family financial investment on perceived parent pressure and child enjoyment and commitment in organized youth sport*, in *Family Relations*, 2016, p. 287-299.

D. ROWE, *Sport, Culture and Media*, 2nd ed, Open University Press, 2004.

W. C. SANTANA, *Uma proposta pedagogica para o futsal na infancia*, in *Revista virtual EFArtigos*, Vol. 3, No. 4, 2005, disponibile a: <[http://www.pedagogiadofutsal.com.br/testo\\_029.htm](http://www.pedagogiadofutsal.com.br/testo_029.htm)>. Acesso em: 27 jul. 2005.

S. STAR, S. KELLY. *Examining procedural fairness in anti-doping disputes: a comparative empirical analysis*, in *The International Sports Law Journal*, p. 235.

V. G. STILGER et al, *Anabolic-androgenetic steroid use among high school football players*, in *Journal of Community Health*, Vol. 24, No. 2, 1999, p. 141.

E. TODISCO, *Sha'Carry Richardson calls out hypocrisy after skater Kamila Valieva ruled eligible for Olympics*, in *ProQuest*, 2022.

M. TORRELLI, *Vers une reconnaissance internationale d'un droit au sport*, in P. COLLOMB (ed), *Sport, droit et relations internationales*, Paris, 1988, p. 276.

UNESCO, *Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura*, Londra, 1945.

UNESCO, Executive Board, 122nd session, *Education for and by sport: the prevention of violence in sport activities*, Paris and Sofia, 1985.

UNESCO, Executive Board, 126th session, *A Multidisciplinary study of the origins and forms of violence in sports activities, and in particular its social and educational aspects, together with appropriate remedial action*, Paris, 1987.

UNESCO, General Conference, 25th session, *Records of the General Conference, Vol. 1, Resolutions*, Paris, 1989, p. 90.

UNESCO, General Conference, 27th session, *Records of the General Conference, Vol. 1, Resolutions*, Paris, 1993, p. 71.

UNESCO, General Conference, *Study on the technical and legal aspects of the desirability of developing a new international instrument to combat doping in sport, covering education, prevention, co-operation and information*, Paris, 1993, p. 2.

UNESCO INSTITUTE FOR EDUCATION, *Unesco's Decade of Commitment to Physical Education and Sport, in International review of education*, Vol. 35, No. 1, 1989.

UNESCO, Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport, 7th session, *Final Report*, Ottawa, 1990, p. 9-10.

UNESCO, Interim Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport, *Director-General's proposals with a view to the drawing up of a draft International Charter of Physical Education and sport*, Paris, 1977.

UNESCO, *Interim Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport, Report of the Working Group to prepare an International Charter of Physical Education and Sport*, Paris, 1978.

UNESCO, *International Charter of Physical Education and Sport, in programme and meeting document*, 1993.

UNESCO, *Premiere Conference Internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport, Recommandations, Recommandation No. 2*, maison de l'Unesco 5-10 avril 1976.

UNIONE EUROPEA, *Risoluzione 2020/C 419/01 del Consiglio e dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (1° gennaio 2021-30 giugno 2024)*, Bruxelles, 2020, p. 4.

UNITED NATIONS, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948.

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *Convention on the rights of the child*, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49.



Z. VAGHRI, J. ZERMATTEN, G. LANSDOWN, R. RUGGIERO, *Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child*, 2022, Springer nature, pp. 282 ss.

S. VILLA, *Ginnastica e limiti d'età. Alzain, 10 anni, ai Mondiali nuoto. Una ginnasta, invece, tra divieti e passaporti truccati*, in *OA il tempio dello sport*, 2015.

A. VISNJIC-JEVTIC, A. SADOWNIK, I. ENGDAHL, *Young Children in the World and Their Rights*, 2021, pp. 88 ss.

WADA, *International standard, Prohibited List 2021*, Montreal, 2021, p. 11.

WADA, *Minutes of the WADA Executive Committee Meeting 14 november 2018 Baku, Azerbaijan*, 6.1.1 p. 23.

WADA, *WADA Statement following CAS decision not to reinstate skater's provisional suspension*, 2022, disponibile in <https://www.wada-ama.org/en/news/wada-statement-following-cas-decision-not-reinstate-skaters-provisional-suspension> (accessed February 14, 2022).

WADA, *World Anti-Doping Code 2015*, Montreal, 2015, p. 137.

WADA, *World Anti-Doping Code 2021*, Montreal, 2021.

WADA, *2021 World Anti-Doping Code and International Standard Framework Development and Implementation Guide for Stakeholders*, p. 19

M. WON, *Dying to be perfect*, in *The UNESCO Courier, Sports: winning at any costs?*, 2006, p. 8-9.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Sport and children: consensus statement on organized sports for children*, FIMS/OMS ad hoc Committee on Sport and Children, in *Bulletin of the World Health Organization*, no. 76, Ginevra, 1998.

## SITOGRAFIA

*Giochi Olimpici di Parigi 2024: come si qualificano gli atleti?*, in [olympics.com](https://olympics.com), 2021.

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, *IOC EB decides no medal ceremonies following CAS decision on the case of ROC skater*, in [olympics.com](https://olympics.com), 2022.

[Saladellamemoriaheysel.it](https://www.saladellamemoriaheysel.it).

[Unesco.it](https://unesco.it), *Carta Internazionale per l'Educazione Fisica l'Attività Fisica e lo Sport 1978*.

[United Nations.org](https://www.un.org), *Sport for Development and Peace*.

## RINGRAZIAMENTI

È con immensa gratitudine che ringrazio il Professor Francesco Pesce per avermi accompagnata in questi mesi con immensa disponibilità e professionalità, e per avermi permesso di realizzare questa tesi su un argomento per me così importante.

Un ringraziamento va inoltre ai miei genitori, a mia sorella, a tutta la mia famiglia e agli amici, non serve fare i nomi, tanto sapete chi siete (semicit).

No, è vero, non ho fatto l'elenco dei nomi con relativo commento annesso, però, riattaccandomi all'argomento della tesi vorrei farvi sapere come è andata a finire la storia dell'oro olimpico della gara individuale di pattinaggio di figura femminile. Infatti, la gara è stata vinta da Anna Shcherbakova, al secondo posto si è classificata Alexandra Trusova e al terzo gradino del podio c'era Kaori Sakamoto.

L'Olimpiade rappresenta un momento chiave per la carriera di ogni atleta, anche solo prendervi parte è una grandissima soddisfazione, ma vincere un oro olimpico può davvero cambiare la vita di un atleta. Questo vale in particolare per il pattinaggio di figura in cui letteralmente il tempo si calcola in base ai quadrienni olimpici. Ad ogni modo, dico questo perché è uscita questo mese una breve intervista di Anya in cui le veniva chiesto di raccontare che cosa significasse per lei aver vinto l'oro olimpico a Pechino e questa è stata la sua risposta: "Per qualche ragione, io avevo una mentalità tale per cui credevo che una persona che avesse vinto le Olimpiadi sarebbe stata la persona più felice per il resto della sua vita. Avevo l'idea che si potesse svegliare ogni mattina con il pensiero di essere un campione olimpico e che questo gli avrebbe portato costantemente una gioia incredibile, 24 ore al giorno. Tuttavia, mi sono trovata davanti alla storia opposta: dopo aver vinto, si sperimenta una sorta di vuoto. Hai speso tutte le tue risorse così tanto che non hai più la forza di gioire, di soffrire o di vivere qualsiasi emozione. Probabilmente mi ci è voluto un po' di tempo per riprendermi da questo, senza capire che cosa fosse successo. Non ho mai smesso di fare qualcosa in nessun momento, non è che mi chiudessi a casa senza andare da nessuna parte, anche se, ovviamente, avrei voluto fare così.

Penso che sia importante per chiunque trovare la cosa che preferisce, qualcosa per cui non hai bisogno di forzarti o persuaderti a fare. Qualcosa che ti porti sempre entusiasmo e voglia di migliorare, di andare avanti. Ci saranno sempre obiettivi che si vorranno raggiungere e ottenere. Credo che anche questo sia un punto importante: non vivere solo per l'obiettivo finale, per il risultato finale e pensare che una volta raggiunto sarà allora che sarai più felice. Invece, dovresti goderti il momento e il viaggio. Ora posso

dire di aver vissuto i momenti più felici nel percorso verso il mio obiettivo, non quando finalmente l'ho raggiunto”.



